



Corso di laurea in Giurisprudenza

Cattedra di Diritto Processuale Penale - Esecuzione Penale

La Giustizia imperfetta: errori giudiziari e ingiuste detenzioni

Prof.ssa Paola Balducci

RELATORE

Prof. Mitja Gialuz

CORRELATORE

Francesca Massi 165253

CANDIDATO

Anno Accademico 2023/2024

“E’ facile essere buoni.
Difficile è essere giusti.”
(Victor Hugo)

INDICE

INTRODUZIONE	6
CAPITOLO I	11
Errore giudiziario e ingiusta detenzione	11
1.1 Il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario: evoluzione storica e fondamento costituzionale	11
1.2 Evoluzione in Europa	20
1.2.1 Evoluzione del sistema di errore giudiziario negli Stati Uniti	28
1.3 I più importanti casi di errori giudiziari nella storia italiana ed europea	31
1.3.1 Il caso Enzo Tortora	31
1.3.2 Il caso Terzi	33
1.3.3 Il caso Sabani	34
1.3.4 Il caso Giannoni	35
1.3.5 Casi in Europa e Stati Uniti	36
1.4 I costi dell'ingiustizia	38
CAPITOLO II	45
Errore giudiziario: la prospettiva sovranazionale	45
2.1 Premessa	45
2.2 Evoluzione dell'errore giudiziario nell'Unione Europea	47
2.3 Interventi della Corte europea dei diritti dell'uomo, Protocolli e altre fonti internazionali nell'ambito dell'ingiusta detenzione	56

2.3.1	Presupposti a livello sovranazionale per la riparazione in caso di errore giudiziario	60
2.3.2	Presupposti a livello sovranazionale per la riparazione in caso di ingiusta detenzione	62
2.4	Confronto tra sistema nazionale e sovranazionale in materia di ingiusta detenzione. Deficit di tutela e prospettive di riforma	64
2.4.1	Problemi legati ad un uso eccessivo della custodia cautelare	67
2.5	Responsabilità civile dei giudici nei Paesi UE	69
CAPITOLO III		73
Disciplina nazionale ed evoluzione giurisprudenziale dell'ingiusta detenzione		73
3.1	Disciplina italiana dell'ingiusta detenzione ed errore giudiziario: presupposti	73
3.1.1	Revisione del processo	76
3.1.2	Riparazione in caso di errore giudiziario e ingiusta detenzione	80
3.2	Evoluzione giurisprudenziale dell'errore giudiziario e ingiusta detenzione	90
3.3	Intelligenza artificiale: nuova frontiera nel sistema giudiziario	99
3.4	Caso Zuncheddu: uno dei più importanti casi di errore giudiziario in Italia	110
3.4.1	La revisione nel caso Zuncheddu	117
CONCLUSIONI		124
APPENDICE		129
SENTENZE		144
DISPOSIZIONI NORMATIVE		152

BIBLIOGRAFIA	159
---------------------	------------

SITOGRAFIA	165
-------------------	------------

INTRODUZIONE

Il progetto di tesi che seguirà, ha visto analizzare il fenomeno dell'ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario in tre diversi capitoli, contrassegnati da fasi di analisi differenti, esaminando, di volta in volta, elementi caratteristici delle fattispecie.

L'espressione "errore giudiziario" è geneticamente impiegata *«per indicare gli errori di giudizio nei quali si incorre nel corso della vicenda processuale o, comunque, gli errori di fatto o di diritto che hanno ricadute sull'oggetto dell'accertamento»*¹ penale, portando ad una decisione differente rispetto a quella che si sarebbe disposta se l'errore non fosse stato commesso.

Dunque, tale tipo di errore può evidenziarsi come un *error in iudicando*, disposto dall'autorità giudiziaria in fase processuale, ovvero come *error in procedendo*, determinando una erronea percezione del singolo dato procedimentale.

L'espressione "ingiusta detenzione", seppur potrebbe apparire indistinguibile, presuppone un'indebita applicazione di misure cautelari limitative della libertà personale. Tale definizione viene usata in due casi, sia per indicare le ipotesi in cui l'imputato, dopo aver sofferto di un periodo di custodia cautelare, venga prosciolto con sentenza irrevocabile, ovvero nelle ipotesi in cui l'imputato è detenuto senza che ricorrano le condizioni di applicabilità della misura cautelare.

Ad ogni modo, entrambi gli istituti sono subordinati ad una riparazione per il pregiudizio patito dalla vittima, legandosi a doppio filo con le ipotesi di responsabilità civile dei magistrati.

Difatti, nel primo capitolo sono stati analizzati i fondamenti dell'errore giudiziario e dell'ingiusta detenzione, partendo da una ricostruzione ed evoluzione storica della questione, con connesso fondamento costituzionale.

Per poter pienamente prendere in considerazione e acquisire conoscenza dei fenomeni previamente illustrati, è stato necessario scandagliare alcuni dei più

¹ TROISI, P., "L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale", Padova, 2011, p.3 in PERUGIA, D., "L'errore giudiziario tra riparazione e risarcimento: le ricadute sullo Stato", Sistema Penale, 12/2022, p.159.

importanti casi nazionali e internazionali, valutando, così, gli elementi di stortura del sistema, che abbiano cagionato delle vittime, limitate della propria libertà personale per un tempo tanto esteso da non rendere eguagliabile una riparazione economica.

Oltre a prendere in considerazione l'aspetto prettamente nazionale dell'ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario, è risultato necessario fornire un inquadramento, solo a grandi linee, dell'evoluzione europea e sovranazionale dei fenomeni. L'Italia, come la maggioranza degli Stati membri, è debitrice all'Unione Europea, e ancor di più, alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo per l'insegnamento solidaristico e in funzione della protezione dei diritti dell'uomo, strenuamente trattati e tutelati nelle Convenzioni, seppur il fenomeno comunitario verrà meglio analizzato nel secondo capitolo.

Infine, a chiusura della prima sezione, si analizzerà il fenomeno dei costi dell'ingiustizia, materia di grande interesse e di discussione, che ha visto negli ultimi anni, aumentare esponenzialmente gli oneri finanziari a carico dello Stato, sotto la lente di controllo della Corte dei conti sulla gestione delle risorse pubbliche. Difatti, gli errori giudiziari e le ingiuste detenzioni portano con sé non solo un evidente costo umano, rappresentato dalla sofferenza ed effetti pregiudizievoli patiti dal singolo nella limitazione della propria libertà personale, ma vi è anche un costo sociale; le condanne o misure cautelari ingiustamente adottate, disvelano, infatti, il lato oscuro del sistema giudiziario, alimentando una insoddisfazione e sfiducia verso l'amministrazione della giustizia.

Il secondo capitolo di tale progetto di tesi si incentrerà sulla prospettiva sovranazionale dell'errore giudiziario e dell'ingiusta detenzione, concentrandosi, una volta verificata e accertata la fallibilità dello Stato, sulla necessità di interventi e strumenti per arginare e limitare questi eventi, per quanto possibile.

Grazie all'intervento dell'Unione Europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è stato ampliato il concetto di ingiustizia ed errore giudiziario su due fronti; in primo luogo, la riparazione viene riconosciuta non solamente ai soggetti sottoposti a sentenza di condanna poi revisionata, ma anche a chiunque venga leso dei propri diritti e libertà fondamentali.

In secondo luogo, il diritto ad ottenere una riparazione economica si è strettamente connesso all'art. 3 CEDU, in riferimento al divieto di essere soggetti a trattamenti inumani e degradanti.

Nel proseguimento della trattazione, sarà analizzata l'evoluzione che l'errore giudiziario ha subito, nel territorio comunitario, nell'ambito del processo di integrazione europea, sviscerando le sentenze più significative in materia.

Da tale copiosa giurisprudenza, soprattutto della Corte di Lussemburgo, sarà possibile tracciare una linea nella direzione del costante ampliamento della rilevanza dell'errore giudiziario, specialmente della sua riparazione e della tutela dei diritti individuali. Ciò anche in riferimento al fatto che tale giurisprudenza equipara le garanzie offerte dal diritto comunitario a quelle menzionate nell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Tra le fonti che si sono occupate dell'evoluzione nella trattazione degli istituti dell'ingiusta detenzione ed errore giudiziario spicca la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; al fine di allargare le maglie del diritto alla riparazione per la vittima, l'art. 5 CEDU è venuto in soccorso, disponendo il diritto alla libertà e alla sicurezza, garantendone un rispetto dei limiti alla restrizione della libertà personale sia in caso di arresto che di detenzione.

Nel confronto tra sistema nazionale e sovranazionale emergeranno delle importanti lacune e deficit di tutela, avendo lasciato la Convenzione europea, margini di discrezionalità eccessivi agli Stati firmatari, sorreggendosi, per la trattazione della materia, sulla propria regolazione interna.

Sempre nella prospettiva critica, verrà analizzata nel capitolo l'incoerenza tra legge nazionale e convenzionale nel compendio indiziario necessario ai fini dell'emissione delle misure cautelari.

Il secondo capitolo si chiuderà con un confronto tra Paesi europei, con specifico riferimento alla responsabilità civile dei giudici; per meglio dire, verrà analizzata e determinata l'incombenza della riparazione del danno commesso mediante l'attività giurisdizionale. Dai risultati ottenuti sarà possibile ricavare un disallineamento delle tutele previste tra i diversi Stati; questo potrebbe indicare la necessità, nel contesto delle iniziative da adottare nel settore della "politica della giustizia e degli

affari interni” dell’Unione europea, di armonizzare i criteri di indennizzo. L’obiettivo sarà quello di garantire una compensazione uniforme per ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione, in linea con la Convenzione europea. Quest’ultima prevede il diritto a una riparazione per le persone che hanno subito un arresto o una detenzione ingiusta (articolo 5, comma 5), ed è espressamente richiamata dall’articolo 6, comma 2 del Trattato sull’Unione europea.

Il terzo e ultimo capitolo analizzerà, più nello specifico, la disciplina italiana in materia di errore giudiziario e ingiusta detenzione, partendo dalla valutazione dei presupposti alla cui base la riparazione possa essere richiesta.

Analiticamente, l’istituto della riparazione dell’errore giudiziario in senso stretto, ossia conseguito a seguito di pronuncia giudiziale definitiva, è disciplinato dagli artt. 643-647 c.p.p.

Tale strumento è stato oggetto di grande attenzione, al centro di dibattiti e di modifiche; originariamente parametrato sul bisogno economico della vittima, con l’entrata in vigore della Costituzione, nell’art 24 comma 4, il legislatore nel determinare le modalità e le condizioni per la riparazione, elide del tutto la valutazione delle condizioni socio-economiche del soggetto leso.

D’altra parte, la riparazione per ingiusta detenzione, rimedio volto a compensare il pregiudizio patito per la limitazione della propria libertà personale, è disciplinato dagli artt. 314-315 c.p.p. Anche per questo istituto le evoluzioni non sono mancate, al fine di estendere l’ambito applicativo dello strumento e garantire una maggiore tutela dei diritti fondamentali, in ossequio alla disciplina sovranazionale.

La sezione continuerà con la disamina della revisione del processo, definito come mezzo di impugnazione straordinaria potendo intervenire, esclusivamente, laddove già si sia formata l’autorità di cosa giudicata, tale per cui non è possibile accedere ad uno dei mezzi di impugnazione ordinaria.

Lo strumento della riparazione, ex art. 643 c.p.p., si affianca alla prevenzione dell’errore, a tutela del soggetto operante nel contesto processuale.

Difatti, tale meccanismo è preordinato ad attenuare le conseguenze dannose che l’ingiusta detenzione ovvero l’errore giudiziario abbiano cagionato, qualificandosi alla stregua di un vero e proprio diritto soggettivo in capo alla vittima.

Verranno, dunque, sviscerate le fasi essenziali di cui si compone la riparazione, indifferentemente che si tratti di ingiusta detenzione o errore giudiziario, partendo dall'accertamento dell'errore, passando per la raccolta di prova, presentazione della domanda con connessa valutazione della stessa, per poi giungere, in caso di esito positivo, all'erogazione del risarcimento per il pregiudizio patito.

Indefettibile, nel trattare della riparazione da ingiusta detenzione ed errore giudiziario, è la valutazione e la presentazione dei più importanti casi giudiziari, vicende che hanno profondamente modificato il sistema giudiziario italiano sia a livello sostanzialistico che processualistico.

Dopo un *excursus* giurisprudenziale doveroso, infine, si passerà alla descrizione del caso Zuncheddu, in assoluto uno dei più gravi casi di errore giudiziario in Italia. Nel lontano 1991 vi fu un triplice omicidio che sconvolse non solo la Sardegna, ma anche l'intero Paese; tale accadimento portò un innocente a trascorrere trentatré anni della sua vita in carcere, potendo riacquisire la libertà dopo battaglie legali che portarono ad un decadimento fisico e psicologico non indifferente su Zuncheddu, il quale oggi richiede a gran voce, e con suo evidente diritto, una riparazione da parte dello Stato per la responsabilità che i magistrati hanno avuto nella vicenda, avendolo condannato ingiustamente, anni prima, all'ergastolo.

Verrà analizzata dettagliatamente la vicenda dell'ex pastore sardo, dalla sua condanna, nel lontano 1991, fino alla sua assoluzione, nel 2024. Strumenti di riflessione nuovi sono stati forniti dal legale del signor Zuncheddu, Mauro Trogu, che nel 2016 prese in mano il caso portandolo al felice epilogo.

Nella parte finale del progetto di tesi, verrà riportata l'intervista da me condotta lo scorso marzo all'avvocato Trogu. In tal modo, verranno sviscerati elementi della vicenda a cui non avevo ricevuto risposta nelle mie ricerche di stesura.

L'intervista, infine, riprodotta integralmente nell'appendice, sarà intervallata da commenti e ricostruzioni storiografiche della vicenda.

CAPITOLO I

Errore giudiziario e ingiusta detenzione

1.1 Il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario: evoluzione storica e fondamento costituzionale

La riparazione per ingiusta detenzione è uno strumento di cui si avvale l'ordinamento penale italiano a vantaggio di quei soggetti che siano stati vittima di una ingiustificata limitazione della propria libertà personale, trovando soddisfazione in un risarcimento per chi, prima condannato, sia stato poi prosciolto in sede di revisione.

È un istituto che ha radici profondissime che affondano i primi passi durante l'Illuminismo ove veniva considerato giusto, una volta condannati innocenti mediante regolare processo prima e riconosciuti innocenti dopo, indennizzarli e restaurarli del pregiudizio subito².

In Italia nel 1786 entrò in vigore il codice di Toscana di Pietro Leopoldo che recepì il sistema della riparazione per ingiusta detenzione, a differenza di quanto avvenne nel 1889 nel codice Zanardelli.

Ad oggi, il sistema processuale penale nazionale predispone due vie nell'ottica di riparare, per quanto possibile, le conseguenze degli errori commessi dalla giustizia; la prima è rappresentata dalle disposizioni normative degli artt. 314-315 c.p.p., la seconda dagli articoli 643-647 c.p.p.

Tali delibere, riflettendo l'esigenza di riparazione non solo nelle ipotesi di errore giudiziario in senso stretto, ma anche nel caso di ingiusta detenzione, fissano due diverse categorie di detenzione illegittima.

Difatti secondo quanto disposto dall'articolo 314 c.p.p., il diritto ad una c.d. "equa riparazione", cioè ad un pagamento di una somma di denaro, ovvero, tenuto conto

² PESSINA, *"Elementi di diritto penale"*, Napoli, 1882, p.147

della situazione in cui versi l'avente diritto, ad una rendita vitalizia, piuttosto ad una accoglienza in un istituto a spese dello Stato, spetta:

1. A chi sia stato oggetto di ingiustizia sostanziale secondo il primo comma art. 314 c.p.p. Più nello specifico *«Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave [...]»*.
2. A chi sia stato oggetto di ingiustizia formale, come previsto dal secondo comma art. 314 c.p.p. *«Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273³ e 280⁴»*.
3. Le medesime disposizioni si applicano a chi sia stato oggetto di una pronuncia di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere, come menzionato nel terzo comma dell'art. 314 c.p.p.⁵

L'impianto normativo citato ammette anche delle eccezioni, essendo escluso il diritto alla riparazione nei casi in cui la custodia cautelare sia stata computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte

³ La disposizione dell'art 273 c.p.p., rubricata "Condizioni di applicabilità delle misure cautelari", è volta a salvaguardare la libertà personale di cui si ammettono limitazioni solo in casi eccezionali e in presenza di determinati requisiti. Più nello specifico, tale articolato si rivolge innanzitutto alla presenza del *fumus commissi delicti* per giustificare l'implicazione di una misura cautelare, indi per cui nessuno potrà esserne beneficiario in assenza dei gravi indizi di colpevolezza. Inoltre, saranno esenti da misure coloro che agiscono in presenza di una causa di giustificazione, di non punibilità, causa di estinzione del reato ovvero causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

⁴ La disposizione dell'art 280 c.p.p., rubricata "Condizioni di applicabilità delle misure coercitive", trova applicazione solo quando si procede per delitti per i quali sia prevista la pena dell'ergastolo e della reclusione superiore nel massimo a tre anni. Inoltre, la custodia cautelare in carcere è prevista solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia disposta la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti.

⁵ Articolo 314, comma 3, del Codice di procedura penale: «Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere».

anche in forza di altro titolo; inoltre quando con il provvedimento di archiviazione o sentenza sia stato affermato che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, stante l'avvenuta abrogazione⁶.

Nonostante il codice di rito abbia esteso le garanzie previste per le vittime di ingiusta detenzione e abbia fatto chiarezza sui diritti che spettano loro, nel tempo diversi interventi legislativi⁷ si sono susseguiti, così come diversi interventi giurisprudenziali sono emersi, modificando e adattando il testo normativo alle esigenze del presente.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo con la sentenza 310/1996, estendendo il diritto alla riparazione anche per chi abbia ingiustamente patito una detenzione per erroneo ordine di esecuzione. Successivamente, con sentenza 109/1999, la Corte ha dichiarato illegittimità nella disposizione ove non prevede in relazione al comma 1 dell'art. 314 c.p.p. il diritto alla riparazione anche in riferimento alle ipotesi di detenzione originata da arresto in flagranza o da fermo, nonché di estradizione passiva, arresto provvisorio o di applicazione provvisoria di misura cautelare a carico dell'estradando (in assenza delle condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione)⁸.

Per ciò che riguarda l'art. 315 c.p.p., questa disposizione normativa si occupa di analizzare il procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione,

⁶ Articolo 314, comma 4-5, del Codice di procedura penale: «4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.» 5. «Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima».

⁷ Legge 479 del 1999 che tratta delle modifiche alle disposizioni sul procedimento innanzi al tribunale competente anche per ciò che concerne la procedura di revisione; D.L. 211 del 2011 che ha disposto interventi urgenti per la tensione determinata dal sovraffollamento delle carceri e nella stabilizzazione del limite del tetto massimo.

⁸ Oltre a quelle già citate, sentenza n. 219 del 20 giugno 2008, Corte costituzionale, illegittimità art. 314 c.p.p. ove subordina l'erogazione dell'equa riparazione al proscioglimento nel merito delle imputazioni.

Sentenza n. 446 del 23 dicembre 1997, Corte costituzionale, in riferimento all'art. 315 c.p.p., stabilisce che il termine per la proposizione della domanda decorre dal momento di notifica del provvedimento di archiviazione.

stabilendo innanzitutto come la domanda di riparazione debba essere proposta, dall'avente diritto o a mezzo di un suo procuratore, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di condanna o proscioglimento sia divenuta irrevocabile, sentenza di non luogo a procedere sia divenuta inoppugnabile ovvero sia stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione. Inoltre, l'entità della riparazione non può eccedere euro 516.456,90⁹.

Breve cenno deve essere fatto sulla locuzione "*equa riparazione*" usata nell'art. 314 del Codice di procedura penale. Ci si è chiesti se tale riparazione dovesse essere intesa nel senso di risarcimento ovvero di indennità, usati spesso come sinonimi in maniera indebita.

Il concetto di risarcimento viene fatto risalire sia all'art. 1218¹⁰ del Codice civile che lo identifica come ristoro al comportamento scorretto tenuto da parte di un soggetto con riferimento all'inadempimento di una obbligazione contrattuale, sia all'art. 2043¹¹ del Codice civile intendendo la presenza di una responsabilità extracontrattuale per fatto illecito. In entrambi i casi la volontà del legislatore è tutelare il danno patrimoniale subito dalla vittima.

Diversamente, quando si parla di indennizzo non è presente la finalità sanzionatoria che nel risarcimento sussiste, trattandosi di un ristoro che viene corrisposto a seguito di un fatto lecito che sia in grado di cagionare un danno al soggetto. La volontà è di tutelare in ogni caso chi subisca un danno e ripartirne le conseguenze tra chi agisce e chi subisce.

Seppur lungo sia stato il percorso legislativo e giurisprudenziale seguito¹², oggi il nostro ordinamento riconosce la riparazione per ingiusta detenzione come una

⁹ Articolo 315 del Codice di procedura penale: «1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314. 2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere euro 516.456,90. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario».

¹⁰ Articolo 1218 del Codice civile: «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno».

¹¹ Articolo 2043 del Codice civile: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

¹² RIZZI, A., "*L'errore giudiziario nel processo penale: rimedi e modalità di riparazione*", Diritto.it, 7 giugno 2022, www.diritto.it: esplicito riferimento delle condizioni e modalità di riparazione di un

forma di indennità¹³, ciò dovuto al fatto che il soggetto giudizialmente riconosciuto come innocente, sottoposto a custodia cautelare, è limitato della propria libertà personale, scaturendone un obbligo di riparazione in capo allo Stato, indipendentemente dall'individuazione della responsabilità.

La seconda via richiamata dall'ordinamento processualistico penale italiano per garantire una tutela e protezione nei confronti di chi sia stato indebitamente oggetto di detenzione è rappresentata dalla riparazione dell'errore giudiziario in senso stretto, ossia di quello conseguito ad una pronuncia giudiziale definitiva, rappresentato dagli articoli 643-647 c.p.p.¹⁴

È proprio su questo aspetto che la configurazione dell'ingiusta detenzione e l'istituto dell'errore giudiziario si sono storicamente evoluti portando a dibattiti e visioni antagoniste. Inizialmente tali rimedi venivano concessi *ad personam*, per poi subire cambiamenti e rendere sempre più labili gli stringenti criteri che, originariamente, venivano adottati; già nella legislazione pre-unitaria, specie negli articoli 551 e 553 del codice di procedura penale del 1913, si poneva un richiamo a tali rimedi con una certa gravosità dei requisiti richiesti¹⁵; successivamente, nel codice di rito del 1930, le disposizioni di riferimento

errore giudiziario è fatto attraverso la Carta costituzionale, ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, il quale afferma che “*La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari*”.

¹³ “*Riparazione dell'errore giudiziario*”, Altalex, 11 novembre 2020, www.altalex.com: l'istituto della riparazione dell'errore giudiziario non è tecnicamente una forma di risarcimento ma di indennità, non seguendo ad un atto illecito. Tale diritto alla riparazione, però, è escluso quando lo stesso condannato abbia contribuito per dolo o colpa grave all'errata valutazione del giudice.

Le modalità di riparazione sono tre: pagamento di una somma di denaro, costituzione di una rendita vitalizia ovvero inserimento del danneggiato in un istituto a spese dello Stato.

¹⁴ Articolo 643 del Codice di procedura penale, rubricato “Riparazione dell'errore giudiziario”. Articolo 644 del Codice di procedura penale, rubricato “Riparazione in caso di morte”. Articolo 645 del Codice di procedura penale, rubricato “Domanda di riparazione”. Articolo 646 del Codice di procedura penale, rubricato “Procedimento e decisione”. Articolo 647 del Codice di procedura penale, rubricato “Risarcimento del danno e riparazione”.

¹⁵ Secondo artt. 551 e 553 c.p.p. del 1913, la riparazione pecuniaria si poteva avere solo in caso di assoluzione piena accertata in sede di revisione, in cui il soggetto avesse sofferto almeno 3 anni di restrizione della libertà personale e versi in evidente stato di bisogno.

rivolgenti al medesimo status erano rappresentate dagli articoli 571-574, in cui era necessario lo stato di bisogno per sé o per la famiglia, ma non i tre anni di detenzione essendo sufficienti tre mesi per poter proporre la domanda.

Da ciò è emerso come nelle precedenti versioni del codice di rito l'elemento centrale per il rimedio della riparazione fosse lo stato di bisogno dell'avente diritto¹⁶.

La vera evoluzione storica si compì con l'avvento della Costituzione italiana nel 1948 che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, esordì con il comma quarto dell'art. 24¹⁷. Seppur diverse volte sottovalutato, grazie a questa disposizione normativa, è stata spostata l'attenzione dal dato soggettivo dello stato di bisogno della vittima e delle sue condizioni socio-economiche, al dato oggettivo, imponendo al legislatore di determinare *«le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari»*. Importanti aggiustamenti furono disposti sull'istituto della riparazione per ingiusta detenzione in ragione delle epurazioni che si avviluppavano sul codice del 1930, sensibile agli afflussi fascisti; per tale ragione dall'entrata in vigore della Costituzione e, specialmente, dalle innovazioni sul fronte del diritto internazionale, il diritto all'equa riparazione entrò a pieno titolo tra i diritti dell'uomo, in particolare nell'articolo 5, comma 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per cui *«ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione»*.

L'evoluzione del pensiero di una nazione e l'ampliamento delle tutele previste per l'individuo, pretesero un adeguamento del diritto interno con convenzioni e accordi internazionali. Specialmente la legge 504 del 23 maggio 1960 si occupò

¹⁶ Secondo la dottrina maggioritaria, la vittima dell'errore vantava nei confronti dello Stato non un diritto soggettivo, bensì un interesse giuridicamente rilevante, essendo tenuto a sopportare gli abbagli dello Stato fin tanto non si verificasse quello che allora veniva definita la "tragica fatalità"; solo quando emergesse, accompagnata dallo stato di bisogno, sorgeva la responsabilità in capo allo Stato di farsi carico dell'onere risarcitorio.

¹⁷ Articolo 24 della Costituzione: «1. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 2. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 3. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione».

di modificare gli artt. 571-574 c.p.p.¹⁸ e di aggiungere una nuova disposizione con l'art. 574 bis c.p.p.

Tale intervento ha fatto sì che il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario da interesse giuridicamente rilevante diventasse un vero e proprio diritto soggettivo che l'ordinamento riconosce a chi sia stato assolto in sede di revisione, slegandosi del tutto dalla condizione soggettiva dell'avente diritto¹⁹. Nonostante ciò, la legge del 23 maggio 1960 presentava delle lacune, di cui la più rilevante era l'esclusione dell'indennizzo in caso di lesione non patrimoniale ovvero, più precisamente danni psicologici, fisici, patiti dalla vittima precedentemente l'assoluzione con formula piena; difatti le nuove disposizioni del codice di rito si occupavano solo della riparazione degli effetti dannosi della decisione definitiva riconosciuta errata (carcerazione, custodia cautelare).

¹⁸ La seguente legge prevedeva nell'art 1 la modifica delle disposizioni normative 571-574 c.p.p.: l'art. 571 c.p.p., intitolato "riparazione degli errori giudiziari", statuiva il diritto all'equa ripartizione commisurata alla durata dell'internamento di chi fosse stato assolto con sentenza di merito, senza aver dato concorso con dolo o colpa grave. La riparazione veniva attuata mediante pagamento in danaro ovvero con una rendita vitalizia, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto. L'art 572 c.p.p., intitolato "riparazione in caso di morte del prosciolti", statuiva il diritto alla riparazione ove la morte dell'avente diritto fosse intervenuta durante la procedura di revisione ovvero dopo la sentenza di assoluzione; tale indennizzo spetta al coniuge non legalmente separato ovvero ai discendenti ed ascendenti, ai fratelli e sorelle ed affini entro il primo grado, salvo che vi sia stata rinuncia da parte del prosciolti; in ogni caso la somma non potrà essere maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolti.

L'art 573 c.p.p., intitolato "domanda di riparazione pecuniaria", chiarisce aspetti prettamente formali, più in particolare, la domanda di riparazione doveva essere presentata per iscritto alla cancelleria del giudice competente a decidere, anche durante il corso del procedimento di revisione o successivamente, in ogni caso entro 18 mesi dalla sentenza di annullamento o passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione. Inoltre, la domanda doveva essere notificata al Ministero per il tesoro che poteva intervenire. Infine, l'art 574 c.p.p., intitolato "procedimento e decisione sulla domanda di riparazione", statuiva il giudice competente a decidere, il quale, potendo anche compiere indagini che ritiene opportune, inviava gli atti al pubblico ministero, poi depositati in cancelleria. Entro il termine di 20 giorni, le parti interessate, il Ministro per il tesoro, avevano la facoltà di prendere visione degli atti e di estrarne copia e di presentare memorie, istanze, documenti. La decisione poteva essere assoggettata al ricorso in cassazione da parte del pubblico ministero e degli interessati.

¹⁹ Per condizione soggettiva si intende la condizione economica ovvero stato di bisogno della vittima.

Pertanto, nel 1987 intervenne un referendum sulla responsabilità civile dei magistrati²⁰, in cui il legislatore si fece portavoce dell'esigenza di sensibilizzare l'uso di tale diritto, estendendolo ai casi di errore giudiziario; grazie agli artt. 314 e 315 c.p.p. si è fatto fronte a tale esigenza.

Sarà con il codice Vassalli che l'istituto prenderà piena forma: grazie all'attuazione dell'art. 2, direttiva n. 100, della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81, il legislatore del 1988 ha introdotto nel codice di rito penale la riparazione per ingiusta detenzione, distinta da quella riparazione per errore giudiziario. Da tempo, la necessità di dare concretezza all'art. 24, comma 4, della Costituzione anche a favore del soggetto che avesse subito una ingiusta carcerazione preventiva non era stata soddisfatta dalla legge n. 504/1960, continuando a trovare applicazione solo nel caso di condanna con sentenza irrevocabile, laddove fosse intervenuta successivamente la revisione del giudicato.

La legge 13 aprile 1988, n. 117, detta anche Legge Vassalli, sanzionando i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie come responsabilità civile dei magistrati, deve il proprio successo al referendum abrogativo del 1987, sorto sull'onda del disprezzo manifestato dall'arresto di Enzo Tortora²¹.

La disposizione, in particolare nell'art. 2, riconosce tale responsabilità a chiunque, appartenente alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciale, abbia procurato un danno ingiusto con dolo, colpa grave o diniego di giustizia, legittimando gli aventi diritto a poter intervenire con una azione legale di risarcimento per il danno subito contro lo Stato; a sua volta, nell'art. 7, lo stesso Stato è legittimato ad agire in rivalsa nei confronti del magistrato, entro un anno dal risarcimento.

Tornando all'articolo 24, ultimo comma, della Costituzione *«la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari»*; ebbene, la

²⁰ L'8 novembre del 1987 gli elettori italiani sono stati chiamati alle urne per esprimersi circa l'abrogazione di cinque disposizioni di legge di cui tre relative alla costruzione di impianti nucleari, una riguardante la commissione parlamentare inquirente e, l'ultima, sulla responsabilità civile dei magistrati. I risultati, pur attinenti a temi di natura istituzionale e tecnica di grande complessità, hanno dato esiti spesso aggrovigliati e di difficile lettura.

²¹ Il caso Enzo Tortora ha dato un importante spinta affinché, con il referendum del 1987, i magistrati potessero rispondere non già degli "errori giudiziari", quanto dei danni cagionati per negligenza, imperizia e leggerezza. Il referendum arrivò all'80% dei voti positivi, ma il Parlamento varò la legge Vassalli nel 1988 che ammetteva il risarcimento solo in casi eccezionali e a carico dello Stato.

Carta accorda a tutti i soggetti ingiustamente detenuti una tutela risarcitoria, la cui disciplina di merito è contenuta nella legge 89/2001.

La legge del 24 marzo 2001 n. 89, anche denominata “Legge Pinto”, è stata introdotta nell’ordinamento italiano per far fronte ad un fenomeno purtroppo molto comune: quello dell’eccessiva durata dei processi.

La disposizione normativa prevede un particolare procedimento che mutua dall’esperienza comunitaria, trovando la sua fonte nell’art. 6 CEDU²², ove il ricorso presentato dall’avente diritto, garantisce al Presidente della Corte d’Appello di decidere con decreto esecutivo motivato, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, eventualmente pagando la somma riconosciuta come riparazione.

Al termine di questo *excursus* storico, la disciplina della responsabilità civile dei magistrati, trattata dalla legge Vassalli, è stata oggetto di attenzione e modifica con la legge 27 febbraio 2015, n. 18, anche al fine di adeguare l’ordinamento nazionale con le indicazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La legge 18/2015 è diretta, in particolare, a dar seguito alla sentenza del 24 novembre del 2011, intervenuta successivamente il c.d. “caso Traghetti del Mediterraneo”, di nove anni antecedente.

In tale pronuncia, la Corte di Giustizia UE, fra i tanti obblighi di adeguamento dell’ordinamento italiano, tra cui l’obbligo di responsabilità degli Stati membri dell’Unione Europea in caso di violazione del diritto comunitario da parte di propri organi giurisdizionali di ultimo grado, ha analizzato due profili dell’art. 2 della Legge Vassalli come contrastanti con il diritto comunitario.

Innanzitutto, viene negato il diritto alla riparazione quando il danno derivi da interpretazioni di norme di diritto o da valutazioni di fatti e prove; il secondo

²² Articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: «*Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta [...]*». In ogni caso si ritiene “ragionevole” la durata del processo quando, considerando tutti i possibili gradi di giudizio, non ecceda 6 anni (considerando separatamente, il primo grado deve essere di durata massima di tre anni, il secondo grado di due, il giudizio in Cassazione di uno).

riguarda i casi diversi da quelli appena citati, per i quali sarebbero necessari, per la valutazione della responsabilità dei giudici, requisiti più stringenti di quelli di manifesta violazione del diritto vigente.

Tra gli aspetti di maggiore novità introdotti con la legge 18/2015, spicca la modifica all'art. 2 della legge Vassalli circa la responsabilità del magistrato per dolo o colpa grave; in primo luogo, viene estesa la risarcibilità del danno non patrimoniale anche al di fuori dei casi di privazione della libertà personale, essendo pur sempre il risultato di un atto compiuto dal magistrato con dolo ovvero colpa grave ovvero per diniego di giustizia.

Inoltre, la legge del 2015 delimita la clausola di salvaguardia prevista precedentemente che statuiva «*non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove*²³». Difatti, pur rimanendo fedeli alle ipotesi di irresponsabilità ove ci si limiti ad una mera attività di interpretazione e valutazione, la legge prevede la responsabilità dei magistrati ove agiscano, nello svolgimento di tali incarichi, con dolo, colpa grave ovvero violazione manifesta della legge o diritto comunitario.

Viene altresì soppresso il filtro di ammissibilità della domanda di risarcimento innanzi al Tribunale del distretto di Corte d'Appello, aumentando anche i termini da due a tre anni per la proposizione della domanda contro lo Stato da esercitare nei confronti del Presidente del Consiglio.

1.2 Evoluzione in Europa

Avendo analizzato l'evoluzione storica dell'istituto dell'ingiusta detenzione e degli errori giudiziari in Italia, risulta necessario, prima di proseguire per una analisi comparativa di come tali istituti si siano sviluppati e continuano ad evolvere nel resto d'Europa, partire dalla valutazione del calcolo della riparazione per ingiusta detenzione.

²³ Articolo 2, comma 2, Legge 13 aprile 1988, n. 117, Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

In Italia, a differenza di altri Paesi come in Austria, si parla di indennizzo e non di risarcimento, essendo determinato sulla base di calcoli precisi e di parametri di riferimento, con un tetto massimo da rispettare.

Più nello specifico, i criteri che la Corte d'Appello, nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza o il decreto di archiviazione, ha preso in considerazione sono tendenzialmente due: il criterio quantitativo tiene conto della durata della detenzione o custodia cautelare indebitamente sofferta, mentre il criterio qualitativo tiene presente la valutazione delle circostanze e danni patiti dalla vittima in ragione della privazione della libertà personale (come danni reputazionali a seguito di pubblicazione della notizia tramite media).

L'importo finale dell'indennizzo viene liquidato dal Ministero dell'Economia e Finanze attenendosi al limite massimo fissato ad euro 516.450,90²⁴.

Nonostante i tentativi di riforma²⁵, gli importi previsti a titolo di riparazione per ingiusta detenzione nell'ordinamento italiano superano di gran lunga quelli previsti in diversi paesi europei, primo tra tutti l'Austria.

A determinare l'importo della riparazione in questo Paese vi è un'apposita legge chiamata "Strafrechtlichen Entschädigungsgesetz"; questa fissa un tetto massimo e minimo nettamente più rigido del sistema nostrano, rispettivamente di 50 e 20 euro per ogni giorno di privazione della libertà personale. Viene inoltre stabilito un limite massimo a livello annuale, in cui per ogni 365 giorni di carcere vissuti da innocente, il Paese impone non più di 18 mila euro.

Nel tener conto dell'adeguatezza del ristoro messo a disposizione per la vittima, gli indici da prendere in considerazione sono variegati, partendo dalla

²⁴ Articolo 315, comma 2, del Codice di procedura penale.

²⁵ BERSELLI, F., "Berselli: "L'ingiusta detenzione va risarcita con almeno 2 milioni", Errorigiudiziari.com, 8 Aprile 2011, www.errorigiudiziari.com;

Non sono marcati tentativi di innalzare il tetto massimo della misura di indennizzo previsto per chi sia stato ingiustamente oggetto di custodia cautelare; questo è quanto stato sostenuto dal presidente della Commissione Giustizia del Senato, Filippo Berselli, che, presentando un apposito disegno di legge, intende modificare il comma 2 dell'art. 315 c.p.p. che ad oggi fissa il tetto massimo dell'indennizzo in poco più di 516 euro. L'obiettivo è di comprendere e soprattutto tentare di rimediare al gravissimo pregiudizio derivante dalla privazione della libertà, pubblico discredito e l'onta di un pregiudizio penale, con una misura che debba essere pari ad almeno 2 milioni di euro a favore di chi abbia subito un periodo di custodia cautelare in conseguenza di un'accusa per la quale sia poi intervenuto il proscioglimento.

durata della restrizione, piuttosto che dalle condizioni personali ovvero delle modificazioni arrecate a tali condizioni.

Il diritto all'indennizzo si prescrive in tre anni dal giorno in cui l'avente diritto sia venuto a conoscenza della possibilità di vantare la richiesta di riparazione; inoltre, similmente al sistema italiano, anche in Austria lo Stato ha la possibilità di rivalersi su coloro che si siano resi responsabili di tali errori giudiziari commessi volontariamente ovvero per colpa grave.

Un altro territorio che presenta assonanze e dissonanze con la penisola è il Belgio in cui viene statuito il diritto di ogni vittima di ingiusta detenzione per almeno 8 giorni consecutivi di potersi rivolgere ai tribunali ordinari, nelle forme previste dal Codice giudiziario, per poter avanzare richiesta di riparazione economica. Ove non fosse possibile rivolgersi a tali tribunali, l'avente diritto, ovvero in caso di morte i beneficiari del *de cuius*, può rivolgersi al Ministero della Giustizia che decide entro sei mesi; in caso di mancata pronuncia del Ministero ovvero in caso di rifiuto dell'indennizzo o di numero di giorni necessari, l'interessato può rimettersi ad una apposita Commissione le cui decisioni non sono soggette a ricorso.

Come ormai introdotto anche in Italia con la legge Vassalli, oltre ai danni materiali che vengono risarciti in base alle prove presentate dal richiedente, anche in Belgio si arriva alla riparazione per danni morali, oscillando dai 25 ai 100 euro al giorno.

Dai dati forniti negli ultimi anni, sembrerebbe che il Paese stia vivendo una fase di ribasso dei ricorsi per ingiusta detenzione, come si è verificato dal 2009 al 2013 sono state risarcite 273 persone²⁶, ricoprendo anche danni morali e non patrimoniali.

In Finlandia l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione è stato introdotto ancor prima che in Italia negli Anni 70; secondo la legge chiunque patisca una limitazione della libertà personale superiore alle 24 ore può essere

²⁶ Il confronto con l'Italia risulta quasi inevitabile vivendo due situazioni che procedono contrariamente: difatti la penisola dal 1992 al 2019 ha visto la soglia degli errori giudiziari salire a 28.800 persone per una spesa complessiva superiore a 820 milioni di euro. Ciò che preoccupa è l'aumento esponenziale dei casi, contrariamente a quanto avviene in Belgio ove si è passati da 85 cittadini indennizzati nel 2009 a 60 nel 2010 per scendere ancora fino a 35 nel 2013.

destinatario dell'indennizzo calcolato sulla media dei 100/200 euro al giorno²⁷, potendo aumentare in vista della durata della carcerazione, gravità delle accuse ed età del condannato²⁸.

Mediamente nei casi di errori giudiziari in Finlandia il periodo trascorso in carcere per gli autoctoni non è superiore alla settimana, mentre per gli stranieri può arrivare anche a sei mesi: difatti la polizia può arrestare chi non risulta in possesso di permesso di soggiorno e se ritiene probabile che lasciando il Paese la persona potrebbe sfuggire alle indagini e ad una possibile condanna.

In ogni caso l'avente diritto potrà beneficiare di tale riparazione ove:

- a. le indagini preliminari si sono concluse senza che sia stata avanzata alcuna accusa;
- b. l'accusa decade o si decide di non procedere;
- c. è stato dichiarato colpevole ma il crimine non prevedeva arresto o imprigionamento;
- d. non c'erano motivi legali per l'arresto o l'incarcerazione.

Negli ultimi anni il Paese sta vivendo un forte aumento del numero di vittime di errori giudiziari, tanto che nel 2017 lo stato ha versato circa 3 milioni di euro in indennizzi, numeri certamente più bassi di quelli italiani ma dovendo tener presente la ridotta dimensione geografica del Paese nordico.

Per poter comprendere ed in parte giustificare questa quadruplicazione dei dati giudiziari, il responsabile degli affari legali del Ministero del tesoro finlandese, Pekka Syrjänen, ha addotto la responsabilità dei tribunali ordinari a comminare

²⁷ Deliberazione 16 settembre 2021, n. 15/2021/G, Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, *“Equa riparazione per ingiusta detenzione ed errori giudiziari”*, p.21.

²⁸ *Ibidem*, Il risarcimento non è concesso ove la limitazione della libertà sia stata inferiore alle 24 ore; si può avere diritto alla riparazione per ingiusta detenzione:

- (a) Per le spese derivanti dal danno patito per ingiusta detenzione
- (b) Per perdita di reddito o mantenimento
- (c) Per sofferenza o danno morale
- (d) Per risarcire le spese sostenute dalla vittima per poter avanzare richiesta di indennizzo

condanne e reclusioni sempre più lunghe legandoli a reati più seri di quelli effettivi²⁹.

In Francia competenti a verificare casi di errore giudiziario sono le Corti d'appello che emanano un provvedimento motivato liquidando il danno morale e materiale: per il primo si tiene in considerazione l'età della vittima, le sofferenze patite dall'allontanamento al proprio nucleo familiare, lo shock di essere privato della propria libertà personale e così via. Tenzionalmente non viene ricompensato il danno d'immagine o di reputazione subito anche se gli articoli di stampa si riferiscono all'arresto, alla detenzione e all'incarcerazione del ricorrente. Per il pregiudizio materiale, invece, si tengono in considerazione le spese sostenute dai famigliari per far visita al detenuto in carcere, le perdite di chances in ambito lavorativo, la perdita di occupazione, le spese legali.

Le decisioni della Corte d'appello possono essere impugnate innanzi alla Commissione nazionale per il risarcimento dei detenuti presso la Corte di cassazione dall'agente giudiziario del Tesoro o dal pubblico ministero. Vi è anche una commissione per il monitoraggio della custodia cautelare³⁰ richiedente qualunque documento o atto utile per svolgere i propri accertamenti ovvero visite e audizioni.

Inoltre, non essendo presenti in Francia criteri di determinazione dell'importo giornaliero, la Corte d'appello di Aix-en-Provence ha emanato diverse decisioni che analizzano le modalità e la quantificazione dell'importo sulla base delle tipologie di danno³¹.

Stando ai dati che vengono ufficialmente forniti dalle autorità pubbliche francesi, le situazioni di ingiuste detenzioni sono assai rare (i casi ufficiali di

²⁹ “*Ingiusta detenzione, in Finlandia +400% negli ultimi 10 anni*”, Errorigiudiziari.com, 14 maggio 2018, www.errorigiudiziari.com

³⁰ Tale commissione viene nominata ed affiancata dal Ministero della giustizia

³¹ Decisione n. 2020/58: analizza la detenzione dal 27 gennaio al 27 febbraio 2020 (pari a 32 giorni), respinta la richiesta di danno materiale e liquidato il danno morale per 4.500 euro. L'importo medio giornaliero risulta di 140,62 euro.

Decisione n. 2020/38: analizza la detenzione di sette mesi (circa 210 giorni), liquidato il danno materiale per 12.070 euro, liquidato il danno morale per 14.000 euro. Le fattispecie di danno ammontano a 26.070 euro, ossia 124,14 euro al giorno.

Decisione n. 2020/44: analizza la detenzione dal 2 giugno 2016 al 22 maggio 2017, respinta la richiesta di danno materiale, liquidato il danno morale per 22.000 euro. L'importo medio giornaliero è di 61,97 euro.

errori giudiziari dal Dopoguerra ad oggi sono solo 11³²³³). La realtà, però, risulta ben diversa; ciò è quanto sostenuto da un avvocato penalista francese, Sylvain Cromier, che nel 2013 ha fondato “Innocence Project”³⁴.

Le ipotesi di ingiusta detenzione in Germania non hanno invece trovato un terreno fertile a livello normativo; oggetto di risarcimento è il danno alla proprietà, corrisposto solo se il danno supera l’importo di 25 euro. Ove non presente la proprietà, il risarcimento ammonta a 75 euro per ogni giorno di privazione della libertà personale, e non viene corrisposto nessun indennizzo ove i danni si sarebbero verificati anche senza provvedimento penale.

Parallelismo con l’Italia si ravvisa nella responsabilità indiretta dei magistrati nei due ordinamenti: in Italia la legge n. 18/2015 ha escluso la possibilità per il danneggiato dalla sentenza di adire in giudizio il magistrato ma potrà citare solo la Presidenza del Consiglio; così avviene anche in Germania ove la legge fondamentale³⁵ statuisce che se il giudice viola i doveri inerenti alle sue funzioni, ad essere responsabile è solo lo Stato. L’obbligo di risarcimento scatta quando il magistrato abbia agito con dolo o colpa grave emanando i provvedimenti³⁶, non ove agisca in ritardo o con rifiuto nello svolgimento delle proprie funzioni essendo coperto da immunità.

³² CROMIER, S., “*Errori giudiziari? In Francia li affrontiamo così*”, Errorigiudiziari.com, 25 maggio 2018, www.errorigiudiziari.com

³³ LEFRANC, S., “La justice de l’après-conflit politique: justice pour les victimes, justice sans tiers?”, in *Negoziari* 2015/2 (n.24): fino al dopoguerra la giustizia penale francese non si occupava delle vittime, bensì dei delinquenti, sottoposti al diritto comune di una società rappresentata dal suo Stato. Le vittime potevano figurare come testimoni, altrimenti tacevano. Solo con i periodi del dopoguerra, utilizzati come banco di prova per la “giustizia delle vittime”, si è concesso loro maggior risalto. Le commissioni per la verità sono invitate a dare conto delle sofferenze patite dalle vittime e vengono inserite nei rapporti che le commissioni redigono sul periodo delle violenze, destinando loro riparazioni simboliche e materiali.

³⁴ Tale progetto è sorto nel 1992 negli Stati Uniti inizialmente con due obiettivi principali: liberare le persone erroneamente detenute mediante ricorso al test del DNA e, in secondo luogo, riformare il sistema penale per evitare le ripetizioni di errori. È un sistema che ha rimesso in libertà moltissimi innocenti specialmente nelle fasce dei giovani e giovanissimi. Innocence Project dedica il proprio impegno alla ricerca delle cause da cui scaturiscono casi di errori giudiziari, non essendo un fenomeno eccezionale ma trovando la propria radice in difetti sistemici.

³⁵ Legge fondamentale per la Repubblica federale germanica del 23 maggio 1949.

³⁶ Provvedimenti sottoposti alla responsabilità civile dei magistrati in Germania sono le sentenze e anche provvedimenti che condannano al pagamento spese processuali o provvedimenti cautelari; diversamente sono esclusi gli atti processuali di carattere provvisorio come i mandati d’arresto, gli ordini di perquisizione.

Nei Paesi Bassi l'ingiusta detenzione viene regolata dal codice di procedura penale, stabilendo l'ammissibilità al rimborso solo quando il soggetto sia destinatario di un'assoluzione piena e sussistono le "ragioni di equità" per il risarcimento; assume rilevanza anche l'atteggiamento del condannato, specie quando il silenzio o le dichiarazioni incomplete, avendo contribuito alla sua prolungata detenzione, non permettano l'erogazione di indennizzo. La riparazione avviene entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile e possono procedere anche gli eredi in caso di morte della vittima³⁷. Il risarcimento consiste in importi fissi giornalieri, secondo il luogo dove è avvenuta la detenzione:

- presso l'ufficio di Polizia, 130,00 euro;
- presso una casa circondariale, 100,00 euro;
- presso una casa circondariale in regime di restrizione severa, 130,00 euro;
- presso un carcere di massima sicurezza, 130,00 euro³⁸.

Tuttavia, in casi eccezionali il giudice può concedere un risarcimento maggiore. Inoltre, in Olanda i costi per le ipotesi di ingiusta detenzione stanno crescendo a dismisura, risultando un paese in controcorrente rispetto all'Unione Europea e alla Corte EDU.

Nel Regno Unito la riparazione per errori giudiziari è prevista tra un limite massimo di 1.000.000 sterline per detenuti di almeno 10 anni e un limite massimo di 500.000 sterline in tutti gli altri casi; ciò viene concesso solo quando le vittime siano state effettivamente condannate e successivamente assolte, non anche quando siano stati ingiustamente tenuti in custodia cautelare, per il quale l'ordinamento non prevede alcun tipo di indennizzo.

Grande passo avanti è stato compiuto nel 2017 ove un gruppo di parlamentari britannici, appartenenti a diversi schieramenti, ha dato vita al c.d. "*Gruppo interparlamentare sugli errori giudiziari in Gran Bretagna* (APPG, All Party Parliamentary Group on Miscarriages of Justice)", che si occupa di limitare le

³⁷ Stessa procedura anche ove il procedimento si concluda senza una condanna o con una condanna sulla base di un reato per il quale non sia prevista la carcerazione preventiva, in caso di spese sostenute, ovvero per assenze dovute a causa del procedimento così come costi dell'assistenza legale.

³⁸ Cfr. nota n. 24

ipotesi di errori giudiziari in Gran Bretagna e intervenire favorevolmente nei confronti delle vittime³⁹.

Infine, nell'analisi delle ipotesi di ingiusta detenzione in Europa, spicca il sistema spagnolo, che ha trovato il suo appiglio normativo nella Costituzione⁴⁰. Difatti, il precetto costituzionale riconosce la responsabilità patrimoniale erariale in due ipotesi specifiche (errore giudiziario in senso stretto e cattiva amministrazione della giustizia), rinviando alla Ley Organica del Poder Judicial del 1985 la determinazione della terza via di responsabilità: la "*prisión provisional injusta*" (carcerazione preventiva ingiusta)⁴¹. In questo ultimo caso il danno deve essere effettivo, economicamente apprezzabile e individuabile in capo ad una persona.⁴²

In conclusione, dai riscontri valutati, l'evidente disallineamento delle tutele sussistente tra i diversi Paesi europei ha portato a progettare, nel settore della "Politica della giustizia e degli affari interni" dell'Unione europea, un tentativo di armonizzazione dei criteri di erogazione e calcolo dell'indennizzo previsto per tutti coloro che siano stati vittime di errori giudiziari e di responsabilità dei magistrati.

³⁹ Sulla possibile attuazione in Italia, la realizzabilità del progetto viene messo in dubbio dal clima di conflitto che nel Parlamento italiano viene percepito così come la considerazione di divenire uno strumento per fini politici, pur essendo presenti molti uomini politici sensibili al tema.

⁴⁰ Articolo 121 della Costituzione spagnola: «*I danni causati per errori giudiziari, così come quelli che siano conseguenza del funzionamento anormale dell'Amministrazione della Giustizia, daranno diritto a un indennizzo a carico dello Stato, conformemente alla legge.*».

⁴¹ Articolo 296 della Ley Organica del Poder Judicial, n. 6 del 1° luglio 1985: «1. I danni e le perdite cagionati dai giudici e dai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni daranno luogo, se del caso, alla responsabilità dello Stato per errore giudiziario o per funzionamento anormale dell'Amministrazione della Giustizia senza, in ogni caso, che le parti lese possano rivolgersi direttamente contro di loro. 2. Se i danni derivano da dolo o colpa grave del giudice o del magistrato, l'Amministrazione Generale dello Stato, una volta pagato il risarcimento alla persona lesa, può esigere, per via amministrativa mediante il procedimento legalmente stabilito, dal giudice o magistrato competente il rimborso di quanto pagato, ferma restando la responsabilità disciplinare in cui potrà incorrere, secondo quanto previsto dalla presente legge. La frode o la colpa grave del giudice o del magistrato possono essere riconosciute con sentenza o delibera emessa dal Consiglio Generale della Magistratura secondo la procedura da questo determinata. Per far valere tale responsabilità si prenderanno in considerazione, tra gli altri, i seguenti criteri: il risultato dannoso prodotto e l'esistenza o meno di intenzionalità

⁴² In Spagna, inoltre, l'indennizzo per ingiusta detenzione è parametrato al danno subito come conseguenza della privazione della libertà personale, mentre in Italia non essendoci una riparazione del danno *stricto sensu* inteso, l'indennizzo è concesso all'interessato in virtù del principio solidaristico dello Stato nei confronti dell'ingiustamente ristretto.

Ingiusta detenzione in Europa: esempi di indennizzi	
PAESE	IMPORTO GIORNALIERO
Austria	Da 20 a 50 euro
Belgio	75 euro
Finlandia	Da 100 a 200 euro
Francia	Da 35 a 40 euro
Germania	75 euro
Paesi Bassi	Da 80 a 105 euro
Spagna	25 uro

1.2.1 Evoluzione del sistema di errore giudiziario negli Stati Uniti

Il sistema di riparazione per ingiusta detenzione negli Stati Uniti merita una valutazione autonoma, data la peculiarità e l'originalità di un Paese in cui ancora oggi non vi è uniformità nella tutela e indennizzo previsto per le vittime private temporaneamente della propria libertà personale. Come previsto nell'esperienza francese dal 2013, negli Stati Uniti dal 1992 ha avuto la nascita "Innocence Project", la cui proficua attività nordamericana ha portato a molte liberazioni e assoluzioni di vittime di errori giudiziari, disvelando la fallacia di alcune certezze del processo penale e soprattutto focalizzando l'attenzione sul corretto utilizzo di test DNA per l'affidabilità delle prove.

Spesso tali errori nascono dalla scorretta utilizzazione delle prove "tradizionali", quali la confessione e riconoscimento di persona; la stessa *wrongful conviction* nasce dalla erronea individuazione del colpevole da parte dei testimoni ovvero tramite confessioni false, una difesa tecnica inadeguata piuttosto che da condotte scorrette dell'accusa o della polizia giudiziaria. Inoltre, secondo Brandon Garrett, le problematiche legate all'individuazione dell'autore del crimine si ravvisano nell'utilizzo di tecniche suggestive e nella pressione imposta al testimone o al soggetto chiamato ad indicare il

colpevole⁴³; difatti, gli errori giudiziari hanno anche un background di origine socio-psicologico, come evidente nella c.d. “*tunnel vision* degli attori processuali” ovvero nella moltitudine di fallacie logiche che porta il sistema giudiziario a focalizzare l’attenzione su un determinato sospetto e dando rilevanza a tutte le prove acquisite sullo stesso, rigettando e allontanando completamente qualunque prova o dato che vada in senso inverso⁴⁴. Da ciò che, anche nell’ordinamento italiano, si è disposto un cambio di prospettiva, risultando necessaria la corroborazione degli elementi probatori raccolti e ricerca di elementi antitetici a questi.

Inoltre, in diverse conferenze tenute in Italia circa l’uso della prova scientifica nella prospettiva delle *wrongful convictions*⁴⁵, si è andati oltre il fenomeno dell’infallibilità delle risultanze scientifiche, fonte di errori giudiziari e limitazione di libertà personale in capo alle vittime, statuendo l’esigenza di verifica circa la validità ed affidabilità del metodo forense utilizzato; specie con riguardo alla *Dna evidence*, la somiglianza o differenza tra campioni raccolti perde totalmente di valore quando non corroborata dalla stima di accuratezza del metodo impiegato⁴⁶.

Approfondendo la questione delle condanne ingiuste, il professor Brandon Garrett, uno dei massimi esperti internazionali in materia di errori giudiziari, ha espresso il suo riserbo circa l’assenza di uniformazione negli Stati uniti di legislazioni ovvero di limiti risarcitori per vittime limitate della libertà personale. Difatti non tutti gli Stati che compongono il Paese prevedono indennizzi per gli errori ovvero coloro che si sono mossi in tal senso prevedono dei limiti minimi da rispettare ma non, a differenza di come avviene in Italia⁴⁷, di limiti massimi.

⁴³ PITTIRUTI, M., “*Le cause e i rimedi dell’errore giudiziario tra Europa e Stati Uniti*”, Diritto penale contemporaneo, 17 Novembre 2017, archiviodpc.dirittopenaleuomo.org

⁴⁴ *Ibidem*

⁴⁵ Con riguardo al fenomeno dell’errore giudiziario in Italia, si sta sviluppando un registro nazionale delle *wrongful convictions*, strumento utile per gli operatori di diritto al fine di identificare le cause degli errori giudiziari così da poterli prevenire.

⁴⁶ *Ibidem*

⁴⁷ Nel sistema italiano vi sono dei parametri precisi per il calcolo dell’indennizzo da versare a favore del ricorrente; una volta passata in giudicato la sentenza di assoluzione, si presenta richiesta di riparazione per ingiusta detenzione che potrà essere accolta o meno. Nel primo caso l’indennizzo

Solo 35 Stati su 50 prevedono un risarcimento per le vittime di errori giudiziari (in alcuni casi estremamente basso); ciascuno sceglie discrezionalmente un tetto di spesa per lo Stato con diverse regole per la liquidazioni, portando talvolta ad esiti paradossali: come avviene in Oklahoma ove l'indennizzo non può eccedere i 175 mila dollari complessivi, ovvero in Mississippi ove sono previsti 50 mila dollari l'anno con un tetto massimo di 500 mila dollari; anche in Louisiana dove chi viene assolto può essere riparato fino a 250 mila dollari ma in 10 rate annuali da 25 mila⁴⁸.

I restanti 15 stati statunitensi che ancora non hanno provveduto a munirsi di una specifica legge per la riparazione di ingiusta detenzione sono:

- Alaska
- Arkansas
- Arizona
- Delaware
- Georgia
- Idaho
- Kentucky
- New Mexico
- North Dakota
- Oregon
- Pennsylvania
- South Carolina
- South Dakota
- Rhode Island
- Wyoming

per un giorno di custodia cautelare in carcere ammonterebbe all'incirca a 235 euro, mentre un giorno in arresti domiciliari corrisponde all'incirca a 117 euro.

⁴⁸ “*Errori giudiziari, sui risarcimenti gli Usa fanno peggio di noi*”, Errorigiudiziari.com, fonte Innocence Project, AbcNews, 4 Agosto 2019, www.errorigiudiziari.com

1.3 I più importanti casi di errori giudiziari nella storia italiana ed europea

L'Italia negli ultimi decenni sta vivendo una rapida e preoccupante proliferazione di errori giudiziari con una spesa complessiva ingente per lo Stato. Il caso Zuncheddu è il più grande caso di ingiusta detenzione avuto nel Paese conclusosi solo recentemente dopo quasi 33 anni di carcere. Prima di lui il più eclatante tra gli errori giudiziari è stato rappresentato da Giuseppe Gullotta, in cella da innocente per 22 anni, accusato di duplice omicidio a danno di due carabinieri nella notte del 27 gennaio 1976. Solo nel 2012 la Corte d'appello di Reggio Calabria, dopo un lungo processo di revisione, ha revocato la condanna alla pena dell'ergastolo, emessa dalla Corte di assise di appello di Catania nel 1989, assolvendo con formula piena Gullotta⁴⁹.

1.3.1 Il caso Enzo Tortora

Enzo Tortora nasce a Genova nel 1928, famoso conduttore, autore televisivo, conduttore radiofonico, giornalista e politico italiano, deve soprattutto la sua fama per essere uno dei “padri fondatori” della televisione italiana e, sfortunatamente, per un caso che lo coinvolse e che prese il suo nome, il Caso Tortora, essendo stato ingiustamente coinvolto in un fenomeno di malagiustizia che per anni lo portarono a trascorrere in carcere le proprie giornate e ad ammalarsi fino alla sua assoluzione nel 1986 quando, prima la

⁴⁹ Sentenza n.10137/012 della Corte di appello di Reggio Calabria, del 13 Febbraio 2012, appello della sentenza della Corte di Assise di appello di Catania del 29 Novembre 1989: Oltre all'assoluzione per non aver commesso il fatto, nel 2012 fu ordinata l'immediata liberazione dell'imputato, con restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le spese processuali e di mantenimento in carcere, oltre al risarcimento dei danni a favore delle parti civili citate nel giudizio di revisione.

Corte d'appello di Napoli⁵⁰ e poi la Corte di cassazione⁵¹, confermarono l'errore giudiziario commesso.

La mattina del 17 giugno 1983 Tortora fu portato via dalla sua camera dell'hotel Plaza di Roma e dichiarato in arresto per traffico di droga e affiliazione alla Nco, Nuova Camorra Organizzata; da lì iniziò un calvario che si concluse tre anni dopo. Le prove principali su cui si fondava la sua incriminazione derivavano dalle testimonianze rese da due pentiti della camorra, Giovanni Pandico e Pasquale Barra. Il primo, a seguito di una strage compiuta negli uffici del Comune di Livieri, a Nola, era conosciuto alle cronache italiane per reati di tentato parricidio, avvelenamento alla madre e alla fidanzata quattordicenne; aveva fornito diversi nomi di associati all'organizzazione criminale tra cui spiccava quello di Tortora, definito come "camorrista ad honorem". Barra era conosciuto come un killer delle carceri avendo ucciso diversi detenuti, tra cui un boss della mafia milanese, e dopo essersi visto voltare le spalle dai suoi "superiori", venendogli addossata tutta la responsabilità dell'omicidio commesso, aveva deciso di collaborare con la giustizia; il nome del giornalista di "Portobello" viene rilevato dopo il diciottesimo interrogatorio, casualmente dopo aver letto i verbali del compagno Pandico.

Nonostante l'evidente contaminazione e affidabilità delle dichiarazioni, queste vengono considerate "prove regine" nel processo contro Tortora, insieme a quelle di una coppia definiti "testimoni a difesa degli inquirenti": Castellini e Margutti. Questi, a distanza di molti anni, avevano fatto il nome del giornalista, contestualizzandolo nel reato di traffico di stupefacenti, dichiarando di averlo visto con i loro occhi; testimonianza la cui veridicità verrà esclusa ma solo a distanza di tempo, essendo stato un racconto a cui i giornalisti avevano deciso di aggrapparsi.

Nel frattempo la salute di Tortora è cagionevole, dimagrito, soffre di depressione psichica e con forti dolori alla colonna vertebrale; alle prime

⁵⁰ Sentenza di assoluzione della Corte di appello di Napoli n. 10/372, emessa il 15 settembre 1986.

⁵¹ Sentenza della Corte di Cassazione, n. 10/377, emessa il 13 giugno 1987, conferma la sentenza delle Corte d'appello e rigetta il ricorso della Procura Generale di Napoli.

richieste dei suoi avvocati di libertà provvisoria, non potendo essere adeguatamente curato nell'infermeria del carcere di Bergamo, la risposta fu negativa, depositando una ordinanza in cui non solo i giudici rigettano l'istanza di libertà provvisoria ma anche quella di arresti domiciliari: *«Il presentatore non trarrebbe nessun miglioramento concreto nel trasferimento in un centro clinico. Permangono inoltre il pericolo per l'acquisizione delle prove e la pericolosità dell'imputato. Rimetterlo in libertà comprometterebbe le esigenze di tutela della collettività»*⁵².

Nonostante il previo diniego, sarà concessa la misura successivamente, dando la possibilità allo stesso Tortora di istaurare una carriera politica divenendo europarlamentare per il Partito Radicale di cui divenne anche presidente.

L'assoluzione definitiva arrivò il 15 settembre del 1986, morendo poco dopo la sua proclamata innocenza. Questo fu un caso che risentì moltissimo delle pressioni mediatiche in un clima di sospetti, illazioni e diffamazioni di cui gli stessi giudici si fecero portavoce. Nessuna azione nei confronti dei magistrati che indagarono e giudicarono sul Caso Tortora; nessun risarcimento agli eredi, lo Stato non seppe rispondere adeguatamente alla richiesta di un suo cittadino di fare giustizia in maniera certa e tempestiva, accertando responsabilità, torti e ragioni.

1.3.2 Il caso Terzi

Giovanni Terzi, il 13 ottobre 1998 da assessore all'urbanistica nel comune di Bresso, provincia di Milano divenne un detenuto con l'accusa di essersi appropriato di una tangente di 250 milioni di lire; per 75 giorni fu limitato della libertà personale, costretto in stato di carcerazione preventiva e in isolamento. La lucida analisi che viene proposta dallo stesso uomo di spettacolo, oggi, si manifesta in una sferzante critica nei confronti della magistratura, più nello specifico nei confronti del pubblico ministero, visto

⁵² Da *Il legno Storto Giovedì*, "Tortora, una colonna infame", 12 giugno 2003, <https://www.art643.org/I-Casi/ID/39/categoryId/2/Il-caso-Tortora>

come figura che si avvale di tutti gli strumenti a propria disposizione per far perdere anche l'ultimo briciolo di dignità all'accusato, come "professionisti della distruzione sociale e psicologica dell'imputato"⁵³.

L'assoluzione definitiva è intervenuta in secondo grado, in appello nel 2006, ben otto anni dopo la carcerazione preventiva. Lo stesso Terzi raccontò, anni dopo, che uno dei segreti che lo fecero resistere in quell'ambiente tetro e cupo chiamato carcere fu quello di dotarsi di una dimensione quanto più normale possibile della sua giornata.

Dalla mattina fino all'ora di cena trascorreva il tempo a leggere e rileggere le carte con cui era stata disposta la sua carcerazione, tentando di costruirsi una adeguata difesa.

Nonostante ciò, però, il ricordo dell'istituto penitenziario non appare del tutto offuscato dall'esperienza terribile trascorsa; lo considera come un luogo di recupero e di espiatione, in cui il senso di umanità è ancora molto forte e vivo.

1.3.3 Il caso Sabani

Luigi Sabani, detto Gigi, fu un importante imitatore e conduttore televisivo, coinvolto nell'estate del 1996 in uno scandalo con l'amico e collega Valerio Merola, che lo portò a 13 giorni di arresti domiciliari e che lo condurranno alla morte per il gravoso carico che, nonostante l'assoluzione piena, tale condanna cagionò.

Sabani era accusato di induzione alla prostituzione e coinvolto nell'organizzazione di provini a luci rosse e ricatti sessuali. Nonostante trascorra agli arresti domiciliari poco tempo, otterrà un risarcimento di 24 milioni di lire per false accuse e ingiusta detenzione.

In una famosa intervista rilasciata dopo la sua assoluzione dirà, sentendo il peso di quell'accusa che graverà sulla sua esistenza: *«Il giudice no, non paga. Anche se sbaglia in modo grave, non paga. Eppure, dietro un suo errore può esserci*

⁵³ BETTAGLIO, R., "Il caso Terzi", Associazione nazionale vittime errori giudiziari, 12 agosto 2006, www.art643.org

una vita spezzata. Gli errori dei giudici possono provocare amarezze infinite, segnare un'esistenza per sempre. Per cacciare me, se non faccio ridere, basta premere un telecomando. E si tratta di cose effimere»⁵⁴.

1.3.4 Il caso Giannoni

Uno dei casi più conosciuti in Italia di ingiusta detenzione ha visto come protagonista Roberto Giannoni, banchiere che il 10 giugno del 1992 fu accusato di differenti capi di imputazione, tra cui spiccavano traffico d'armi, traffico di stupefacenti, usura, associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione e riciclaggio.

Alla base della carcerazione preventiva del banchiere vi erano le dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia per i quali era stato consigliato di riferire quanti più nomi di correi possibili per accedere ad una pena più mite; essendo clienti della banca presso la quale lavorava la vittima, tra i tanti nominativi comparve quello di Roberto Giannoni.

In una lettera di quest'ultimo viene percepito e fatto trasparire tutto il terrore, la paura e lo sgomento dell'uomo, che dopo un breve periodo, fu trasferito al regime del 41 bis, il c.d. "*carcere duro*", condizione restrittiva di detenzione prevista per autori di gravi reati specie di stampo mafioso. I colloqui con i genitori erano ridotti ad un paio al mese, la biancheria era ridotta al minimo essenziale, i pantaloni dovevano essere rigorosamente senza cintura, due ore d'aria al giorno senza la possibilità di partecipare alla messa giornaliera: per questo motivo, anche per trovare un conforto nella fede, Giannoni si avvicinò al cappellano interno al carcere⁵⁵.

Dopo un anno arrivò il momento della scarcerazione per la scadenza dei termini ma probabilmente quello fu il momento più difficile per il banchiere, chiamato a confrontarsi con un mondo che non riconosceva più come proprio, un mondo

⁵⁴ LANZA, C., "*Il caso Sabani*", Il Giornale, Associazione nazionale vittime errori giudiziari, 11 maggio 2001, www.art643.org

⁵⁵ GIANNONI, R., "*Il caso Giannoni*", Associazione nazionale vittime errori giudiziari, febbraio 2003, www.art643.org

che lo aveva privato dei genitori, morti per l'angoscia e la paura che li aveva attanagliati durante la carcerazione del figlio. Solo nel 1998 ci fu la sentenza di assoluzione, con una riparazione per ingiusta detenzione di 200 milioni di lire; nonostante ciò, Giannoni non abbandonò mai il carcere, lavorando come volontario per la San Vincenzo de' Paoli⁵⁶, per restituire l'affetto e la vicinanza a coloro che, probabilmente, stanno vivendo la sua stessa situazione.

1.3.5 Casi in Europa e Stati Uniti

Anche in Europa i casi di ingiusta detenzione non sono mancati: tra chi è finito in carcere per una scorretta interpretazione di intercettazioni, chi tramite trame complicate voleva spostare l'attenzione su altri, c'è anche chi è stato arrestato nonostante al momento del reato non fosse presente in Italia ma all'estero. Questo è quanto accaduto a Nikola Kastratovic, giovane di origine serba che la notte del 3 gennaio 2013 per un errore di persona, fu identificato come colui che aveva acceduto ad una villa a Gazzolo d'Arcole, in provincia di Verona, rubando vari oggetti di lusso. Il giovane quella notte si trovava nel suo Paese d'origine a festeggiare il Capodanno con amici, ma da un piccolo errore fu costretto a trascorrere 365 giorni in stato di detenzione. Cagionevole di salute, sofferente per le condizioni dei genitori, dopo 12 anni di calvario Kastratovic chiederà un risarcimento *“anche se la mia salute e quella della mia famiglia non possono essere compensate da nessuna somma di denaro”⁵⁷*.

Un caso che ha sconvolto di Stati Uniti si è avuto nel 1982, quando una giovane donna denunciò un caso di stupro subito da uno sconosciuto i cui soli elementi identificativi era il colore della pelle e la dichiarazione resa all'aggressore di vivere con una donna bianca.

⁵⁶ ARCIDIACONO, E., *“Vivere tra i mafiosi mi ha salvato la vita”*, intervista a Roberto Giannoni, Famiglia Cristiana, 14 marzo 2017, www.famigliacristiana.it

⁵⁷ IMPERIALI, A. Il Giornale, *“E' lui il rapinatore, ma era all'estero. Si fa 12 anni di carcere per errore”*, Milano, 21 febbraio 2023, intervista di Nikola Kastratovic a *“il corriere del Veneto”*, <https://www.ilgiornale.it/>

Fin da subito fu identificato come colpevole Marvin Lamont Anderson, che diventò la novantanovesima persona negli USA ad essere scagionata sulla base del test del DNA dopo la condanna. Inizialmente la Corte si pronunciò fissando la pena a 210 anni di carcere per l'uomo: la sua identificazione era scaturita dal poliziotto che aveva preso in carico il caso, che stava cercando di rintracciare il colpevole e, dopo aver mostrato diverse fotografie alla vittima, questa aveva identificato in Anderson il suo aggressore.

Nonostante testimonianze a suo favore infruttuose, nel 2001 l'uomo decise di rivolgersi all'Innocence Project⁵⁸ al fine di accedere al test del DNA per allontanare qualunque accusa nei suoi confronti: difatti, i risultati escludono ogni responsabilità in capo all'uomo identificando come colpevoli due detenuti. Solo nell'agosto del 2002 fu concessa la piena grazia ad Anderson dopo aver trascorso ben 15 anni in prigione e 4 anni in stato di libertà condizionale.

Ad oggi è membro del consiglio di amministrazione dell'Innocence Project e il suo sogno di diventare pompiere si è realizzato, gestendo un gruppo di 30 persone.

In conclusione, se Zuncheddu in Italia rappresenta uno dei più gravi casi di errore giudiziario mai commesso con quasi 33 anni di ingiusta detenzione, il più sconvolgente e, probabilmente, più duraturo caso di errore giudiziario negli Stati Uniti è rappresentato dal californiano Craig Coley, accusato e condannato dal 1978 di aver stuprato e strangolato a morte la sua ex fidanzata, Rhonda Wicht, e il figlio di 4 anni. Le prove su cui si basava la sua condanna era la testimonianza di una vicina di casa che dichiarò di aver visto un uomo fuggire velocemente a bordo di un truck che apparteneva a Coley, inoltre non vi erano segni di forzatura, difatti lo stesso ancora aveva le chiavi della casa in cui la ex fidanzata viveva.

Solo dopo 35 anni di detenzione, un detective nel 2015 prese a cuore il caso e con diverse analisi forensi riuscì a dimostrare l'inconcludenza delle indagini precedentemente svolte; fu con il test del DNA, che Coley riuscì, dopo quasi

⁵⁸ Cfr. par. 1.2.2

40 anni di limitazione della libertà personale, ad essere scagionato da ogni accusa e a tornare in libertà.

Molte voci si sollevarono a sostegno della vittima, tra cui il “*California Victim Compensation Board*” che votò all’unanimità al fine di garantire una riparazione per l’ingiusta detenzione subita pari a 21 milioni di dollari: si tratta del risarcimento più elevato mai concesso in California per una vittima di errori giudiziari⁵⁹.

1.4 I costi dell’ingiustizia

Accanto all’analisi di quelli che sono stati i casi di ingiusta detenzione ed errori giudiziari più eclatanti a livello nazionale ed estero, l’interrogativo che necessariamente bisogna porsi è: che costo hanno gli errori giudiziari?

Domanda a cui la Corte dei conti ha tentato di fornire risposta con la Relazione della Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – “Equa riparazione per ingiusta detenzione ed errori giudiziari”, Deliberazione del 16 settembre 2021, n. 15/2021/G.

Anzitutto, l’ingiustizia in senso lato intesa porta con sé il peso del costo umano visto come fardello, come privazione della libertà personale di chi indebitamente sia stato accusato ovvero condannato per reati non commessi⁶⁰. D’altra parte, il costo dell’ingiustizia ingloba anche il costo sociale giacché la condanna di un innocente non fa che alimentare le vulnerabilità di un sistema

⁵⁹ “*Il più clamoroso errore giudiziario in California*”, Los Angeles Times, ripreso da [errorigiudiziari.com](https://www.errorigiudiziari.com), 18 febbraio 2018, <https://www.errorigiudiziari.com/craig-coley-errori-giudiziari-usa/>

⁶⁰ Unione delle Camere Penali, Osservatorio sull’errore giudiziario, 25 febbraio 2023- L’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) ha approfondito il tema della sofferenza psicologica provata dalle vittime di ingiusta detenzione ed errori giudiziari, nell’esigenza di mantenere viva l’attenzione su un fenomeno di estrema rilevanza; sono persone che hanno perso tutto, che a distanza di anni si trovano a riprendere in mano la loro vita, in cui lo Stato dovrebbe tentare di attuare tutti gli strumenti possibili per limitare errori giudiziari anche se la realtà appare ben diversa. Come emerge dal monitoraggio effettuato dall’Ispettorato generale del Ministero della giustizia molte sono ancora le richieste di riparazione per ingiusta detenzione subita.

penalistico che non riesca a identificare i propri colpevoli⁶¹. Infine, le inevitabili ricadute economiche che sorgono da danni cagionati dalla mala amministrazione della giustizia. Proprio sulla base di questa crescente spesa che incombe sullo Stato, la Corte dei conti è intervenuta analizzando nel dettaglio le cause e le prospettive di riforma; la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha avviato un'indagine in ordine ai costi sostenuti dallo Stato negli ultimi anni sia in funzione riparativa che in funzione risarcitoria per la responsabilità civile dei magistrati. Questi due strumenti non sono cumulabili tra loro ma sono alternativi in forza del divieto di indebito arricchimento della vittima dell'errore giudiziario e dell'impossibilità dello Stato di ripetere al terzo debitore quanto da questi già versato⁶². La vittima ha la discrezionalità circa la possibilità di rivolgersi direttamente allo Stato con un'azione riparatoria (lo Stato potrà far valere successivamente un'azione di rivalsa nei confronti del magistrato resosi responsabile), ovvero proporre azione in sede civile, ex art 2043 c.c., per risarcimento nei confronti del responsabile dell'ingiusta detenzione.

Al fine di analizzare nel dettaglio quanto le ipotesi di errori giudiziari incidono sulle finanze erariali, è necessario porre un cenno al fondamento normativo, distinguendo le ipotesi di ingiusta detenzione da quelle di errore giudiziario. In particolare, l'art. 24, ultimo comma, Costituzione prevede che la legge determini *“le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”*, ammettendo la fallibilità dello Stato e disponendo la tutela della vittima mediante indennizzo. Oltre al fondamento costituzionale, a livello sovranazionale la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali esprime nell'art. 5, comma 5, il diritto

⁶¹ LUPÁRIA, L., *“Cultura della prova ed errore giudiziario: il processo penale in discussione”*, in L. Lupária, L. Marafioti, G. Paolozzi (a cura di), *Errori giudiziari e background processuale*, Giappichelli, Torino, 2017, XI, definisce l'errore giudiziario «il rovescio oscuro del fenomeno processuale, la bancarotta dell'accertamento, la radicale eterogenesi delle finalità assegnate alle nostre aule di giustizia» e, allo stesso tempo, «un cruciale pungolo per il progressivo miglioramento degli istituti processuali e del diritto probatorio»

⁶² PERUGIA, D., *“L'errore giudiziario tra riparazione e risarcimento, le ricadute sullo Stato”*, in Fascicolo 12/2022, Sistema Penale.

alla riparazione a chiunque sia stato illegittimamente arrestato o detenuto, così come l'art. 9, comma 5, del Patto internazionale dei diritti civili e politici.

Il concetto di “riparazione” dall'art 24 della Costituzione è confluito nell'art. 314 e 315 c.p.p. ove si pone l'analisi circa l'indennizzo in caso di ingiusta detenzione, mentre l'art. 643 e seguenti c.p.p. richiama la riparazione nei casi di errori giudiziari, ben più rari. Il primo caso opera in tutte le ipotesi di restrizione della libertà personale, specialmente nelle ipotesi di custodia cautelare in carcere, quando si sia rivelata *ex post* infondata l'accusa o non sussistano le condizioni di legge. È stato ampliato, grazie a numerosi interventi della Corte costituzionale, l'ambito di applicazione dell'ingiusta detenzione, inglobando non solo la detenzione in carcere ma anche la custodia in luoghi di cura, gli arresti domiciliari nonché misure di sicurezza provvisorie⁶³. Il secondo caso interviene nelle ipotesi in cui il soggetto sia stato condannato con sentenza irrevocabile e successivamente prosciolto in sede di revisione.

Le spese sostenute per le ipotesi di ingiusta detenzione sono notevolmente superiori a quelle degli errori giudiziari, rappresentando l'89% dei pagamenti a titolo di equa riparazione erogati nel 2019⁶⁴.

Negli ultimi anni l'aumento delle somme sostenute dallo Stato a tale titolo hanno superato i 40 milioni annui; il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottolineato l'evidente difformità nei criteri e quantum di riparazione erogato dalle singole Corti d'appello nel triennio 2017-2019.

Per questa ragione, la Corte dei conti ha rimesso in mano all'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia l'analisi dell'attività di sei diverse Corti al fine di individuare criteri uniformi eliminando, così, tale divergenza.

Tutte le ordinanze emanate dalle Corti hanno recepito i criteri identificati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite⁶⁵ nella determinazione del *quantum* di riparazione esperibile: rapporto tra il tetto massimo liquidabile, secondo

⁶³ Cfr. par. 1.1

⁶⁴ PIERGIOVANNI, S., Relazione Corte dei conti - Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato “*Equa riparazione per ingiusta detenzione ed errori giudiziari*”, Deliberazione 16 settembre 2021, n. 15/2021/G

⁶⁵ Cfr. Cass., Sez. Un., 9 maggio 2001, n. 24287, Min. Tesoro e Caridi, in *CED Cass.*, rv. 218975-01

quando disposto dall'art 315, comma 2, c.p.p., pari a poco più che 516 euro, e il termine massimo di durata della custodia cautelare⁶⁶.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, seppur prendendo come parametro di riferimento il limite dell'art. 315 c.p.p., il giudice può modificare, aumentando o diminuendo l'importo, sulla base della valutazione di merito del caso concreto.

A tale discrezionalità il giudice deve pur sempre corrispondere una adeguata motivazione al fine di comprendere l'iter argomentativo seguito.

Proprio sulla base delle valutazioni effettuate dall'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia, la Corte dei conti ha suggerito un intervento legislativo al fine di uniformare i criteri di cui le Corti d'appello possano avvalersi nella determinazione del quantum di riparazione da offrire alle vittime di ingiusta detenzione ed errori giudiziari. Ciò non si ferma solo a livello nazionale, ma l'indagine estesa a diversi Paesi europei ha dato lo stesso esito negativo; seppur con particolarità proprie⁶⁷, la necessità di promuovere un'armonizzazione a livello europeo al fine di applicare criteri uniformi per la liquidazione dei pregiudizi patiti, è stato un ulteriore obiettivo fissato dai magistrati erariali.

Altra questione affrontata dalla Corte dei conti riguarda le ipotesi in cui venga eccepita la responsabilità disciplinare dei magistrati; nel 2019 sono state promosse ben 24 azioni disciplinari avente ad oggetto l'illecito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006 ovvero «*la grave*

⁶⁶ PIERGIOVANNI, S., Relazione Corte dei conti - Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato “*Equa riparazione per ingiusta detenzione ed errori giudiziari*”, Deliberazione 16 settembre 2021, n. 15/2021/G

⁶⁷ *Ibidem*, Nella relazione si pone anche un raffronto tra le diversità e peculiarità che paesi europei presentano per quanto concerne la riparazione in ipotesi di ingiusta detenzione ed errori giudiziari: in Finlandia si è destinatari di un certo ristoro quando la restrizione sia perdurata per almeno 24 ore consecutive, a differenza di quanto avviene in Belgio in cui viene richiesto un tempo maggiormente prolungato di custodia cautelare di minimo 8 giorni; ancora diverso per i Paesi Bassi ove, per accedere alla riparazione, il soggetto deve esser stato destinatario di una assoluzione con formula piena e sussistano ragioni di equità. Anche dal punto di vista delle modalità di liquidazione del ristoro vengono rilevate diversità, potendo però, semplificando l'analisi, suddividere in due macroaree: paesi come la Finlandia, Germania, Paesi Bassi e Austria predeterminano in via legislativa l'ammontare dell'importo giornaliero, mentre altri come la Francia ovvero il Belgio in cui la determinazione della cifra è rimessa esclusivamente alla valutazione equitativa del giudice.

violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile» con riferimento a soggetti liberati oltre i termini di legge. Diversamente, non si è avuta azione in merito all'illecito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. gg) del medesimo decreto che concerne *«l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile»*, ben più pertinente alla questione di riferimento. Tale lacuna è stata colmata attribuendo ad un organo istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo e la vigilanza onde evitare la proliferazione di ingiuste detenzioni ed errori giudiziari. Inoltre, secondo la medesima Corte dei conti sarebbe necessario che l'OIV, organismo indipendente di valutazione delle *performance* in seno al Ministero della Giustizia, agisca al fine di identificare soluzioni pratiche volte a ridurre l'incidenza di tali errori sulla finanza pubblica.

La riparazione emerge con una spiccata tendenza solidaristica⁶⁸, considerata come forma di ristoro che differisce notevolmente dal risarcimento del danno, essendo l'obbligazione riparatoria caratterizzata da liceità della fonte da cui scaturisce, e dall'indennizzo in senso tecnico, potendo nella riparazione ravvisare sia un sacrificio individuale sia collettivo; di conseguenza la vittima può vantare un vero e proprio diritto soggettivo pubblico facendo corrispondere in capo allo Stato un obbligo di indennizzare le lesioni patite.

Come già analizzato precedentemente, non c'è cumulo tra azione riparatoria e risarcitoria, ma allo stesso tempo vi è una lacuna legislativa circa la regolazione di questi due istituti.

La tendenza giurisprudenziale più rilevante, però, essendo incline a valorizzare la determinazione equitativa del *quantum* di riparazione, porta al rischio di una duplicità di esborso dello Stato.

⁶⁸ Il fondamento solidaristico e non risarcitorio del diritto alla riparazione è stato affermato, *ex multis*, da Corte cost., sent. 30 dicembre 1997, n. 446; Cass. Sez. Un., sent. 26 novembre 1997 (dep. 1998), n. 14, Min. Tesoro c. Gallaro, in *CED Cass.*, n.m. sul punto; Cass., Sez. Un., ord. 27 giugno 2001, n. 34535, Petrantoni, in *Cass. pen.*, 2002, 75 e ss.; Cass., Sez. IV, sent. 25 novembre 2003 (dep. 2004), n. 2050, Barillà, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2004, n. 3, 314 e ss.; più di recente cfr. Cass., Sez. IV, sent. 1° aprile 2014, n. 21077, in *CED Cass.*, rv. 259237-01.

Per questo motivo la Corte dei conti è intervenuta stabilendo che l'azione risarcitoria ove richiesta sospenderebbe tutti gli effetti dell'azione riparatoria già adottata affinché quest'ultima possa operare solo nei limiti della differenza spettante ove la pretesa non sia totalmente soddisfatta⁶⁹.

Passando all'analisi tecnica dei dati statistici che vengono forniti ogni anno, il numero di ingiuste detenzioni ed errori giudiziari è andata ad aumentare dal 1991 al 31 dicembre 2022: si possono contare fino a 30.778 casi, poco più di 960 casi l'anno. Questo dà la cifra di come l'amministrazione della giustizia in Italia debba trovare una diversa via e strumenti che neutralizzino i rischi di incarcerazione di innocenti. Il tutto per una spesa complessiva dello Stato pari a più di 930 milioni di euro⁷⁰⁷¹.

Le regioni in cui si sono verificate maggiori casi di ingiuste detenzioni sono Reggio Calabria, Napoli e Roma, e seppur nel 2022 è ravvisabile un calo di casi rispetto agli anni precedenti, secondo il legislatore questo non dovrebbe essere addebitato alla capacità dell'amministrazione di ponderare le proprie scelte e di attuare una tendenza restrittiva, quanto dagli strascichi pandemici che nella penisola ancora sono evidenti, con conseguente difficoltà delle Corti d'appello di smaltire le istanze di riparazione per ingiusta detenzione.

Probabilmente lo sconcerto più forte deriva dalla reazione innescata da questi dati: lo Stato anziché reagire, studiando modalità di verifica e monitoraggio di questi rischi e apprestando mezzi utili per contrastare tale proliferazione, sta respingendo la stragrande maggioranza delle richieste presentando ovvero liquidando importi molto vicini ai minimi previsti dalla legge⁷².

Naturalmente le ipotesi in cui la riparazione si rivolge alle ingiuste detenzioni sono nettamente superiori rispetto a quelle di errore giudiziario, le prime

⁶⁹ DALIA, G., *La responsabilità dei magistrati*, in L. Lupária (a cura di), *L'errore giudiziario*, cit., 861, osserva che tra le due azioni la più vantaggiosa risulta quella riparatoria, sia per il meno rigoroso onere probatorio che il singolo è tenuto ad assolvere, sia per la procedura più snella, scevra dalle garanzie processuali che la legge n. 117 del 1988 pone a tutela dell'indipendenza della magistratura.

⁷⁰ OCCHIPINTI, S., *"Errori giudiziari: quanto costano allo Stato?"*, Altalex, 31 maggio 2023, www.altalex.com.

⁷¹ LATTANZI, B. E MAIMONE, V., *"Errori giudiziari, tutti i numeri più aggiornati"*, Errorigiudiziari.com, 21 maggio 2023, www.errorigiudiziari.com.

⁷² LATTANZI, B. e MAIMONE, V., *"Allo stato gli indennizzi costano troppo, quindi li ostacola"*, Errorigiudiziari.com, 9 febbraio 2022, www.errorigiudiziari.com /

coinvolgendo qualunque soggetto vittima di privazione della propria libertà personale, le seconde rivolgendosi a veri e proprie condanne con sentenza irrevocabile⁷³.

In conclusione, la Relazione presentata dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti vuole fornire una visione completa della mala amministrazione che sta dilagando in Italia, sollecitando un'urgente presa di coscienza della collettività nella convinzione che ipotesi di ingiusta detenzione e, ancor di più, errore giudiziario, investono non solo il singolo cittadino ma si ripercuote sull'intera società. Su queste basi si possono identificare tre punti focali su cui concentrare l'attenzione, punti da sempre trascurati⁷⁴:

1. tramite i dati raccolti è possibile, non solo soffermarsi sulla rilevanza psicologica che l'evento adduce, ma anche analizzare la drammatica consistenza numerica del problema, specie con riguardo all'ingiusta applicazione della misura della custodia cautelare in carcere;
2. l'esigenza della Corte dei conti di affidare al Ministero della Giustizia il controllo e vigilanza sull'attività delle Corti d'appello al fine di evitare ingiuste lesioni di diritti fondamentali;
3. l'esigenza avvertita dai giudici erariali di affidare ad un Ispettorato, istituito in seno allo stesso Ministero della Giustizia, compiti di valutazione delle istanze di riparazione al fine di indurre un comportamento di maggiore ponderazione in capo alle autorità giudiziarie nell'uso, spesso smodato, delle misure cautelari.

⁷³ OCCHIPINTI, S., *“Errori giudiziari: quanto costano allo Stato?”*, Altalex, 31 maggio 2023, www.altalex.com: solo nel 2022 si sono verificati 539 casi di ingiusta detenzione e 8 casi di errore giudiziario, con spesa complessiva di riparazione ammontante a 37 milioni e 329 mila euro.

⁷⁴ PIERGIOVANNI, S., *“I costi dell'amministrazione dell'“ingiustizia”: la relazione della Corte dei conti in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione ed errori giudiziari”*, Sistema penale, 24 novembre 2021, punto n. 8, sistemapenale.it

CAPITOLO II

Errore giudiziario: la prospettiva sovranazionale

2.1 Premessa

L'errore giudiziario, così come analizzato negli artt. 314-315 del Codice di procedura penale, evidenzia un concetto di ingiustizia di difficile interpretazione, potendo ridurla all'essenziale ruolo di rimedio alle sofferenze ingiustamente patite dall'innocente.

La fallibilità dello Stato, palesandosi in ingiuste detenzioni ed errori giudiziari, necessita di interventi e strumenti per arginare e limitare, per quanto possibile, tali eventi. Oltre ai sistemi nazionali, in aiuto giungono le Carte dei diritti fondamentali che orientano il riconoscimento *dell'iniuria* meritevole di riparazione nei complessivi danni patiti dalla vittima ingiustamente condannata⁷⁵.

Grazie all'intervento dell'Unione Europea e più nello specifico della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, si è ampliato il concetto di ingiustizia e di errore giudiziario, soprattutto su due fronti. Il primo riguarda il concetto di riparazione esteso e riconosciuto non solo a coloro che siano stati indebitamente colpiti da una sentenza di condanna anche se innocenti, ma anche a coloro che, nell'ambito di procedure giudiziarie, siano stati oggetto di violazione di diritti fondamentali. Di conseguenza, nell'ottica di indennizzare chi abbia subito la lesione dell'art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo)⁷⁶, non si risponde

⁷⁵ LUPARIA, L., CAGOSSI, M., MACRILLÒ, A., “*L'errore giudiziario*”, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021, pag. 64.

⁷⁶ Articolo 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: «1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei

unicamente con un risarcimento pecuniario, quanto con una *restitutio in integrum*, garantendo una nuova celebrazione del processo in cui vengano rispettati tutti i criteri e diritti dell'art. 6 CEDU in precedenza violati.

Il secondo aspetto su cui è intervenuto un allargamento del concetto di riparazione ha riguardato il pregiudizio patito da coloro per i quali ha avuto seguito la lesione dell'art. 3 CEDU avente ad oggetto il divieto di essere assoggettati a trattamenti inumani o degradanti⁷⁷. Il diritto alla riparazione in caso di detenzione c.d. "inumana o degradante" ha trovato la sua fonte nel caso *Torreggiani c. Italia*⁷⁸, in cui la Corte di Strasburgo pronunciandosi sul problema del sovraffollamento nelle carceri italiane, aveva imposto al Governo italiano, oltre all'attuazione di strumenti volti ad arginare tale problema, anche l'introduzione di strumenti riparatori delle violazioni in atto⁷⁹.

È possibile, dunque, dalla stretta correlazione tra giurisprudenza sovranazionale sui diritti umani e regole nazionali, riconoscere oggi una vastissima applicazione dell'istituto della riparazione a tutte le ipotesi di lesione di un diritto fondamentale. Si è ovviata la distinzione sussistente tra errore giudiziario in senso stretto, richiamata dagli articoli 643-647 del Codice di procedura penale⁸⁰, ove si faccia

minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3. Ogni accusato ha più specialmente diritto a: (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile, e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; (c) difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; (d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.»

⁷⁷ Articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»

⁷⁸ Sentenza del caso *Torreggiani c. Italia* dell'8 gennaio 2013 viene definita "sentenza pilota", non essendosi limitata a giudicare il caso singolo ma andando ad evidenziare l'esistenza di un problema sistematico e strutturale, riguardante casi di trattamenti inumani e degradanti subiti da sette ricorrenti, detenuti nelle carceri di Busto Arsizio e di Piacenza, in celle triple con meno di quattro metri quadrati a testa a disposizione. A favore dei ricorrenti è stata disposta una riparazione pecuniaria a cui i giudici hanno talvolta assolto totalmente alle richieste avanzate, talvolta hanno modulato l'entità della stessa.

⁷⁹ Cfr. nota n. 1

⁸⁰ Cfr. cap. I par. 1.1

riferimento all'indennizzo previsto per chi sia stato ingiustamente oggetto di una condanna definitiva poi rivalutata in sede di revisione, e l'errore giudiziario in senso lato consistente in una ingiusta detenzione, considerata come qualunque forma di privazione di libertà personale. Tale binomio ha trovato un superamento specialmente grazie alla giurisprudenza comunitaria sui diritti umani⁸¹.

2.2 Evoluzione dell'errore giudiziario nell'Unione Europea

La valutazione e lo studio della riparazione per ingiusta detenzione, avendo ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali dell'essere umano, – come analizzato nel paragrafo che precede – non è stata trascurata nemmeno nell'ordinamento europeo, essendo tali diritti fondamentali considerati dei “valori supremi”: *«all'interno dell'Unione Europea i diritti fondamentali rappresentano una sorta di codice comune dei valori, che concorrono alla realizzazione di un “ordine pubblico europeo” che si impone alla Comunità ed agli Stati membri»*⁸².

Il processo d'integrazione europea che ha visto il susseguirsi di trattati e atti, rappresenta l'ambito privilegiato per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; difatti, da tempo la giurisprudenza comunitaria si è occupata del tema, nell'idea che la protezione di tali diritti costituisca l'attuazione delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri⁸³.

Nel 2000 si è avuto l'avvento della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Carta di Nizza⁸⁴, che ha concretizzato, con un testo scritto, i risultati dell'elaborazione dei diritti fondamentali operata negli anni dalla Corte di giustizia dell'UE. Con il 2009 e l'effettiva entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta di Nizza e i suoi principi sono stati ufficialmente riconosciuti come principi

⁸¹ DI BITONTO, M. L., “L'ingiustizia risarcita”, cit., 886.

⁸² DI BITONTO, M. L., in “L'errore giudiziario”, pag. 69.

⁸³ Diversi sono i *leading cases* che sono intervenuti in materia: C. giust., 12.11.1969, *Stauder*, C-29/69; C. giust., 13.12.1979, *Hauer*, C-44/79. A quell'epoca si riconosce un altro evento di ampia portata come l'inclusione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella Comunità europea e anche del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966.

⁸⁴ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 364 del 18 dicembre 2000.

generali, equi ordinando la “costituzione” ad un trattato cioè al diritto primario, statuendo il rispetto e vincolatività di quanto prescritto.

Nonostante ciò, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea non menziona espressamente l’errore giudiziario; potrebbe apparire controverso, dato che l’orientamento comunitario e la Corte di Lussemburgo hanno più volte analizzato e trattato l’errore giudiziario e il conseguente diritto alla riparazione. La giustificazione dell’assenza della disposizione normativa trova la sua ragion d’essere nella competenza statale. Difatti, tutti gli Stati membri hanno competenza riguardo l’organizzazione giudiziaria, il funzionamento delle istituzioni giudiziarie e l’esercizio della funzione giurisdizionale.

La Corte di Giustizia si è evoluta, nel trattare la materia, in una duplice prospettiva: da un lato il giudicato interno, formatosi all’interno del processo per la definizione nel merito della controversia, viene oltrepassato, garantendo la conformazione del diritto interno al diritto europeo; d’altro lato, si impone l’idea che lo Stato si renda responsabile e risponda dei pregiudizi sorti dalla violazione del diritto comunitario ad opera del giudice nazionale. È così che entrambi questi aspetti concorrono a delineare *«una sorta di statuto eurounitario dell’”errore giudiziario”, utile a completare il quadro europeo [...]»*⁸⁵.

Quanto al primo aspetto, si teorizza il c.d. “principio del primato del diritto dell’Unione europea”, consistente nell’evidente prevalenza del diritto comunitario ogni qual volta dovesse insorgere un conflitto con il diritto interno di uno Stato membro dell’Unione⁸⁶. Più nello specifico, la giurisprudenza europea ha statuito che le regole processuali nazionali dovrebbero subire un adattamento alle ragioni del diritto europeo fino a spingersi alla rimozione degli effetti della sentenza contraria alle norme comunitarie. Dunque, la formazione del giudicato interno della decisione non ostacola la possibilità di imporre in capo allo Stato, resosi

⁸⁵ DI BITONTO, M. L., in “*L’errore giudiziario*”, cit. pag. 71

⁸⁶ “*Primato del diritto dell’Unione*”, Eur-lex.europa.eu: diverse sentenze della Corte di Lussemburgo hanno corroborato questo principio, prima tra tutti la sentenza *Van Gend en Loos* contro *Nederlandse Administratie der Belastingen* (causa 26/62), la quale ha teorizzato il principio della applicabilità diretta del diritto dell’Unione, potendo creare diritti in grado di essere fatti valere direttamente dalle persone fisiche e giuridiche contro gli Stati membri.

Nella sentenza *Costa* contro ENEL (causa 6/64), oltre a sottolineare l’applicabilità diretta del diritto comunitario, si è statuito il necessario primato dello stesso; per essere efficaci, le norme dell’Unione devono prevalere su qualunque diritto nazionale, comprese le Costituzioni.

responsabile di tale violazione, di rispondere a titolo riparatorio per l'errore giudiziario commesso⁸⁷. Nel caso *Lucchini* si è compiuto un ulteriore passo avanti, avendo la Corte di giustizia dell'Unione Europea disposto che il diritto comunitario osta all'applicazione dell'art. 2909 cc⁸⁸. Questa, statuendo l'autorità di cosa giudicata, ordina l'impossibilità del recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto europeo, seppur non in ambito penale⁸⁹.

Quanto al secondo aspetto, la responsabilità dello Stato nell'ambito dell'errore commesso dal giudice nazionale, ha trovato un'evoluzione giurisprudenziale lenta ma inesorabile; ad oggi la violazione del diritto dell'Unione ad opera dell'organo giurisdizionale, cagiona in capo allo Stato un dovere di riparazione nei confronti delle vittime.

Ad aprire la strada a questo filone è stata la sentenza *Francovich*, storica sentenza della Corte di giustizia con la quale si teorizzò il principio del mancato recepimento di una direttiva comunitaria nel tempo pattuito. Questo portava all'obbligo di riparazione dello Stato nei confronti del cittadino leso dall'inadempimento⁹⁰. Successivamente, l'obbligo risarcitorio in capo agli Stati inadempienti si estese, comprendendo anche le ipotesi di mancata attuazione di disposizioni aventi effetto diretto; ciò rappresentava solo una garanzia minima, non di per sé sufficiente a garantire una piena applicazione del Trattato.

La prevalenza delle norme comunitarie sulle norme nazionali non era idonea in ogni caso a garantire una tutela dei diritti dei singoli: questo venne statuito con le sentenze *Brasserie du pecheur*⁹¹ e *Dillenkofer*⁹².

La Corte ha stabilito che lo Stato è responsabile per ogni violazione commessa dai suoi organi, indipendentemente dalla loro organizzazione interna nel caso *Kobler*; questo significa che lo Stato membro può essere ritenuto responsabile per le infrazioni, anche se le violazioni sono causate da enti locali o autonomi, in base agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

⁸⁷ Cfr. nota n. 11.

⁸⁸ Articolo 2909 del Codice civile: L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

⁸⁹ C. giust., 18.7.2007, C-119/05.

⁹⁰ C. giust., 19.11.1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90.

⁹¹ C. giust., 5.3.1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93.

⁹² C. giust., 8.10.1996, cause riunite C-178/94, C-188/94 e C-190/94.

La Corte ha stabilito che lo Stato è responsabile per ogni violazione commessa dai suoi organi (che compongono il c.d. “Stato-apparato”), indipendentemente dalla loro organizzazione interna, nel caso *Kobler*⁹³.

Questo significa che lo Stato membro può essere ritenuto responsabile per le infrazioni, anche se le violazioni sono causate da enti locali o autonomi, in base agli artt. 258 ss. del Trattato sul funzionamento dell’Unione⁹⁴.

Dunque, le decisioni adottate da organi giurisdizionali in contrasto con il diritto europeo fanno sorgere un dovere di riparazione in capo allo Stato indipendentemente dalla qualità o funzione esercitata.

La recente sentenza del caso *Traghetti del Mediterraneo*⁹⁵, ha visto la Corte di giustizia tornare sul punto della responsabilità dello Stato per danni causati da violazioni del diritto comunitario, imputabili ad una decisione di una giurisdizione suprema.

⁹³ C. giust., 30.9.2003, causa C-224/01.

⁹⁴ Articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: “La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea.”

Articolo 259 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: “Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati. Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest’ultimo incombono in virtù dei trattati, deve rivolgersi alla Commissione. La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali. Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.”

Articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: “1. Quando la Corte di giustizia dell’Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. 2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l’importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze. La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell’articolo 259. [...]”.

⁹⁵ C. giust., Gr. Sez., 13.6.2006, C-173/03.

In questo caso, però, si è ricompresa, tra le ipotesi di pregiudizio del diritto europeo, quello della controversa interpretazione di norme giuridiche o valutazione dei fatti e delle prove operate da un organo giurisdizionale.

Difatti, tra le attività rimesse alla competenza dei giudici vi è l'interpretazione delle norme di diritto e non c'è ragione per non ricomprendere all'interno dei casi di responsabilità dello Stato anche violazioni che derivano da tale pratica.

Allo stesso modo l'attività di interpretazione delle norme di diritto è connessa alla valutazione di prove e fatti, intesa non solo come «*applicazione di specifiche norme relative all'onere della prova e all'ammissibilità delle prove o alla stessa valutazione di quest'ultime, ma anche ai fini dell'accertamento del fatto processuale da cui dipende l'applicazione della norma di procedura*»⁹⁶.

Da questa copiosa giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, che si è susseguita negli anni, è stato possibile tracciare una linea nella direzione del costante ampliamento della rilevanza dell'errore giudiziario, specialmente della sua riparazione e della tutela dei diritti individuali. Ciò anche in riferimento al fatto che tale giurisprudenza equipara le garanzie offerte dal diritto comunitario a quelle menzionate nell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Una significativa battuta d'arresto, intervenuta nel 2011⁹⁷, ha segnato l'incompatibilità della disciplina italiana in tema di responsabilità da errore giudiziario e il diritto europeo: la Corte di Giustizia dell'UE, con una nota sulla sentenza del 24 novembre 2011, in merito ad un ricorso per infrazione proposto dalla Commissione europea contro lo Stato italiano, ha affermato la contrarietà della disciplina menzionata nell'articolo 2 della legge n. 117/1988⁹⁸, così come

⁹⁶ DI BITONTO, M. L., in “*L'errore giudiziario*”, cit. pag. 73

⁹⁷ Nota C. giust., Commissione europea c. Repubblica italiana, 24.11.2011, C-379/10.

⁹⁸ Articolo 2 della legge n. 117/1988: “1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. 2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. 3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un

interpretata dalla Corte di Cassazione italiana, privando il principio generale comunitario per cui lo Stato risponde dei danni cagionati dalla violazione del diritto europeo ad opera di un organo giurisdizionale di ultimo grado, precedentemente trattato nel caso *Kobler*.

La questione su cui si incentra l'incompatibilità riguarda la censura disposta dalla Commissione europea, e approvata dalla Corte di Lussemburgo, del primo comma articolo 2 legge Vassalli e del secondo comma, ove prevedano la limitazione della responsabilità nei casi di dolo o colpa grave e per attività di interpretazione o valutazione di prove; tali disposizioni inibiscono una tutela ampia nei confronti del singolo danneggiato da un provvedimento dell'organo giurisdizionale contrastante con le norme europee ovvero da una interpretazione erronea dello stesso diritto.

La compatibilità del diritto interno al diritto europeo era già stato oggetto di analisi nel celebre caso *Traghetti del Mediterraneo*⁹⁹ del 2006, ove il Tribunale civile di Genova aveva promosso un rinvio pregiudiziale nell'ambito di una causa intentata dal liquidatore della società "Traghetti del Mediterraneo" contro lo Stato italiano. Più precisamente, il giudice civile aveva rimesso la questione alla Corte di Giustizia chiedendo una verifica circa la compatibilità della disciplina prevista nell'art. 2, comma 2, legge 117/1988, in cui si limita la responsabilità del giudice in caso di errore nell'interpretazione della diritto ovvero nella valutazione dei fatti, e il principio generale comunitario per cui si debba garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei confronti del danneggiato in caso di violazioni del diritto europeo¹⁰⁰. Tale principio aveva già trovato la propria ragion d'essere nella sentenza *Francovich* nel 1991¹⁰¹ e, successivamente, rafforzato nel caso *Kobler* del 2003¹⁰², ove si è estesa la responsabilità dello Stato alle violazioni commesse da organi giurisdizionali di ultimo grado. Affinché potesse riconoscersi tale incombenza risarcitoria in capo allo Stato dovevano essere soddisfatti diversi criteri, primo tra

provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione."

⁹⁹ Cfr. nota n. 21.

¹⁰⁰ Nella sentenza del 24 Novembre 2011, causa C-379/10, era stata rigettata la domanda di sollevare questione pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea innanzi alla Corte di giustizia.

¹⁰¹ Cfr. nota n. 16.

¹⁰² Cfr. nota n. 19.

tutti quello della c.d. “*violazione grave e manifesta*”, cioè nell’ipotesi in cui la violazione del diritto comunitario sia avvenuta in modo evidente tenuto conto del grado di chiarezza e precisione della norma violata, del carattere intenzionale, scusabilità ed evitabilità dell’errore di diritto. Inoltre, le condizioni per il risarcimento dovuto dallo Stato non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento¹⁰³.

La Corte, altresì, precisava nella sentenza *Kobler*, come la responsabilità dello Stato per le ipotesi di danno arrecato dall’attività dei giudici di ultima istanza non determinasse direttamente e necessariamente la responsabilità risarcitoria in capo al singolo giudice per l’errore commesso: ciò veniva disciplinato liberamente dai singoli Stati in riferimento al grado di indipendenza lasciato ai giudici di ultimo grado.

Sulla base di questo *excursus* giurisprudenziale, risultano più che giustificate le pretese avanzate dal Tribunale civile di Genova circa la responsabilità risarcitoria dello Stato italiano nel caso Traghetti del Mediterraneo; sia con riferimento al primo comma dell’articolo 2 della legge Vassalli ove il riconoscimento della limitazione di imputabilità dei giudici in caso di colpa grave o dolo possa portare ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato in altri casi in cui sia incorsa una violazione manifesta del diritto vigente; sia con riferimento al secondo comma ove, l’esclusione dell’imputabilità per erronea interpretazione del diritto ovvero erronea valutazione del fatto o delle prove, priva di effetti il principio sancito nella sentenza *Kobler*.

La Commissione europea aveva, quindi, avanzato ricorso avverso lo Stato italiano per le censure dell’articolo 2 della legge 117/1988, statuendo che l’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione risultasse lesiva del diritto europeo in quanto rendesse estremamente gravoso l’onere della prova in capo all’attore.

Difatti, l’istituzione europea aveva menzionato la massima della sentenza della Corte suprema italiana in cui i presupposti per riconoscere una responsabilità dello Stato secondo l’articolo 2 della legge Vassalli sussisterebbero solo «*allorquando, nel corso dell'attività giurisdizionale, (...) si sia concretizzata una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma stessa ovvero una lettura di essa*

¹⁰³ Sentenza *Francovich* cit., punti 41-43 e sentenza *Norbrook Laboratories*, cit., punto 111.

in termini contrastanti con ogni criterio logico o l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo»¹⁰⁴.

Sulla base di quanto statuito con la sentenza del 2013, l'adozione di standard differenti da parte dell'ordinamento italiano in riferimento all'errore scaturente da un'interpretazione errata del giudice potrebbe avallare una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, non essendo ragionevole nell'ottica del principio di eguaglianza, disporre diversi trattamenti per errori che cagionano in egual misura un pregiudizio nei confronti della vittima. Dunque, l'articolo 3 della legge 117/1988 dovrà essere modificato alla luce dei principi comunitari onde evitare ulteriori procedure di infrazione sullo Stato italiano; la sua rimeditazione avviene specie in riferimento all'articolo 2, secondo comma, del tutto eliminata. In riferimento al primo comma si mantiene il riconoscimento della responsabilità del giudice di ultima istanza ove agisca con dolo o colpa grave, purché la negligenza venga parametrata alla “*violazione manifesta del diritto UE*” come menzionato nel caso *Kobler*.

Nell'attesa di modifica della legislazione italiana, uno strumento messo a disposizione dei privati prevede il ricorso al giudice civile, nei casi di violazione del diritto comunitario ad opera del giudice di ultima istanza, per ottenere un risarcimento del danno patito.

Tale principio risulta un corollario del primato europeo, da cui consegue l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la normativa interna contrastante al diritto europeo; in questo caso la disapplicazione dell'art. 2 l. 117/1988 per contrasto ai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo. Questo meccanismo vale anche nelle ipotesi in cui la Corte di Cassazione opera come giudice penale di ultima istanza e si rende responsabile di una violazione del diritto europeo: in questo caso il giudice civile adito dovrà valutare se la Corte sia incorsa in tale violazione. Tra i criteri da prendere in considerazione, si fa riferimento

¹⁰⁴ Sentenza Corte di Cassazione n. 7272 del 18 marzo 2008. Questo standard menzionato in tale sentenza ha fissato un criterio ben più rigido per provare la responsabilità dello Stato rispetto a quello menzionato nella sentenza *Kobler*, quindi risultato incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

all'art. 267, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹⁰⁵. Ove la Cassazione non abbia disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia nei casi di oggettivo dubbio interpretativo sul diritto UE, incorre in responsabilità dello Stato con obbligo risarcitorio, essendo considerata come “manifesta” violazione. Dalle evoluzioni manifestate, due sono stati i punti su cui la giurisprudenza nazionale si è principalmente concentrata. Il primo riguarda l'ampliamento dell'adeguamento delle disposizioni nazionali ai principi comunitari nei confronti di tutti gli errori giudiziari connessi a “*violazioni manifeste*” del diritto europeo. Questo adattamento potrebbe intersecarsi anche in ambiti in cui l'Unione europea non abbia competenza, come avvenuto negli anni '90 con le c.d. “direttive ricorsi”¹⁰⁶. Il secondo aspetto riguarda la capacità di intaccare il giudicato penale formatosi internamente, ove emerga una violazione manifesta del diritto europeo che abbia cagionato un danno nei confronti del soggetto ingiustamente condannato. Tenzialmente il diritto UE non richiede alcuna revisione del giudicato, garantendo l'importanza dell'autorità di giudicato formatosi, in ragione della stabilità del rapporto giuridico e del diritto. Nel momento in cui il giudicato di condanna, cagionando un errore giudiziario, si ponga in violazione del diritto comunitario, potrebbe essere messo in discussione, come già avvenuto nel caso *Dorigo*¹⁰⁷ in ragione dell'articolo 5 della CEDU.

¹⁰⁵ Articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: “La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.”

¹⁰⁶ COLELLA, A., e VIGANÒ, F., “*Incompatibile con il diritto UE la vigente disciplina italiana in materia di responsabilità da errore giudiziario*”, Diritto penale contemporaneo, 25 novembre 2011. Tra le direttive ricorsi che negli anni '90 hanno subito l'influenza del diritto comunitario, spiccano quelle in materia di appalti, che portarono con la celebre sentenza delle Sezioni Unite n. 500/1999, a modificare il previo orientamento di irrisarcibilità del danno in caso di lesioni di interessi legittimi.

¹⁰⁷ Corte di Cassazione, Sez. penale, sentenza n. 2800/2007. Nel caso *Dorigo* fu disposta l'immediata liberazione di una persona condannata in via definitiva a seguito di un processo

2.3 Interventi della Corte europea dei diritti dell'uomo, Protocolli e altre fonti internazionali nell'ambito dell'ingiusta detenzione

Tra le fonti che hanno provveduto all'implementazione del diritto alla riparazione nelle ipotesi di ingiusta detenzione ed errori giudiziari si staglia la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che ha avuto avvento nel novembre del 1950 con ratifica a Roma. Tra gli Stati firmatari anche l'Italia ha provveduto nel 1955¹⁰⁸, consolidando le tutele già previste a livello costituzionale. Difatti, con la Convenzione europea si è sottolineata l'esigenza di un intervento corale dei diversi Stati nella tutela dei diritti umani inviolabili, riconoscendone l'esistenza in misura omogenea tra tutti i cittadini nell'Unione.

Tra le disposizioni normative CEDU, in quest'ambito spicca l'articolo 5¹⁰⁹, rubricato "*Diritto alla libertà e sicurezza*"; questo stabilisce i limiti alla restrizione

giudicato contrastante con l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dal Consiglio d'Europa.

¹⁰⁸ Ratifica dell'Italia con la legge n. 848 del 4 agosto 1955.

¹⁰⁹ Articolo 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: "1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: (a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente; (b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge; (c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso; (d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente; (e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo; (f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolare di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'extradizione. 2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico. 3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza. 4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida

della libertà personale nei limiti della legge, con obbligo di informativa da parte di un'autorità giudiziaria competente, venendo giudicata in un tempo ragionevole e potendo presentare ricorso nei termini previsti dalla norma. La violazione di tale disposizione legittima la riparazione nei confronti della vittima di arresto o detenzione: questo è quanto disposto nel comma 5 dell'articolo. Specialmente questo ultimo comma tratta sia dell'“arresto” sia della “detenzione”, volendo allargare le maglie del diritto alla riparazione per la vittima, comprendendo sia le ipotesi di condanna passata in giudicato per i quali sia stata disposta la revisione (errore giudiziario in senso stretto), sia le ipotesi di limitazione della libertà personale (ingiusta detenzione).

La dissonanza sussistente tra le disposizioni CEDU e le disposizioni nazionali necessitava di un intervento legislativo; nel frattempo, lo strumento messo a disposizione del singolo per vantare il diritto richiamato nell'articolo 5, comma 5, era il ricorso in via residuale alla Corte europea dei diritti dell'uomo previo esaurimento delle vie di ricorso interno¹¹⁰. L'intervento viene giustificato avendo riguardo a quanto descritto negli articoli 34¹¹¹ e seguenti della CEDU.

Tale diritto alla riparazione ha trovato una rideterminazione con l'avvento della Corte europea dei diritti dell'uomo, istituita nel 1959 dalla Convenzione europea, come organo giurisdizionale internazionale con l'obiettivo di assicurare l'applicazione e il rispetto della normativa CEDU. Tra gli interventi che maggiormente hanno rinquadrato l'art. 5 è stata la pronuncia *Masson e Van Zon* contro Olanda¹¹² in cui si è affermato che la disposizione fosse limitata ai casi di arresto e detenzione ingiustamente attuati secondo un'ipotesi di ingiustizia *ex ante*: di conseguenza la successiva assoluzione non avrebbe reso illegale una detenzione

entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima. 5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.”

¹¹⁰ Caso *Huber c. Austria*, 5 luglio 1976.

¹¹¹ Articolo 34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: “La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.”

¹¹² Corte europea dei diritti dell'uomo, *Masson e Van Zon c. Olanda*, 28.9.1995.

che originariamente appariva legale. Da ciò venivano allontanati dall'ipotesi dell'articolo 5, comma 5 CEDU tutte le detenzioni o arresti considerati illegali secondo una valutazione *ex post*.

Anche a livello nazionale si è ridimensionata la portata di tale diritto non essendo considerata come norma c.d. “*self-executing*”, in grado, cioè, di avere immediata attuazione essendo specificata e precisa in tutti i suoi elementi, ma considerato come mero impegno per gli Stati membri di darne applicazione; questo fu evidenziato in diverse sentenze della Corte di cassazione¹¹³ e nella dottrina¹¹⁴.

Ulteriore passo avanti rispetto alla CEDU viene compiuto nel 1966 con l'istituzione del Patto Internazionale sui diritti civili e politici dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, che nell'articolo 9, comma 5, prevede che «*Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha pieno diritto a un indennizzo*». Viene, dunque, riconosciuto il pieno diritto, inteso in senso ampio, come forma di tutela prevista nei confronti di tutti coloro vittima di arresto o detenzione avvenuta in violazione alla legge.

La ratifica in Italia di tale Patto avvenne nel 1978¹¹⁵; onde evitare possibili contrasti con la legge nazionale, il Ministero degli Affari Esteri dispose una riserva, volendo dissipare qualunque dubbio circa espressioni eccessivamente generiche presenti nel quinto comma. Per tale motivo fu specificato di interpretare la dicitura “*arresto o detenzione illegali*” solo in senso contrario alle disposizioni dei commi precedenti dell'articolo 9¹¹⁶. In questo modo la tutela apprestata si è notevolmente ridotta, riconoscendo garanzie di gran lunga inferiori a quelle previste nella CEDU.

¹¹³ Sentenza Cassazione *Miglietta* del 19.4.1991; sentenza Cassazione *Giovannini* del 6.3.1992.

¹¹⁴ FERRO, “*Danno non patrimoniale da ingiusta detenzione*”, in Responsabilità civile-trattati brevi 2010.

¹¹⁵ Ratifica con la legge n. 881 del 24 ottobre 1977 ed entrato in vigore il 15 dicembre 1978.

¹¹⁶ Articolo 9 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici: “1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può esser privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge. 2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui. 3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può essere subordinato a garanzia che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza. 4. Chiunque sia

Il diritto alla riparazione nelle ipotesi di ingiusta detenzione ha trovato una ulteriore fonte a livello internazionale nello Statuto della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998, più nello specifico, all'interno dell'articolo 85¹¹⁷. Oltre ad ampliare l'attuazione internazionale di tale diritto, l'obiettivo si riflette anche nell'esigenza di conformare la disciplina con standard uniformi tra tutti i Paesi.

È importante, però, una volta analizzate le fonti sovranazionali inerenti alle ipotesi di riparazione per errore giudiziario, porre a raffronto il testo originario della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che menziona l'indennizzo per le vittime di ingiusta detenzione nell'articolo 5, comma 5, con l'articolo 14, comma 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici¹¹⁸. Tale disposizione normativa prevede l'indennizzo in caso di condanna definitiva successivamente annullata, a meno che non venga dimostrato il c.d. "*miscarriage of justice*"¹¹⁹ cioè la mancata scoperta tempestiva di un fatto rilevante per responsabilità della vittima.

Probabilmente la differenza di trattamento, cioè la mancata previsione nella Convenzione europea del diritto alla riparazione in caso di condanna ingiusta, può essere ricondotta all'idea che la stessa Corte EDU si sarebbe resa responsabile di

privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio."

¹¹⁷ Articolo 85 dello Statuto della Corte penale internazionale: "1. Chiunque sia stato vittima di un arresto o di una detenzione illegale ha diritto a un risarcimento effettivo. 2. Se una condanna definitiva è in seguito annullata in quanto un fatto nuovo o successivamente scoperto, dimostra che è stato commesso un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di detta condanna è risarcita in conformità alla legge, a meno che non sia provato che la mancata scoperta dei fatti non conosciuti in tempo utile è attribuibile, in tutto o in parte, alla persona stessa. 3. In circostanze eccezionali, qualora la Corte scopra fatti decisivi che provano che è stato commesso un errore giudiziario grave e manifesto, essa può, a sua discrezione, concedere un risarcimento secondo i criteri enunciati nel Regolamento di procedura e prova, alla persona che è stata liberata a seguito di un proscioglimento definitivo o alla chiusura del procedimento determinata da tale fatto."

¹¹⁸ Articolo 14, comma 6, del Patto internazionale sui diritti civili e politici: "Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte."

¹¹⁹ DI BITONTO, M. L., "*L'errore giudiziario*", pag. 66.

estendere, con la propria giurisprudenza, la tutela e l'erogazione dell'indennizzo nei confronti delle vittime di condanne ingiuste.

Nonostante questo, nel 1988 è entrato in vigore il settimo protocollo CEDU¹²⁰ che ha stabilito espressamente la riparazione nei confronti della vittima di una condanna definitiva poi annullata purché nuovi elementi o nuove rivelazioni dimostrino l'errore giudiziario. Ciò viene rappresentato nell'articolo 3 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU¹²¹, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984 ma entrato in vigore nel 1988.

Seppur l'errore giudiziario abbia sempre rappresentato un'evenienza presente nei sistemi di giustizia penale degli Stati, grazie all'intervento del Consiglio d'Europa si è rafforzata la tutela nei confronti dei diritti fondamentali e non solo ha favorito l'estensione dei rimedi previsti per gli errori giudiziari ma ha sollecitato anche l'introduzione di nuove procedure per rimediare alle esigenze di riparazione emerse nel corso del tempo.

2.3.1 Presupposti a livello sovranazionale per la riparazione in caso di errore giudiziario

Al fine di determinare i soggetti nei cui confronti, anche a livello sovranazionale, venga riconosciuto il risarcimento del danno subito, è importante distinguere tra errore giudiziario in senso stretto e ingiusta detenzione.

Il primo caso interviene quando sia stata disposta una sentenza irrevocabile, che abbia conseguito autorità di cosa giudicata, successivamente rivalutata, garantendo la tutela del diritto della vittima.

Nell'ingiusta detenzione, il diritto al risarcimento viene riconosciuto nei confronti di chiunque sia stato limitato della propria libertà personale, sia essa avvenuta tramite misure cautelari, detenzione domiciliare e così via.

¹²⁰ Protocollo n. 7.11.1988. Ratificato in Italia con la legge n. 98 del 9 aprile 1990.

¹²¹ Articolo 3 del Protocollo n. 7 CEDU: "Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile."

Il diritto alla riparazione riconosciuto nell'ambito dell'art. 3 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU viene attribuito a chiunque sia stato vittima di errore giudiziario in senso stretto, intendendo l'infrazione di una condanna definitiva, passata in giudicato, che sia stata successivamente oggetto di revisione ovvero di grazia. Tale garanzia viene riconosciuta a tutti gli Stati che abbiano aderito alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; difatti la Corte di Strasburgo non ha mai sanzionato tale violazione nella sua giurisprudenza, essendo rimessa alla competenza dei Paesi aderenti.

Per poter andare incontro a tale riparazione è necessario che la condanna che abbia determinato l'errore riguardi un'accusa penale, elaborata come nozione autonoma dalla Corte europea dei diritti dell'uomo: tanto che, secondo i giudici della Corte, non rileva tanto il *nomen juris* fornito dal legislatore nazionale per escludere l'addebito penale di un provvedimento tendenzialmente a carattere amministrativo. Necessitando una tutela piena dei diritti fondamentali, questi devono essere soddisfatti ampliando l'ambito di controllo della giurisprudenza di Strasburgo anche a procedimenti amministrativi sanzionatori, tenendo conto della natura afflittiva o meno della procedura, esplicitando le garanzie previste nell'articolo 6 della CEDU in riferimento all'“equo processo”¹²².

La riparazione, inoltre, riguarda tanto le ipotesi di danno materiale, cioè la restituzione del *tantum quantum* di somme versate per la condanna ingiusta, tanto per le ipotesi di danno morale, potendo avanzare tale richiesta solo la vittima del danno e della condanna, non anche familiari o eredi.

Nell'enunciazione dei presupposti convenzionali per la riparazione da errore giudiziario, l'art. 3 del Protocollo n. 7 ne elenca ulteriori oltre all'“accusa penale”. Tra questi è necessario che la persona condannata sia stata oggetto dell'esecuzione della pena, che successivamente tale condanna sia divenuta nulla a seguito di concessione di grazia o all'esito di impugnazione; che la condanna irrevocabile disposta nei confronti del soggetto non sia stata in alcun modo addebitabile alla responsabilità della stessa vittima ovvero che elementi sopravvenuti, emersi successivamente alla condanna, abbiano dimostrato l'illegalità del provvedimento disposto.

¹²² DI BITONTO, M. L., “L'errore giudiziario”, pag. 75.

2.3.2 Presupposti a livello sovranazionale per la riparazione in caso di ingiusta detenzione

Per quanto concerne l'ipotesi di ingiusta detenzione, come descritto nel previo paragrafo, interviene qualora il soggetto venga limitato indebitamente della propria libertà personale sulla base di provvedimenti nazionali senza l'osservanza delle condizioni previste dalla Convenzione europea, favorendo così, una proliferazione delle ipotesi di "ingiustizia". Alla base di queste ipotesi vi è la violazione del dispositivo dell'articolo 5 CEDU, rubricato "*Diritto alla libertà e sicurezza*"¹²³; purché possa dar luogo alla riparazione per ingiusta detenzione è necessario che lo Stato di riferimento abbia ratificato e reso esecutiva la Convenzione europea a livello nazionale¹²⁴. Di conseguenza, non sarà ravvisabile nessun diritto alla riparazione del danno ove non sussistano gli estremi della violazione dell'articolo 5 CEDU, ovvero nelle ipotesi in cui la restrizione venga considerata come ingiusta detenzione essendo intervenuto il proscioglimento dell'imputato.

D'altra parte, numerose sono le ipotesi in cui si possano valutare i presupposti convenzionali per la riparazione in caso di privazione della libertà, come nei casi in cui la vittima venga ristretta della propria libertà sulla base di un provvedimento esorbitante i casi in cui la legge legittima la restrizione, ovvero sulla base di un provvedimento arbitrario; nei casi in cui non sussista alcun tipo di sospetto nei confronti del soggetto circa l'aver commesso un reato, rischio di commetterne uno, pericolo di fuga; qualora il soggetto non venga prontamente condotto innanzi un'autorità giudiziaria e così via.

Tuttavia, ci sono state delle vicende rimesse alla valutazione della Corte europea, che hanno rilevato una certa difformità tra il diritto interno, che considera legittima la privazione della libertà, e il diritto convenzionale.

¹²³ Cfr. nota n. 35.

¹²⁴ DI BITONTO, M. L., "*L'errore giudiziario*", pag. 77.

Questo è avvenuto, ad esempio, nel caso *Nolan e K contro Russia*¹²⁵; anzi in tutti i casi in cui la privazione o restrizione della libertà personale risulti conforme al diritto nazionale e non alla Convenzione, vi sono gli estremi per la violazione dell'articolo 5, comma 5, CEDU, ove si prevede la riparazione per il danno patito dalla vittima¹²⁶, così come tale violazione emerge quando, pur la legislazione interna concedendo la riparazione per ingiusta detenzione, la posticipi al momento di erogazione della sentenza irrevocabile alla conclusione del processo¹²⁷.

Per garantire la riparazione in caso di ingiusta detenzione, la violazione dell'art. 5, commi 1-4, deve essere accertata da un giudice nazionale o dalla Corte di Strasburgo, dovendo verificare la sussistenza di una violazione tale da giustificare la liberazione del soggetto. Per quanto concerne la riparazione per violazione dell'art. 5, comma 5, deve essere verificata dal giudice nazionale; difatti, la Convenzione lascia libera determinazione agli Stati firmatari di determinare le condizioni in presenza delle quali giustificare tale diritto, purché in conformità con un processo equo, come previsto dall'articolo 6 CEDU, assicurando una assistenza difensiva e il gratuito patrocinio per i non abbienti.

Il risarcimento si rivolge, come nelle ipotesi di errore giudiziario, sia al danno morale che al danno materiale, non potendo far valere, come succedaneo alla riparazione, lo scomputo della pena successivamente irrogata né la liberazione del detenuto. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha la facoltà di sindacare la corretta erogazione del risarcimento nei confronti della vittima di ingiusta detenzione da parte del giudice nazionale¹²⁸; d'altronde non è sufficiente a garantire la violazione dell'art. 5, comma 5 CEDU l'irrogazione di un tantum inferiore da parte dello Stato rispetto a quello che sarebbe stato liquidato dalla Corte, secondo i precedenti giurisprudenziali.

¹²⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Nolan e K c. Russia*, 12.2.2009.

¹²⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, caso *Harkmann c. Estonia*, 11.7.2006; Corte europea dei diritti dell'uomo, caso *Kaboulov c. Ucraina*, 19.11.2009.

¹²⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Kurum c. Turchia*, 26.1.2010.

¹²⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Mehmet Hasan Altan c. Turchia*, 20.3.2018.

2.4 Confronto tra sistema nazionale e sovranazionale in materia di ingiusta detenzione. Deficit di tutela e prospettive di riforma

Per poter impostare un'analisi di confronto tra l'ordinamento nazionale e sovranazionale in materia di "ingiustizia formale", è necessario partire dalle ipotesi di riparazione.

Tale diritto può essere vantato in tutti i casi in cui, pur essendo la detenzione conforme alla legge nazionale, risulti in contrasto con l'art 5 CEDU, commi 1-4, rilevando i casi di privazione della libertà personale in assenza di un fondamento legale¹²⁹ ovvero privazioni non rispettose delle c.d. "garanzie di contesto"¹³⁰.

La Convenzione europea, pur fissando dei criteri da rispettare nell'esercizio dei diritti, lascia discrezionalità agli Stati firmatari nella regolazione degli stessi secondo la legislazione interna; questo non significa totale arbitrarietà degli Stati, potendo la Corte europea ammonire condotte antigiuridiche dei giudici nazionali in contrasto con l'art. 5 CEDU: l'obiettivo è quello di proteggere gli individui dall'arbitrarietà. Difatti, il primo comma della disposizione appena citata, statuisce la necessaria evocazione della legge affinché taluno possa essere oggetto di restrizione della libertà; dunque, che non sia arbitraria; seppur non è presente una specifica definizione di "arbitrarietà", grazie alla casistica della Corte europea, è stato possibile ricavare tale nozione *case by case*.

Da ciò si può dedurre una duplice caratteristica affinché si evitino violazioni di disposizioni convenzionali: in primo luogo, si chiama in causa la qualità della legge, cioè la disposizione normativa deve essere conforme al principio analizzato nel diritto fondamentale.

In secondo luogo, viene menzionata la certezza del diritto, volendo garantire una precisione e chiarezza della legge affinché qualunque cittadino sia in grado di comprendere autonomamente le cause e conseguenze di un determinato atto¹³¹.

¹²⁹ Articolo 5, comma 1, CEDU: "Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge [...]".

¹³⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, 29.11.1988, *Brogan e altri c. Regno Unito*; le garanzie di contesto menzionate fanno riferimento al diritto all'informazione, ragionevole durata della limitazione di libertà, ricorso ad un tribunale, contatto con l'autorità giudiziaria.

¹³¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Khlaifia e altri c. Italia*, 15.12.2016.

Diversi sono i punti di crisi emersi tra i due sistemi a confronto, specialmente tra le prime problematiche che l'ordinamento nazionale ha dovuto affrontare, ha riguardato i presupposti di applicabilità dell'istituto della riparazione. Difatti, la prima pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo, con cui veniva sanzionata l'Italia per violazione dell'articolo 5 CEDU, risale al febbraio 1989¹³², momento storico in cui non solo non era stato delineato il ruolo della Convenzione europea a livello nazionale e i suoi effetti, ma era assente un rimedio interno che garantisse la riparazione per ingiusta detenzione¹³³.

Successivamente, con l'entrata in vigore del codice di procedura penale, è stato riconosciuto all'articolo 314 la capacità di far valere il diritto alla riparazione nei confronti della vittima di ingiusta detenzione.

Nel caso *N.C. c. Italia* del 2002¹³⁴, la Corte ha escluso la violazione dell'articolo 5, comma 1 e 5 CEDU in relazione alla durata della detenzione in attesa di estradizione; inoltre, la Corte osserva che dopo il proscioglimento, il ricorrente possa chiedere la riparazione indipendentemente dalla dimostrazione della illegalità o eccessiva protrazione della custodia cautelare. Tra le novità di questa sentenza è stato riconosciuta la facoltà all'ordinamento italiano di erogare l'indennizzo per detenzione in pendenza di giudizio¹³⁵.

Altro punto di crisi tra i sistemi riguarda la condizione di esistenza del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario commesso. Su questo aspetto, nel corso degli anni, l'Italia è stata più volte condannata per insufficiente grado di certezza sulla fonte di riparazione, come avvenuto nel caso *Picaro c. Italia*¹³⁶, in cui la Corte ha accertato la violazione dell'art. 5, comma 5 CEDU non essendo garantito al ricorrente, condannato con sentenza definitiva, di ottenere la riparazione ex art. 314

¹³² Corte europea dei diritti dell'uomo, *Ciulla c. Italia*, n. 11152/84, 22.2.1989. In questa sentenza era stato riscontrato una violazione dell'articolo 5 CEDU, comma 1 e 5, poiché il soggetto era stato sottoposto ad una misura privativa della libertà personale e non poteva richiedere alcuna riparazione data l'illegittimità della restrizione.

¹³³ Le disposizioni normative che oggi si occupano dei casi di ingiusta detenzione sono rappresentate dagli articoli 314 e 315 del Codice di procedura penale, entrato in vigore il 24 ottobre del 1989, successivamente a questa storica pronuncia della Corte europea.

¹³⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, *N.C. c. Italia*, n. 24952/94, 18.12.2002.

¹³⁵ CANTONE, C., "Riparazione per ingiusta detenzione tra diritto interno e Convenzione europea dei diritti dell'uomo: a margine del caso *Fernandes Pedroso c. Portogallo*", *Giurisprudenza penale*, 12 giugno 2018, www.giurisprudenzapenale.com.

¹³⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Picaro c. Italia*, n. 42644/02, 9.6.2005.

c.p.p., pur avendo subito una misura cautelata illegittima per la Convenzione; ovvero come nel caso *Pilla c. Italia*¹³⁷, ove la stessa violazione della disposizione convenzionale emerge dal disconoscimento della riparazione a seguito di ingiusta detenzione del soggetto per applicazione tardiva dell'indulto.

Le condanne inflitte al Paese sono state differenti, rientrando anche le ipotesi di detenzione amministrativa arbitraria¹³⁸ ovvero trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, trattenimento di un soggetto presso un centro di accoglienza temporanea in attesa di espulsione¹³⁹¹⁴⁰. Tutte queste ipotesi, infatti, pur cagionando una limitazione della libertà personale, non hanno trovato un corrispettivo diritto alla riparazione ex artt. 314 e 315 c.p.p.

Quindi sarebbe necessario un ripensamento di queste disposizioni del codice nazionale alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, al fine di garantire un adeguamento all'art 5, comma 5 CEDU come diritto all'indennizzo non solo nei confronti delle vittime di errori giudiziari in senso stretto, ma includendo anche le ipotesi di "detenzioni" *de facto*.

A livello nazionale, il legislatore è intervenuto a più riprese al fine di adeguare tale diritto alle previsioni convenzionali: specialmente con la sentenza 219 del 2008, la Corte costituzionale ha affermato che il fondamento della riparazione non è ravvisabile solo nell'articolo 24 Cost. ma altrettanto negli artt. 2 e 13 Cost., ritenendo necessario un ristoro economico nei confronti dei soggetti danneggiati da un provvedimento restrittivo ingiusto *ex ante* o *ex post*. Oltre a questo, la predisposizione del più efficace strumento di tutela da apprestare ha portato al riconoscimento della forza espansiva del diritto alla riparazione¹⁴¹. Una delle ultime modifiche in materia è intervenuta con il decreto legislativo n. 188 dell'8 novembre

¹³⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Pilla c. Italia*, n. 64088/00, 2.3.2006.

¹³⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Richmond Yaw e altri c. Italia*, 6.10.2016.

¹³⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Zeciri c. Italia*, 4.8.2005.

¹⁴⁰ CAPPELLO, G., "La riparazione per ingiusta detenzione tra ingiustizia formale e sostanziale: criticità dell'istituto anche alla luce dell'art. 5 CEDU", Scuola magistratura.it.

¹⁴¹ Eppure, l'evoluzione storica dell'istituto è stata molto lenta; il legislatore del 1988 ha dato scarsa attenzione allo stesso, intervenendo solo con la legge n. 479 del 1999, che ha lievemente modificato l'articolo 315 c.p.p. in riferimento alla modalità di presentazione della domanda da parte dell'avente diritto. La legge n. 47 del 2015, restringendo le ipotesi di custodia cautelare in carcere, non è intervenuta sulla disposizione 314 c.p.p. La riforma Orlando nel 2017 ha solo garantito l'inserimento nella relazione governativa sulle statistiche di misure cautelari, il numero di sentenze di riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.

2021 che ha «*espressamente negato rilevanza al silenzio ai fini della verifica della sussistenza di un comportamento ostativo dell'interessato*»¹⁴².

2.4.1 Problemi legati ad un uso eccessivo della custodia cautelare

Un ambito in cui emerge un'importante incoerenza tra il sistema nazionale e il sistema convenzionale riguarda il divario tra il compendio indiziario che assume rilevanza ai fini dell'emissione di misure cautelari e il quadro probatorio sulla cui base il giudice della cognizione eroga la misura.

Questo aspetto viene sottolineato per quanto riguarda la concezione della custodia cautelare come *extrema ratio*. Affinché si elida il disallineamento menzionato risulta necessario che la misura cautelare trovi applicazione quando oculatamente verificata sulla base di elementi indiziari, esigenze cautelari, adeguatezza e proporzionalità.

Il Consiglio d'Europa è intervenuto indirettamente in materia, limitando un uso eccessivo della custodia cautelare sulla base degli articoli 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il primo menziona il diritto di tutti gli individui di vivere in libertà e sicurezza, ove la limitazione della libertà personale possa essere giustificata solo sulla base della legge; il secondo dispone il diritto di tutti all'accesso ad un equo processo e ad essere considerati innocenti fin tanto che la colpevolezza non venga accertata oltre ogni dubbio.

Il principio alla base di queste due disposizioni dichiara che ogni persona dovrebbe godere della più ampia libertà possibile in attesa di processo¹⁴³.

Oltre al Consiglio d'Europa, anche il Consiglio dell'Unione europea è intervenuto con diversi provvedimenti per limitare le ipotesi di custodia cautelare e la loro durata. Con la risoluzione C-295 del 2009¹⁴⁴, rubricata “*tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali*”,

¹⁴² CAPPELLO, G., “*La riparazione per ingiusta detenzione tra ingiustizia formale e sostanziale: criticità dell'istituto anche alla luce dell'art. 5 CEDU*”, Scuola magistratura.it., pag. 15.

¹⁴³ LIESHOUT, B., “*Troppi i casi di custodia cautelare ingiustificata in Olanda*”, 23 giugno 2015, liberties.eu.

¹⁴⁴ Consiglio dell'Unione Europea, risoluzione 2009/C295/01, del 30 novembre 2009.

il Consiglio si sofferma sulla moltitudine di termini a cui va incontro la custodia cautelare nei diversi Stati membri che adottano misure di diversa durata: questo porta ad un pregiudizio non solo per i singoli ma anche per la cooperazione in materia giudiziaria tra i Paesi. Nel 2011 è stata pubblicata una relazione, di supporto alla risoluzione precedente, ove veniva rimarcato il carattere eccezionale della misura cautelare e l'esigenza di avvalersi dei termini di durata minimi.

Se a livello europeo e sovranazionale si sta tentando negli ultimi anni di interrompere, o quanto meno rallentare, la spirale di crudeltà della facile inflizione di misure cautelare restrittive della libertà personale, in Olanda si sta vivendo una situazione definita di c.d. "*controtendenza*". Questo emerge dal distacco evidenziato rispetto agli articoli 5 e 6 della Convenzione europea e al principio per cui una persona in attesa di processo dovrebbe vivere in una condizione di libertà. L'irrigidimento delle pene si è palesato con la lettera inviata dall'ex ministro della Giustizia, Hirsh Ballin, alla Camera dei deputati nel gennaio del 2010 ove si proponeva, come strumento di repressione di reati gravi che richiederebbero una reazione immediata, il procedimento di giustizia sommaria e l'inserimento di questi reati nell'articolo 67a del Codice di procedura penale olandese come motivo per l'erogazione della custodia cautelare¹⁴⁵.

Quattro mesi dopo, l'ex Ministro della Sicurezza e Giustizia, Ivo Opstelter, e l'ex Segretario per la Sicurezza e Giustizia, Fred Teeven, hanno presentato un progetto di legge, entrato in vigore dal 2015, al fine di estendere l'applicabilità della disposizione del codice¹⁴⁶.

Come visto nel primo capitolo, ciò che desta maggiore preoccupazione è il numero sempre crescente di soggetti ingiustamente detenuti in Olanda: secondo la Dutch Association of Defence Counsel, associazione professionale indipendente¹⁴⁷, quasi la metà dei detenuti nel Paese vive in uno stato di custodia cautelare senza condanna

¹⁴⁵ LIESHOUT, B., "*Troppi i casi di custodia cautelare ingiustificata in Olanda*", 23 giugno 2015, liberties.eu.

¹⁴⁶ *Ibidem*

¹⁴⁷ La Dutch Association of Defence Counsel è stata formata secondo la legge dei Paesi Bassi e rappresenta gli avvocati difensori innanzi alle Corti o Tribunali internazionali, pur non essendo organo di nessuna Corte o Tribunale internazionale. Dal 2002 al 2017, l'ADC-ICTY è stata l'unica associazione di avvocati difensori ad essere riconosciuta presso il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia.

definitiva. La ragione per questo numero di ristretti deriva dalla fretteolosità che caratterizza i giudici olandesi, i quali si pronunciano e dispongono la misura cautelare senza una ponderazione di indizi e della pericolosità del soggetto.

2.5 Responsabilità civile dei giudici nei Paesi UE

Per concludere il lungo *excursus* sull'evoluzione dell'ingiusta detenzione ed errore giudiziario nell'ordinamento sovranazionale, è necessario soffermarsi sulla responsabilità civile dei magistrati ovvero dello Stato, o meglio su chi sia chiamato a riparare il danno commesso mediante l'attività giurisdizionale tra i diversi Stati membri dell'Unione europea.

Già con la sentenza *Kobler*¹⁴⁸, nel 2003, si è riconosciuto il principio della responsabilità dello Stato anche per l'attività commessa, in violazione della legge, da un organo giurisdizionale di ultima istanza; tutti gli organi dello Stato sono chiamati a rispettare le prescrizioni del diritto europeo. Questo principio, però, non ha garantito, tra i diversi Stati membri, un'applicazione uniforme: si verifica la presenza di Paesi come il Regno Unito in cui vige il principio di *judicial immunity*, ove il giudice è intoccabile, potendo esercitare la propria funzione in totale indipendenza, altri come la Francia, Germania, Olanda ove i magistrati possono rispondere solo indirettamente dei danni conseguiti mediante l'esercizio delle proprie funzioni, altri ancora come la Spagna che si pone in controtendenza rispetto ai precedenti, garantendo una responsabilità diretta nei confronti dello Stato o della magistratura purché abbia agito con dolo o colpa grave¹⁴⁹.

Il Consiglio d'Europa è intervenuto, volendo porre ordine a questa ecletticità, con la Raccomandazione del Comitato dei Ministri n. 12 del 2010¹⁵⁰, in cui viene

¹⁴⁸ Cfr. nota n. 19.

¹⁴⁹ Il Sole 24 Ore, “*Responsabilità civile dei magistrati, come funziona nei Paesi Ue*”, 30 marzo 2011, errorigiudiziari.com.

¹⁵⁰ Raccomandazione n. 12 del 17 novembre 2010, in occasione della 1098ª riunione dei Delegati dei Ministri. Il diniego della responsabilità civile diretta dei magistrati emerge specie nel paragrafo 66 e 67 ove si legge: “66. l'interpretazione della legge, l'apprezzamento dei fatti o la valutazione delle prove effettuate dai giudici per deliberare su affari giudiziari non deve fondare responsabilità disciplinare o civile, tranne che nei casi di dolo e colpa grave. 67. soltanto lo Stato, ove abbia dovuto concedere una riparazione, può richiedere l'accertamento di una responsabilità civile del giudice attraverso un'azione innanzi ad un tribunale”.

sottolineato come principio di applicazione generica, l'assenza di qualunque forma di responsabilità civile diretta dei giudici; tanto che, nel paragrafo n. 70 della raccomandazione, il Consiglio stabilisce che anche in caso di decisione riformata parzialmente o integralmente in sede di impugnazione, la responsabilità dei giudici è esclusa, rispondendo, al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni, in sede civile, amministrativa o penale come qualunque cittadino.

Nella stessa data si combina un'ulteriore iniziativa, disposta dal Consiglio consultivo dei giudici europei presso il Consiglio d'Europa, la Magna Carta dei giudici ("principi fondamentali"), considerato come un compendio dei previ pareri del Consiglio consultivo. La Raccomandazione e la Magna Carta¹⁵¹ reputano opportuno la formazione di codici etici per i giudici in grado di delineare e limitare le violazioni disciplinari.

La disciplina europea sulla responsabilità dei magistrati ha trovato declinazioni differenti a seconda delle peculiarità dei Paesi. Primo tra tutti il Regno Unito si è caratterizzato per la totale esaltazione dell'indipendenza dei giudici per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni; originariamente era un principio valevole solo per i giudici superiori (High Court of Appeal), non anche per i giudici inferiori (Magistrate's Courts) i quali erano tenuti a rispondere per danni compiuti in caso di travalicamento dei propri poteri¹⁵². Con il caso *Sirros v. Moore*¹⁵³ è stata estesa l'irresponsabilità civile dei giudici inferiori, escludendo qualunque remora nell'esercizio delle funzioni. L'unica eccezione presente nel Regno Unito riguarda le ipotesi di ingiusta detenzione: difatti lo *Human Rights Act* del 1988 ha inglobato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel diritto interno e, con sé, l'art. 5, comma 5 CEDU ha previsto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, che in questo caso vede come responsabile lo Stato. Solo nei confronti dei giudici

¹⁵¹ Anche nella Magna Carta dei giudici emerge la volontà di reprimere ipotesi di responsabilità civile diretta dei giudici specialmente nei principi n. 21 e 22. Il primo stabilisce che gli errori giudiziari debbano essere valutati nel contesto dell'impugnazione, dando luogo alla responsabilità dello Stato. Il secondo inibisce la responsabilità personale del magistrato nell'esercizio delle funzioni, tranne in caso di dolo.

¹⁵² RUVOLO, M., SCIARRINO, V., "Europa e responsabilità civile dei magistrati: il mito e la realtà", 22 maggio 2019, Unicost.

¹⁵³ Corte d'Inghilterra e Galles, caso *Sirros v. Moore*, 30.7.1974, n. 118.

inferiori è possibile avanzare una pretesa risarcitoria per il danno commesso mediante negligenza.

La Spagna è un Paese che dal punto di vista della responsabilità civile dei magistrati risulta in “controtendenza”: questo principalmente perché fornisce, a grandi linee, la possibilità di avanzare una pretesa riparatoria in solido al giudice e allo Stato, passando previamente per il filtro di un Tribunale in grado di accertare la presenza di dolo o colpa grave.

La responsabilità civile dei giudici in Spagna viene disciplinata dagli articoli 411-413 della Ley Organica del Poder Judicial¹⁵⁴ che enunciano una serie di requisiti affinché tale addebito possa essere garantito, tra cui l’esistenza di un danno causato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle funzioni del giudice, la denuncia dell’avente diritto e il passaggio in giudicato della sentenza.

Molto più agevole è il meccanismo di rivalsa che lo Stato può far valere nei confronti dei magistrati che abbiano cagionato danni; difatti, gli articoli 292-297 della Ley Organica¹⁵⁵ prevedono l’azione diretta dell’avente diritto nei confronti dello Stato per malfunzionamento della giustizia, errore giudiziale, assoluzione successivamente alla carcerazione preventiva per insussistenza del fatto, a cui lo Stato può far seguire una interpellanza al giudice responsabile.

In Germania la responsabilità civile ricade sullo Stato, il quale è chiamato a rispondere dei danni cagionati dai giudici, salvo la possibilità di esercitare una rivalsa sugli stessi. Due sono le disposizioni che nel Paese delimitano tale responsabilità: in primo luogo, l’articolo 34 della Legge fondamentale tedesca, oltre a confermare l’incombenza in capo allo Stato della responsabilità civile per i danni cagionati ai privati, prevede anche il diritto di rivalsa che lo stesso può far valere nei confronti dei giudici ove abbiano agito con dolo o colpa grave. In secondo luogo, l’articolo 839 del Codice civile¹⁵⁶ si sostanzia nel riconoscimento di una

¹⁵⁴ Queste tre disposizioni sono state soppresse, non risultando sentenze di condanna per responsabilità civile dei giudici. La giurisprudenza prevalente, ad oggi, dispone un’interpretazione restrittiva di tale principio.

¹⁵⁵ Gli articoli 292-297 della LOPJ sono inseriti nel titolo V del Codice, rubricato “*Della responsabilità patrimoniale dello Stato per il funzionamento dell’Amministrazione della Giustizia*”.

¹⁵⁶ Articolo 839, comma 1 del Codice civile tedesco stabilisce l’astensione alla riparazione nei confronti del soggetto ove la vittima non abbia impedito la commissione del danno con l’impiego di mezzi legali. Articolo 839, comma 2 del Codice civile statuisce la responsabilità personale del

responsabilità personale in capo al magistrato, anche se è una norma che difficilmente ha trovato applicazione.

In ogni caso, secondo l'ordinamento tedesco, grava sullo Stato la riparazione nelle ipotesi di ingiusta detenzione, ingiusta sottoposizione alle indagini ovvero in caso di un soggetto vittima di condanna non confermata nei gradi successivi.

Il sistema francese, infine, appare più intricato dei precedenti, non potendo far valere un'azione diretta del cittadino nei confronti del magistrato, ma potendo, in caso di colpa del giudice per la commissione del danno nell'espletamento delle funzioni, citare in giudizio lo Stato. Questo potrà, successivamente, agire in recupero delle somme versate nei confronti della vittima innanzi alla sezione civile della Corte di Cassazione. Dunque, è lo Stato a rispondere in prima battuta per gli errori della magistratura anche se possono evidenziarsi tre diversi regimi di responsabilità civile del giudice in Francia: il primo riguarda la responsabilità per malfunzionamento del sistema giudiziario (*fonctionnement défectueux du service de la justice*) esplicante delle due ipotesi di diniego di giustizia (eccessiva protrazione temporale per l'enunciazione di una sentenza) ovvero per colpa grave (sparizione di dossier istruttori). Il secondo riguarda la responsabilità personale dei magistrati (*faute personnelle*), intendendo un comportamento dannoso dell'organo giudiziario connesso, anche indirettamente, al servizio che svolge. Il terzo, e ultimo, regime riguarda la responsabilità per colpa personale di altri giudici¹⁵⁷. Solo in caso di colpa propria, totalmente slegata dallo svolgimento del servizio giudiziario, è possibile agire direttamente contro il magistrato; in ogni caso, la causa è rimessa alla Corte d'appello nella cui circoscrizione il giudice tiene le sue udienze.

giudice ove abbia cagionato un danno in violazione di un dovere d'ufficio e questa si sostanzi in un fatto di reato.

¹⁵⁷ Servizio Studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei deputati, “Francia, se il magistrato sbaglia è lo Stato a pagare”, 4 maggio 2018, errorigiudiziari.com.

CAPITOLO III

Disciplina nazionale ed evoluzione giurisprudenziale dell'ingiusta detenzione

3.1 Disciplina italiana dell'ingiusta detenzione ed errore giudiziario: presupposti

L'istituto della riparazione dell'errore giudiziario, come approfonditamente sviscerato nei capitoli antecedenti, è disciplinato dagli artt. 643-647 c.p.p. ed è strettamente connesso con l'istituto della revisione.

L'errore giudiziario si manifesta allorché sussista un contrasto evidente tra fatto storico e il suo accertamento processuale, ove, sulla base di una scorretta valutazione del quadro probatorio¹⁵⁸, ne derivi una erronea ricostruzione dello stesso. Da ciò deriverebbe un provvedimento produttivo di conseguenze ingiuste. In ogni caso, anche qualora il giudice si renda edotto della falla processuale ma non possa porvi rimedio, è tenuto a decidere sulla base delle risultanze processuali e non dei propri convincimenti. Difatti non potrà decidere discrezionalmente eludendo le verità processuali che sono emerse nel corso del giudizio, similmente a quanto accade in alcuni processi civili in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi secondo equità¹⁵⁹.

¹⁵⁸ ZIPPO, S., “Errore giudiziario e rimedi esperibili”, Altalex, 23 ottobre 2022, www.altalex.com

¹⁵⁹ *Ibidem*: nei procedimenti civili il giudizio secondo equità si attua in concomitanza di determinate condizioni secondo quanto previsto dagli artt. 113-114-116 c.p.c.

Art 113 codice di procedura civile.: “Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità. Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.”.

Art 114 codice di procedura civile: “Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta”.

L'errore giudiziario assume rilevanza qualora nel processo penale determini una condanna di un innocente, stante l'assenza di una pretesa risarcitoria in tutti quei casi in cui emerga un danno da "ingiusta imputazione", ossia rivelatasi infondata con una sentenza di assoluzione¹⁶⁰.

Sul punto si è espressa la Cassazione con sentenza del 13 marzo 2008 n. 11251¹⁶¹. Con tale pronuncia si è precisato un punto dapprima oscuro, statuendo che la riparazione per i danni provocati dall'attività giudiziaria si limita ai casi di ingiusta custodia cautelare, irragionevole durata del processo ovvero ingiusta condanna accertata in sede di revisione (errore giudiziario), escludendo irrimediabilmente la riparazione per ingiusta imputazione: *"Non prevede invece alcun indennizzo per una imputazione ingiusta, cioè per una imputazione rivelatasi infondata a seguito di sentenza di assoluzione. Così come ovviamente non consente di duplicare, in sedi processuali diverse, la riparazione dello stesso danno"*.

Il ricorrente avanzava una pretesa di riparazione per decremento patrimoniale, derivatogli dalla perdita di guadagni professionali, patito dall'inizio della carcerazione sino alla sentenza di assoluzione, sulla base della continuità, anche dopo tale evento, della considerazione di ingiusta imputazione di bancarotta fraudolenta¹⁶². In tal modo, secondo la Cassazione penale, il soggetto verrebbe a lucrare una doppia riparazione per il danno patrimoniale, una ai sensi dell'art. 314 c.p.p., l'altra per l'ingiusta imputazione che lo ha perseguitato per tutta la durata del processo.

Art 116 codice di procedura civile: "Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo".

¹⁶⁰ Già nel 2020 il Legislatore, al fine di rideterminare la punibilità nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nello svolgimento delle proprie funzioni, aveva disposto, con Decreto-legge n. 76, una sorta di scriminante ove nella condotta potenzialmente abusiva potessero riscontrarsi dei "margini di discrezionalità".

¹⁶¹ Cass. pen., sez. III, sentenza n.11251/2008 su ricorso proposto avverso ordinanza resa il 26.1.2007 della corte d'appello di Firenze.

¹⁶² Con ordinanza del 14.4.2003, la corte d'appello di Firenze riconosceva il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione carceraria disposta a seguito di un'ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Pistoia come gravemente indiziato di concorso in bancarotta fraudolenta, dopo che lo stesso tribunale, con sentenza del 19.12.2001, lo aveva assolto dal reato per non aver commesso il fatto.

Ad ogni modo, i principali rimedi per la riparazione da errore giudiziario sono essenzialmente tre: innanzitutto si dispone un'azione a seguito di una condanna ingiusta accertata in sede di revisione, ciò che viene a definirsi come errore giudiziario in senso stretto, come tale disciplinata dal combinato disposto degli artt. 643 e 645 c.p.p.¹⁶³ nei casi tassativamente indicati dall'art. 630 c.p.p.¹⁶⁴.

In tal caso la riparazione deve essere commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena e alle ripercussioni personali e familiari derivanti da condanna irrevocabile; attiene non solo ai danni "direttamente" derivanti dalla stessa, ma anche danni patiti durante il periodo di sottoposizione al processo penale e direttamente conseguenti a questo.

In secondo luogo, la riparazione si dispone a seguito di danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e alla responsabilità civile dei magistrati¹⁶⁵.

¹⁶³ Articolo 643 codice di procedura penale: "1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna. 2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello Stato. 3. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell'articolo 657 comma 2".

Articolo 645 codice di procedura penale: "1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza. 2. Le persone indicate nell'articolo 644 possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell'articolo 638 ovvero giovare della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l'indicazione degli altri aventi diritto".

¹⁶⁴ Articolo 630 codice di procedura penale: "1. La revisione può essere richiesta: a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale; b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479; c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631; d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

¹⁶⁵ La responsabilità dei magistrati è trattata nella Legge Vassalli, n. 117 del 13 aprile 1988, la quale analizza il comportamento dei magistrati rispetto alle altre parti processuali in riferimento ad errori o inosservanze nell'esercizio delle proprie funzioni.

In ultimo, l'azione è riservata nei casi di violazione del termine ragionevole del processo, regolata dalla Legge Pinto, n. 89 del 24 marzo 2001¹⁶⁶.

3.1.1 Revisione del processo

Quando si parla di danno da errore giudiziario e di danno da ingiusta detenzione in Italia i dati numerici sono molto preoccupanti¹⁶⁷. Si stima, difatti, che il numero effettivo delle “vittime” sia di gran lunga superiore rispetto a ciò che appariva da prime statistiche effettuate a scala nazionale. Tutti commettono degli errori, anche i Tribunali, composti da essere umani, che, a dispetto di ogni auspicio, non sono infallibili. Il Legislatore è venuto a supporto dell'umana fallibilità attraverso l'istituto della riparazione dell'errore giudiziario, prevista dagli articoli 643 e seguenti del codice di procedura penale, presupponendo una condanna irrevocabile successivamente riconosciuta come ingiusta.

La sentenza di condanna, passata in giudicato, può essere revocata tramite uno strumento di impugnazione straordinaria, la revisione del processo, e sostituita da una sentenza di proscioglimento.

La revisione del giudicato¹⁶⁸ è disciplinata dagli artt. 629¹⁶⁹ e seguenti del codice di procedura penale, al Titolo IV del Libro IX, ed è in grado di incidere sulla irrevocabilità del giudicato penale.

La formulazione dell'art. 636 c. 2 c.p.p., che richiama agli artt. 465 ss (atti preliminari al dibattimento), ed agli artt. 470 ss c.p.p. (relativi alle materie proprie

¹⁶⁶ La legge Pinto regola i casi in cui si può richiedere una equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, derivante da irragionevole durata del processo. Nello specifico, l'art. 2.2 bis statuisce i termini da seguire per i singoli gradi procedimentali. Il tema della ragionevole durata del processo è oggetto, anche, di due importanti precetti sovraordinati: l'art 111, comma 2, Cost secondo cui la “*La legge [...] assicura la ragionevole durata [del processo]*” e l'art. 6, par 1, Cedu in base alla quale “*Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge*”.

¹⁶⁷ Vedi *infra* cap. I, par. 1.4, pag. 31.

¹⁶⁸ Forma peculiare di revisione è prevista per i collaboratori di giustizia all'art 16 septies decreto n. 8/1991.

¹⁶⁹ Articolo 629 codice di procedura penale: “È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta”.

del dibattimento), ha portato la dottrina a considerare “atipica” la disciplina del giudizio di revisione che, *“nonostante sia ricondotto alla competenza della Corte di Appello, in realtà si caratterizza come giudizio di primo grado”*¹⁷⁰.

La revisione è definita come mezzo di impugnazione c.d. “straordinario”¹⁷¹, in quanto, non soddisfa esigenze endoprocessuali, presupponendo la necessaria formazione del giudicato per sovvertirne gli effetti e caratterizzandosi per la possibilità di aggredire il giudicato senza limiti di tempo, contrariamente all’appello e il ricorso in cassazione che, invece, sono mezzi di impugnazione ordinaria.

Affinché sia possibile accedere allo strumento enunciato nell’art. 629 c.p.p. sono necessari tre diversi presupposti¹⁷²:

- una sentenza di condanna o di patteggiamento ovvero un decreto penale di condanna;
- irrevocabilità di tali provvedimenti;
- sussistenza di uno dei casi di cui all’art. 630 c.p.p.

Grazie all’istituto della revisione si evidenzia il valore etico e sociale di assicurare una giustizia sostanziale a tutela dell’innocente, costituente una garanzia di rilievo costituzionale a tutela dei diritti inviolabili della persona.

Come affermato da una risalente dottrina¹⁷³ *“una giustizia che riconosce i propri torti e si corregge è una giustizia sublime, è una giustizia che accusa e giudica sé stessa”*, e la revisione ben può essere intesa come quel percorso che garantisca il passaggio da una giustizia formale ad una sostanziale. Diventa, quindi, utile strumento per affermare una verità nuova, diversa e più favorevole al condannato innocente, vittima dell’errore giudiziario.

Tornando alla disciplina codicistica, l’art. 629 c.p.p. ammette la revisione, “in ogni tempo” e “nei casi determinati dalla legge”, delle sentenze di condanna ex art. 533

¹⁷⁰ FUSI, A., *“Manuale dell’esecuzione penale”*, Milano, Giuffrè, 2013, p. 220.

¹⁷¹ Sono considerati mezzi straordinari di impugnazione anche il ricorso straordinario per cassazione e la rescissione di giudicato.

¹⁷² Tuttavia, non sono soggette a revisione le ordinanze, così come le sentenze di non luogo a procedere, di proscioglimento e quelle che applicano l’amnistia.

¹⁷³ ARENA, P., *“La revisione dei giudicati”*, Torino, Utet, 1910, p. 433.

ss c.p.p., delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p.¹⁷⁴, o dei decreti penali di condanna ex art. 460 c.p.p., divenute irrevocabili anche se la pena è già stata eseguita o estinta.

Con due importanti sentenze emesse nel 2000 e nel 2010¹⁷⁵, la Suprema Corte si è espressa positivamente circa la possibilità di estendere l'applicazione del rimedio straordinario anche alle sentenze emesse con rito abbreviato.

Dunque, nell'applicazione dello strumento ex art. 629 c.p.p. si deve, necessariamente, operare un bilanciamento tra la tendenziale intangibilità che caratterizza il giudicato penale¹⁷⁶ e la straordinarietà del rimedio della revisione; ciò ha spinto il legislatore a prevedere ipotesi tassative in cui attivarla, ovviando al rischio di uno sviamento dalla *ratio* dello strumento e una proliferazione di domande.

Tali fattispecie tipiche sono, esaustivamente, trattate nell'art. 630 c.p.p.¹⁷⁷ che ammette esclusivamente quattro alternative:

- lett. a) tratta delle ipotesi di revisione necessitata dalla “conflittualità tra giudicati”, ove i fatti esplicitati nella sentenza di condanna non siano concilianti con quelli di altra sentenza penale irrevocabile. Si definisce

¹⁷⁴ L. 12/6/2003, n. 134, art. 3, comma 1, a modifica dell'art. 629 c.p.p., che ha esteso il rimedio di impugnazione straordinaria della revisione al c.d. *patteggiamento*, applicazione della pena su richiesta delle parti.

¹⁷⁵ Cass. pen., sez. III, sentenza n. 22061 del 5 maggio 2010 – Cass. pen., sez. V, sentenza n. 1478 del 16 marzo 2000 in cui testualmente “*La richiesta di revisione è ammissibile non solo quando la sentenza di condanna sia stata emessa a seguito di giudizio dibattimentale, ma anche quando la stessa sia stata emessa all'esito di giudizio abbreviato*”.

¹⁷⁶ Recentemente ciò che è stata messa in discussione è la “sacralità” del giudicato, inconciliabile con il testo dell'articolo 24 comma 4 della Costituzione e di altri principi costituzionali. Anche la dottrina risulta del medesimo avviso, esaltando la funzione riequilibratrice della revisione che “*completa, garantisce e corrobora il giudicato penale, spogliandolo di quell'alone di sacralità metagiuridica di cui esso, per lungo tempo, si è ammantato*” - CALLARI, F., “*la relazione dialettica tra l'irrefragabilità del giudicato penale e il giudizio di revisione*”, Cedam, 2006.

¹⁷⁷ Articolo 630 codice di procedura penale: “1. La revisione può essere richiesta: a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale; b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479; c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631; d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato”.

come un “conflitto teorico di giudicati”, in cui le premesse storico-fattuali sono incompatibili dal punto di vista logico, più che giuridico. Il legislatore ha escluso che oggetto della precedente sentenza irrevocabile, sulla cui base di fonda il conflitto con la nuova, sia un decreto penale di condanna, per via della sua natura non assoluta dell’accertamento giudiziale.

- Lett. b) tratta delle ipotesi di revoca di una sentenza civile o amministrativa che abbia inciso su questioni pregiudiziali concernenti la sentenza di condanna emessa; di conseguenza, per la loro importanza, il venir meno di tali questioni pregiudiziali consente la revisione del processo, avendo avuto un ruolo determinante all’interno del processo penale.
- L’ipotesi di “prova nuova”, invece, viene trattato nella lett. c) dell’art. 630 c.p.p. che ricorre quando il proscioglimento del condannato viene disposto grazie a prove nuove o sopravvenute, che, singolarmente o unitamente considerate, sono in grado di favorire un effetto positivo per il soggetto. Tale ampia formulazione è in grado di ricomprendere, nel giudizio di revisione, qualunque tipo di prova, anche quelle non prodotte per colpa grave dallo stesso imputato. Sarà lo stesso giudice della revisione a valutare, caso per caso, l’incidenza delle prove nuove per il possibile proscioglimento pur essendovi, però, un limite invalicabile, nell’inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
- Infine, l’ultima delle quattro ipotesi tassativamente determinate dalla disciplina codicistica, tratta della revisione conseguente alla dimostrazione della condanna avvenuta a seguito di falsità di atti o altri fatti previsti come reato. Nei primi possono rientrare le ipotesi di falsità di documenti, calunnia, falsa testimonianza e così via. Nella seconda, il legislatore ha inteso qualunque altro fatto da cui sia scaturita la sentenza di condanna¹⁷⁸.

¹⁷⁸ L’orientamento ad oggi favorevole intende, con la locuzione “... o di altro fatto previsto dalla legge come reato”, una interpretazione orientata al non necessario accertamento giudiziale, essendo sufficiente la presenza di un episodio astrattamente illecito. Tale orientamento si dispone, così, a tutela di diversi indirizzi costituzionali, tra cui il principio di giusto processo.

Una volta presenti una delle ipotesi menzionate nell'art. 630 lett. a), b), c), d)¹⁷⁹, alla richiesta di revisione si deve approdare ad una sentenza assolutoria qualora sussistano ipotesi di ragionevole dubbio¹⁸⁰, in ossequio al principio *in dubio pro reo*.

Infine, nell'art. 632 c.p.p.¹⁸¹ vengono enunciati i soggetti legittimati a poter avanzare richiesta di revisione: la Suprema Corte a Sezioni Unite¹⁸² ha precisato, però, che l'azione può certamente essere esperita da soggetti legittimati in ogni tempo, stante, però, la sussistenza di un interesse giuridico attuale ad impugnare la sentenza di condanna.

Come enunciato nella lett. b) del presente articolo, legittimati alla richiesta non sono solo le parti private, ma anche la parte pubblica, ovvero il Procuratore generale presso la Corte d'appello competente; oltre a ciò, si può garantire una unione di richieste tra le parti, portando così a soddisfare sia un'esigenza personale del condannato a vedersi riconosciuta l'innocenza, sia l'interesse della società a un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali.

3.1.2 Riparazione in caso di errore giudiziario e ingiusta detenzione

La prevenzione dell'errore, riguardante la protezione del soggetto all'interno del processo e alla garanzia di affrancamento dall'arbitrio del potere punitivo, non è di per sé sufficiente, dovendosi affiancare la riparazione dei pregiudizi derivanti dall'ingiustizia della detenzione o della condanna.

Difatti, l'istituto ex art. 643 c.p.p. è preordinato ad attenuare le conseguenze dannose che un'ingiusta condanna o una limitazione della libertà personale ha cagionato, qualificandosi come un vero e proprio diritto soggettivo; come tale, la

¹⁷⁹ A tali ipotesi, con la sentenza costituzionale n. 113/2011, è stata integrata la fattispecie della "revisione europea", quando la Corte Europea dei diritti dell'uomo pronuncia una sentenza definitiva su una questione già coperta da giudicato interno.

¹⁸⁰ Cass. pen., sez. I, sent. n. 25678, 08.06.2004.

¹⁸¹ Articolo 632 codice di procedura penale: "1. Possono chiedere la revisione: a) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria e, se il condannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto; b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera a) possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.

¹⁸² Cass. pen., sez. unite, sent. n. 25457, 28.06.2012.

riparazione da errore giudiziario ha una finalità di tipo solidaristico, essendo lo Stato responsabile nel ricompensare i danni che siano stati cagionati da una scorretta attività giurisdizionale, consentendo un reinserimento nella società in condizioni di tranquillità e sufficienza per sé e per la propria famiglia.

E proprio in ordine a tale schema di riparazione, anche la giurisprudenza di legittimità ha precisato che *«il procedimento di riparazione dell'errore giudiziario ha una componente risarcitoria e una indennitaria, pertanto il giudice può utilizzare per la liquidazione del danno sia il criterio risarcitorio con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo limitatamente alle voci non esattamente quantificabili avendo riguardo all'interruzione dell'attività lavorativa, ai rapporti sociali e affettivi e al peggioramento non voluto delle abitudini di vita»*¹⁸³.

La riparazione per errore giudiziario e la riparazione per ingiusta detenzione si differenziano, principalmente per la natura del danno subito e le procedure necessarie per ottenere la riparazione. Entrambi gli istituti mirano a compensare chi sia stato ingiustamente danneggiato dal sistema giudiziario, ma richiedono approcci e prove differenti.

Partendo dall'analisi della riparazione derivante da errore giudiziario, disciplinata dagli artt. 643-647 c.p.p., questa emerge in seguito alla celebrazione del procedimento di revisione di una sentenza di condanna; difatti, l'errore giudiziario potrebbe essere dovuto a differenti cause come errori probatori, errori procedurali e così via, che abbiano condotto ad una condanna definitiva all'esito di un giudizio ordinario o rito alternativo ovvero decreto penale di condanna irrevocabili.

La riparazione da errore giudiziario è concessa anche in caso di proscioglimento per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova¹⁸⁴, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.¹⁸⁵ e nel caso di proscioglimento per causa di giustificazione o di non punibilità.

¹⁸³ Cass. pen., sez. IV, n. 25886, RV 273403, 04.04.2018; si veda anche Cass. pen., sez. IV, n. 2050, RV 227672, 25.11.2003.

¹⁸⁴ Cass. pen., sez. IV, n. 22924, 30.03.2004.

¹⁸⁵ Vedi *infra* cap. III, par. 3.4, p. 37. L'art. 530, comma 2, c.p.p. è alla base della sentenza di assoluzione disposta a favore di Beniamino Zuncheddu.

Differentemente, tale rimedio è escluso laddove parte della pena venga computata nella determinazione della pena da espiare per altro reato, ex art. 657, comma 2, c.p.p.; per il proscioglimento per non punibilità per “altra ragione”, ex art. 530 c.p.p.; in caso di estinzione del reato, ex art 531 c.p.p. e, infine, in caso di mancanza della condizione di procedibilità o continuità dell’azione, ex art. 529 c.p.p.

Una delle più importanti peculiarità nella riparazione da errore giudiziario si evidenzia nell’elemento psicologico: pur in presenza del riconoscimento dell’errore, occorre che il condannato non si sia reso responsabile, per dolo o colpa grave, dell’errore stesso. In tale contesto, la valutazione del dolo si affranca dall’accezione tipizzata per l’accertamento della responsabilità penale, intendendo, secondo i criteri di teoria generale del negozio giuridico, qualunque comportamento volto ad ingannare ovvero ad alterare gli elementi valutativi del giudice necessari ai fini della decisione, anche tramite artifici e raggiri. La colpa grave, invece, si identifica nella indifferenza, non curanza, negligenza e incuria per le conseguenze dei propri atti ai fini penali.

Tale elemento negativo dell’assenza di dolo o colpa grave è sussistente, talvolta, anche nella riparazione da ingiusta detenzione, in cui si valorizza il concorso di colpa dell’indagato o imputato nella realizzazione dell’errore giudiziario. Inoltre, nella riparazione da errore giudiziario emerso a seguito del procedimento di revisione, il legislatore ha ristretto il campo delle cause di esclusione, a differenza dell’ingiusta detenzione, *“probabilmente in ragione della diversità dei due istituti, l’uno riferito a situazioni fluide, in quanto legate alle esigenze cautelari, l’altro derivante da un accertamento di merito completo”*¹⁸⁶.

In linea generale è possibile scandire in cinque diversi passaggi la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione o privazione della libertà subita:

- accertamento dell’errore: attraverso un processo di revisione giudiziaria è possibile ottenere una dichiarazione formale che confermi o meno l’errore giudiziario o l’ingiusta detenzione subita;
- raccolta di prove: questa è una fase essenziale per entrambe le richieste di riparazione, dovendo raccogliere tutte le prove che dimostrino l’errore

¹⁸⁶ RIZZI, A., *“L’errore giudiziario nel processo penale: rimedi e modalità di riparazione”*, Diritto.it, 7 giugno 2022, www.diritto.it

giudiziario o l'ingiusta detenzione, inclusi i documenti legali, testimonianze e relazioni forensi;

- presentazione della domanda: una volta ottenute le prove necessarie per la dimostrazione dell'errore, è possibile rivolgersi all'autorità competente per la richiesta di riparazione del danno. In Italia tale autorità è impersonificata nel Tribunale di sorveglianza ovvero il Ministero della giustizia;
- valutazione della domanda: questa è una fase che richiede tempo sufficiente affinché l'autorità competente possa valutare le prove apportate e la validità e fondatezza della domanda presentata, potendo richiedere anche una pluralità di udienze;
- erogazione del risarcimento: ultima fase in cui, ove la domanda dovesse essere accolta, viene erogata la riparazione proporzionata ai danni patiti dalla vittima, ricomprendendo non solo i danni patrimoniali, bensì anche danni morali, materiali e altri tipi di compensazione.

Analizzando più dettagliatamente ciò che avviene nel caso di riparazione da errore giudiziario e, partendo dal primo punto, l'accertamento dell'errore rappresenta una tutela fondamentale per i diritti umani e una garanzia di giusto processo. Tale è una procedura legale che consente una rivalutazione e revisione di una sentenza di condanna definitiva, ove si sospetti di una propria determinazione errata, garantendo, così, giustizia e correttezza del sistema giudiziario.

Per poter procedere all'accertamento, innanzitutto, è necessaria una revisione del processo, che, secondo quanto analizzato precedentemente, è uno strumento di impugnazione straordinario, utile al disvelamento dell'errore giudiziario, specie ove emergano ulteriori prove che dimostrino l'innocenza del condannato. Dunque, una volta emersi nuovi elementi o fatti che non erano stati presi in considerazione nel corso del processo, è possibile avanzare una richiesta di revisione da soggetti legittimati ex art. 632 c.p.p., con domanda ben motivata e supportata da prove concrete; questa verrà esaminata dalla Corte d'appello competente e, ove ritenga sufficienti gli elementi addotti, potrà riaprire il caso per valutare nuove prove.

Il secondo punto da valutare per una corretta riparazione dell'errore giudiziario riguarda la raccolta di prove, in cui sono ricomprese documentazioni legali (inclusi

verbali dei processi, sentenze e atti giudiziari), testimonianze e prove forensi (analisi di DNA, impronte digitali ecc.).

Fase essenziale, per poter procedere alla riparazione dei pregiudizi patiti, richiede che l'errore sia stato riconosciuto giudizialmente a seguito di una pronuncia di revisione che abbia annullato la condanna definitiva previamente intervenuta.

In primo luogo, la domanda deve essere redatta in maniera chiara e precisa, contenente diverse informazioni dettagliate tra cui i dati personali del richiedente, dettagli della sentenza di revisione, descrizione puntuale dei fatti, prove del danno subito (documentazione che attesti i danni materiali e morali subiti a seguito di condanna ingiusta) e quantificazione del risarcimento. La domanda può essere proposta, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione, personalmente dalla vittima ovvero tramite procuratore speciale; competente alla valutazione della domanda è la Corte d'appello territorialmente competente, seguendo le disposizioni procedurali in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.¹⁸⁷.

Una volta presentata la domanda, l'autorità giudiziaria investita del ruolo dovrà esaminarla, decidendo sulla base delle prove addotte e sopravvenute.

Ove la domanda sia accolta, la stessa Corte determinerà l'ammontare del risarcimento; si arriva, dunque, all'ultima fase del processo di riparazione con l'erogazione del risarcimento a carico dello Stato, tenendo in considerazione anche danni morali e materiali, oltre alle altre forme di compensazione.

In casi di accoglimento della domanda di revisione, secondo quanto disposto dall'art. 639 c.p.p.¹⁸⁸, al proscioglimento spettano restituzioni di somme specificate, derivanti a vario titolo dalla sentenza di condanna revisionata.

¹⁸⁷ La domanda, con il decreto che fissa l'udienza, è comunicata al Pubblico Ministero ed è notificata al Ministro del tesoro (quale parte chiamata a riparare materialmente l'errore giudiziario) presso l'avvocatura dello Stato, nonché a tutti gli interessati ed agli aventi diritto che non hanno proposto la domanda; questi ultimi dovranno, se lo vorranno, avanzare le proprie richieste riparatorie entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza camerale, pena la decadenza dal diritto ad ottenere l'indennizzo. La Corte d'Appello decide con ordinanza, ricorribile per cassazione.

¹⁸⁸ Articolo 639 codice di procedura penale: "La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall'articolo 638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell'articolo 240 comma 2 n. 2 del codice penale".

Tra le somme oggetto di riparazione rientrano i pagamenti effettuati all'esito di pene pecuniarie in esecuzione della condanna, per le misure di sicurezza patrimoniali, spese processuali e di mantenimento in carcere ovvero risarcimento dei danni alla parte civile. Oltre alle restituzioni espressamente enunciate nell'art. 639 c.p.p., il codice prevede, a favore del soggetto ingiustamente condannato con sentenza definitiva, forme di ristoro per le conseguenze patrimoniali subite, disponendo alternativamente, *“pagamento di una somma di denaro commisurata, ex art. 643, commi 1 e 2, alla durata della eventuale espiazione della pena e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna; costituzione di una rendita vitalizia, in considerazione delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno; accoglimento dell'avente diritto, a sua richiesta, in un istituto a spese dello Stato”*¹⁸⁹.

Sempre il codice prevede forme di ristoro per le conseguenze reputazionali cagionate alla vittima dell'errore giudiziario; difatti, per quanto riguarda il recupero della dignità del soggetto è previsto il meccanismo della pubblicazione di un estratto della sentenza di accoglimento della richiesta di revisione del processo e, su richiesta dell'interessato, viene pubblicata nel Comune in cui la sentenza di condanna è stata pronunciata e in quella di ultima residenza del condannato.

Passando all'analisi concernente il procedimento di riparazione da ingiusta detenzione, è possibile ravvisare analogie ma anche profonde divergenze con la riparazione da errore giudiziario; difatti, la prima, prevista espressamente negli artt. 314-315 c.p.p., è riconosciuta ogni qual volta il procedimento si conclude con pronuncia favorevole per l'imputato sottoposto a misura cautelare.

La riparazione dell'ingiusta detenzione è considerata come forma specifica di quella prevista da errore giudiziario¹⁹⁰.

La riparazione dovrà, dunque, essere proporzionata alla custodia cautelare subita ingiustamente successivamente a proscioglimento perché il fatto non sussiste, per

¹⁸⁹ RIZZI, A., *“L'errore giudiziario nel processo penale: rimedi e modalità di riparazione”*, Diritto.it, 7 giugno 2022, www.diritto.it

¹⁹⁰ ZIPPO, S., *“Errore giudiziario e rimedi esperibili”*, Altalex, 23 ottobre 2022, www.altalex.com: l'istituto della revisione è esperibile da soggetti “ingiustamente condannati” con sentenza irrevocabile, mentre l'istituto ex art. 314 c.p.p. riguarda soggetti “ingiustamente detenuti” e, dunque, da soggetti anche solo indagati o imputati, non condannati in via definitiva.

non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

Il medesimo meccanismo è previsto per il soggetto il quale, sottoposto antecedentemente a custodia cautelare, sia stato poi oggetto di una decisione irrevocabile in cui è stato statuito che il provvedimento applicativo della misura fosse carente di tutte le condizioni di applicabilità richieste dal codice di rito¹⁹¹.

Una prima, evidente differenza con la riparazione dell'errore giudiziario, è fissata nella presenza di un limite massimo all'indennità: difatti, in ogni caso, l'indennizzo per ingiusta detenzione non può eccedere il limite di euro 516.456,00¹⁹².

Inoltre, nell'ingiusta detenzione i soggetti legittimati possono presentare domanda presso la Cancelleria della Corte d'appello del distretto giudiziario in cui è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione, ovvero, in caso di sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, alla cancelleria della Corte d'appello che ha emesso il provvedimento impugnato. Esattamente come nell'errore giudiziario, la domanda è presentata personalmente o a mezzo di un procuratore speciale entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o il provvedimento di archiviazione è stato notificato alla persona nei cui confronti è stato pronunciato¹⁹³.

Tale procedimento è autonomo e indipendente rispetto a quello di cognizione, potendo rivalutare fatti emersi nel processo al solo fine di decidere sulla sussistenza o meno del diritto alla riparazione¹⁹⁴ ovvero condurre ad una decisione opposta alla precedente, a seguito di una diversa interpretazione dei fatti e del materiale probatorio addotto¹⁹⁵.

¹⁹¹ *Ibidem*: l'equa riparazione spetta anche a soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.

¹⁹² Articolo 315, comma 2, codice di procedura penale: vedi *infra* cap. I, par. 1.1, p. 3. La riparazione non ha carattere risarcitorio ma di indennizzo e perciò viene determinata dal giudice in via equitativa.

¹⁹³ ZIPPO, S., "Errore giudiziario e rimedi esperibili", *Altalex*, 23 ottobre 2022, www.altalex.com: il meccanismo di presentazione della domanda è esaustivamente enunciato nell'art. 315 c.p.p.

¹⁹⁴ Cass. pen., sez. IV, sent. n. 3895, 26.01.2018.

¹⁹⁵ Cass. pen., sez. IV, sent. n. 11150, 16.03.2015.

Altra importante differenza con la riparazione dell'errore giudiziario, attiene ai criteri di quantificazione dell'indennità, dovendo prendere in considerazione differenti parametri, tra cui:

- durata della custodia cautelare sofferta;
- modalità di privazione della libertà personale;
- assenza di elementi di colpa;
- conseguenze personali provocate dalla custodia cautelare;
- perdita di prestigio;
- eventuali conseguenze alla salute.

D'altro canto, si attestano anche delle analogie con la fattispecie previamente analizzata, difatti, *“analogamente a quanto avviene per la riparazione dell'errore giudiziario, anche la riparazione per ingiusta detenzione è esclusa in tutti i casi in cui lo stesso condannato abbia dato, o concorso a dare, causa allo stato di detenzione, per dolo o colpa grave”*¹⁹⁶.

Bisogna precisare, allo stesso tempo, che la riparazione da ingiusta detenzione è distinta dal diritto risarcitorio per detenzione umana, prevista dall'art. 35 ter della Legge sull'ordinamento penitenziario n. 354 del 26 luglio 1975¹⁹⁷; tali rimedi sono

¹⁹⁶ Altalex, *“Riparazione dell'errore giudiziario”*, 11 novembre 2020, www.altalex.com.

¹⁹⁷ Articolo 35 ter legge n. 354/1975: “1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio. 2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni. 3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di

esperibili quando la detenzione, seppur corretta, risulta illegittima nelle modalità applicative.

Tornando a quanto analizzato all'inizio del presente paragrafo, i cinque passaggi fondamentali per la riparazione dell'errore giudiziario trovano la loro ragion d'essere anche nel caso dell'ingiusta detenzione; in primo luogo, l'accertamento di quest'ultima prevede due fasi indefettibili.

La richiesta di revisione della misura cautelare è il presupposto per la riparazione; difatti, ove la detenzione preventiva risulti ingiusta, la revisione si rende necessaria anche sulla base di nuove prove ovvero venga dimostrata l'insussistenza di adeguate motivazioni alla base della misura attuata. Dopodiché la domanda di revisione viene presentata al giudice che abbia disposto la misura cautelare ovvero al tribunale competente.

Per i restanti passaggi, concernenti la raccolta di prove, la presentazione della domanda di riparazione con annessa valutazione ed erogazione della riparazione stessa, si seguono gli stessi criteri e caratteristiche identificate per l'errore giudiziario. D'altro canto, però, l'autorizzazione al pagamento è rilasciata dall'Ufficio IX della Direzione dei Servizi del Tesoro (DTS), previa ricezione della necessaria documentazione rilasciata dalla Corte d'appello competente¹⁹⁸.

Per terminare la trattazione inerente alla riparazione per ingiusta detenzione, è necessario analizzarne i presupposti applicativi, espressamente enunciati nel dettato normativo dell'art. 314, comma 1, c.p.p.

Innanzitutto, sulla scia della inviolabilità della libertà personale sancita nell'art. 13 Cost., è indispensabile, per attivare lo strumento, ravvisare una ingiusta privazione della libertà personale accertata con provvedimento irrevocabile: dunque, affinché si possa attivare il meccanismo di riparazione, l'accertamento dell'ingiustizia deve avvenire con un qualsiasi provvedimento definitivo del giudice *de libertate* che

procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2.

¹⁹⁸ Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, "*Ingiusta detenzione*", 6 maggio 2024, www.dag.mef.gov.it: Ulteriori modalità di pagamento sono previste nel caso in cui il creditore sia all'estero o si trovi in stato di detenzione per cause diverse da quelle che hanno originato la riparazione per ingiusta detenzione o per errore giudiziario. Specifica documentazione, infine, dovrà essere presentata dagli eredi del creditore.

accerti la violazione delle regole generali di applicazione della custodia cautelare in carcere concernente la scelta delle misure ex art. 275 c.p.p., ovvero con una sentenza irrevocabile di proscioglimento secondo una delle formule assolutorie previste dal codice, ovvero in un provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere, ovvero qualora risulti illegittima l'applicazione della misura cautelare in violazione artt. 273 e 280 c.p.p., condizioni di applicabilità delle stesse. Secondo elemento indefettibile riguarda, infine, l'assenza di dolo o colpa grave nel concorrere all'applicazione della misura, elemento psicologico con cui si sottolinea la necessità che la condotta del soggetto non abbia in alcun modo influito sull'applicazione della misura¹⁹⁹.

Accanto alla riparazione a livello nazionale, la stessa trova applicazione anche a livello europeo ove la limitazione della libertà sia disposta in violazione dei parametri convenzionali disposti dall'art 5 comma 1-4 Convenzione europea dei diritti dell'uomo²⁰⁰, accertata dalle autorità nazionali e, in ultima istanza, dalla CEDU. Tutti gli Stati membri devono dotarsi di uno specifico meccanismo riparatorio, dotato di chiarezza e prospettive di successo; ove sia assente, sarà la stessa Cedu che, dopo aver accertato la violazione del diritto di libertà e sicurezza, disporrà la riparazione alla vittima, fissando una somma a titolo di equa soddisfazione, riscontrando anche la violazione del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione.

L'intervento della Cedu ha ispirato anche il nostro Paese tanto che *“il legislatore costituzionale è stato certamente spinto ad inserire tale riparazione nell'ambito della nostra Costituzione, preso atto del dovere di garantire a tutti una tutela giurisdizionale”*²⁰¹.

¹⁹⁹ ZIPPO, S., “Errore giudiziario e rimedi esperibili”, Altalex, 23 ottobre 2022, www.altalex.com.

²⁰⁰ Vedi *infra* cap. II, par. 2.4, p. 19.

²⁰¹ RIZZI, A., “L'errore giudiziario nel processo penale: rimedi e modalità di riparazione”, Diritto.it, 7 giugno 2022, www.diritto.it

3.2 Evoluzione giurisprudenziale dell'errore giudiziario e ingiusta detenzione

L'origine storica dei concetti di ingiusta detenzione ed errore giudiziario nel contesto del diritto penale italiano è strettamente connessa all'evoluzione del sistema giuridico italiano, passando, inevitabilmente, per la protezione dei diritti fondamentali dell'individuo. Per poter procedere all'analisi delle più importanti sentenze e apporti giurisprudenziali che, negli ultimi anni, hanno mutato e stravolto certezze risalenti, è necessario partire dalle origini e segnare le tappe più incisive di tale percorso.

La riparazione trovava la sua genesi con l'entrata in vigore del Codice penale sardo-piemontese del 1859, ma la riproposizione avvenne con il Codice Zanardelli, Codice penale per il Regno d'Italia del 1889, che gli avrebbe conferito nuova veste, prevedendo, nell'art. 38, che “[o]ltre alle restituzioni e al risarcimento dei danni, il giudice, per ogni delitto che offenda l'onore della persona o della famiglia, ancorché non abbia cagionato danno, può assegnare alla parte offesa, che ne faccia domanda, una somma determinata a titolo di riparazione”.

Il concetto di riparazione nel Codice Zanardelli in parte anticipava lievemente la regolamentazione del risarcimento per ingiusta detenzione ma ancora si era molto lontani da un pieno sviluppo²⁰². Allo stesso tempo, il codice del 1889 riuscì a garantire maggiore protezione dei diritti individuali e a prevenire abusi di potere statuendo, ad esempio, l'abolizione della pena di morte.

Un'importante apertura in materia è avvenuta nel codice del 1913, con la disciplina dettata dagli artt. 551-553 c.p.p., prevedendo una riparazione a titolo di soccorso da parte dello Stato, a favore del condannato successivamente riconosciuto come innocente, prosciolti dopo aver scontato almeno tre anni di pena limitativa della libertà personale.

Modifiche al periodo minimo di detenzione vengono disposte con il Codice Rocco del 1930, abbassando a tre mesi il periodo minimo per la richiesta di riparazione,

²⁰² Progetto del Codice penale, vol. I, *Relazione ministeriale*, Roma, 1887, p. 114 ss: sulla questione si pronunciava il guardasigilli Zanardelli, augurandosi che in futuro si sarebbero potute indennizzare le vittime di errori giudiziari e “*in specie, del carcere preventivo*”.

subordinandola allo stato di bisogno del richiedente. Nonostante la presenza di disposizioni agevolative per il condannato, il contesto storico in cui si staglia il Codice limitava l'applicazione effettiva delle tutele contro l'ingiusta detenzione, disponendo il regime autoritario violazioni di diritti umani.

Nel 1948, l'avvento della Costituzione ha posto le basi delle tutele contro gli errori giudiziari e le ingiuste detenzioni. Con la formulazione del dettato dell'art. 24, comma 4, viene abbandonata definitivamente la concezione del "soccorso" da parte dello Stato caritatevole, che parametra la riparazione sullo stato di bisogno del soggetto, introducendo il concetto di riparazione legata all'oggettività dell'ingiustizia della pena.

Nel 1976 due importanti casi di errore giudiziario hanno caratterizzato la stagione giurisdizionale italiana, costringendo, per così dire, il legislatore a trarre insegnamento ed apportare modifiche consistenti nel sistema penalistico nazionale. Nel gennaio 1976 si materializza l'omicidio di una giovane ragazza Margherita Magello e, accusato principale, un ragazzo di appena diciotto anni, Massimo Carlotto, militante di Lotta Continua e compagno della vittima. Nonostante le diverse incongruenze probatorie, fu condannato a diciotto anni di carcere, divenendo così un caso giudiziario di risonanza nazionale; solo dopo anni di disavventure giudiziarie, undici processi, tre sentenze della Cassazione e più di ottanta giudici coinvolti, il Presidente della Repubblica Scalfaro, su richiesta dei genitori del ragazzo, ha concesso la grazia per la complessità del caso e per motivi di salute. Difatti la cella era una vera e propria condanna a morte per Carlotto²⁰³ e, solo nel 2004, è stata disposta dal Tribunale di Cagliari la sentenza di riabilitazione e riacquisito tutti i diritti civili e politici²⁰⁴. Questo caso ha, quindi, contribuito alla riforma del codice di procedura penale italiano, promuovendo maggiore attenzione alla qualità degli elementi probatori e all'incriminazione basata su prove concrete e affidabili, oltre che incoraggiare l'applicazione di maggiori garanzie per gli imputati, inclusa la presunzione di innocenza.

²⁰³ Massimo Carlotto era affetto da dismetabolismo organico in soggetto con arteriosclerosi precoce; quindi, la situazione carceraria era insostenibile per i suoi problemi di salute tanto da portarlo al tentativo di suicidio.

²⁰⁴ Ordinanza n. 192/2004 del Tribunale di Cagliari.

Nello stesso anno emerse il caso Gulotta, conclusosi dopo un lungo processo di revisione, che ha visto la ricusazione del collegio giudicante, il 13 febbraio 2012. Il giovane Gulotta venne coinvolto nell'ammissione di colpa di Vesco Giuseppe, responsabile in correatà dell'uccisione di due carabinieri la sera del 27 gennaio 1976, il quale, durante la propria testimonianza fece il nome di Gulotta; ad un primo momento ammise il suo coinvolgimento nell'eccidio, successivamente ritrattato, dichiarando di esser stato sottoposto ad indicibili torture. Solo all'inizio del 2012, la Corte di appello di Reggio Calabria ha revocato la sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo, assolvendolo con formula piena.

Questo caso fu considerato come un *unicum* della storia giudiziaria italiana, con un risarcimento milionario richiesto, su suggerimento della Cassazione, all'Arma dei Carabinieri e ai Ministeri dell'Interno, della Difesa e dell'Economia e delle Finanze, per gli atti di tortura e le violazioni dei diritti umani, giacché *“l'errore giudiziario cui sono incorse le diverse Corti che hanno sentenziato la condanna all'ergastolo del Gulotta è stato la diretta conseguenza degli illeciti posti dai servitori dello Stato che, inquinando il giudizio penale, attraverso la produzione di prove estorte illecitamente, ha indotto in errore il giudice e condotto all'ingiusta condanna”*²⁰⁵.

Questo caso ha apportato modifiche e garanzie oramai non più rinviabili: la citazione del Presidente del Consiglio dei ministri si fondava sull'esigenza di adeguare l'ordinamento italiano al senso di prevenzione e repressione effettiva degli atti di tortura, mutuando dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo²⁰⁶.

Nel 1983 uno dei casi più eclatanti di errore giudiziario sconvolse l'Italia, il caso di Enzo Tortora, noto giornalista televisivo, arrestato e successivamente condannato ingiustamente, per spaccio di stupefacenti per conto della camorra nel mondo dello spettacolo²⁰⁷. L'epilogo vi fu solo dopo quattro anni dall'arresto, nel 1987 con la conferma della sentenza assolutoria da parte della Cassazione, ma le decisioni giudiziarie errate prese dai magistrati inquirenti lasciarono traccia e, solo l'anno

²⁰⁵ CIRRINCIONE, M., articolo per *“L'Opinione della Sicilia”*, 29 gennaio 2019, www.progettoinnocenti.it.

²⁰⁶ *Ibidem*.

²⁰⁷ Vedi cap. I, par. 1.3.2, p. 20.

seguito, fu varata la legge sulla “responsabilità dei magistrati”, legge Vassalli n. 117/1988, dando, così, la possibilità per le vittime di ingiuste detenzioni ovvero errori giudiziari, di poter richiedere riparazione allo Stato per condotte dolose o colpose dei magistrati.

La novità più importante apportata con il caso Tortora si è manifestata nel 1989 quando in Italia viene varato il nuovo codice di procedura penale che abbandona del tutto le caratteristiche del sistema inquisitorio, abbracciando le peculiarità del sistema accusatorio basato sul contraddittorio alla pari tra accusa e difesa.

Spesso ad errori giudiziari si giunge a seguito di gravissimi e volontari atti di alterazione delle indagini ad opera di organi investigativi, come avvenuto nella drammatica vicenda di Daniele Barillà che, nel 1992, fu arrestato e condannato per complicità in traffico di droga, frutto di convincimenti ingenerati durante le indagini preliminari e dei dibattimenti, ove si è seguita una direzione univoca “in quell’*innamoramento della tesi che non contempla ipotesi alternative a beneficio dell’indiziato Barillà*”²⁰⁸, in palese contrasto con gli obblighi gravanti in capo al pubblico ministero di oggettività e imparzialità nella vicenda. Nel 2000, a seguito della revisione processuale per l’emersione di prove a discarico del condannato, la Corte di Appello di Genova assolve il Barillà e nel 2003 con ordinanza viene accolta la domanda di riparazione dell’errore giudiziario.

La novità più significativa a livello giurisprudenziale lasciata dal caso si cristallizza nella riparazione del danno esistenziale, figura non normativamente trattata fino alla sentenza della Suprema Corte²⁰⁹. Questa sentenza è frutto di un percorso giurisprudenziale tutt’altro che agevole; con la sentenza n. 7713/2000²¹⁰, la Suprema Corte tratta il “danno esistenziale” alla stregua del “danno morale”, elevandolo a categoria di danno autonomo, oggetto di risarcimento secondo equità. L’ampliamento della categoria del danno si è ulteriormente avvalorato con la sentenza n. 8827 del 2003²¹¹ ove la Corte di Cassazione ha esteso il concetto di

²⁰⁸ MASCELLONI, S., “*La riparazione dell’errore giudiziario*”, Tesi di laurea in Procedura penale, Università degli studi di Camerino, p. 79, AA 2013/2014.

²⁰⁹ Cass. pen., sez. IV, sent. n. 2050, 22.01.2004.

²¹⁰ Cass, civ., sez. I, sent. n. 7713, 7.06.2000.

²¹¹ Cass, civ., sez. III, sent. n. 8827, 31.05.2003.

“danno non patrimoniale”, facendovi rientrare qualunque ipotesi in cui un qualsiasi valore connesso alla persona umana sia leso.

Dunque, la pronuncia n. 2050 del 2004 ha portato la Suprema Corte ad esaminare il danno non patrimoniale e, in accordo alla sentenza del 2003, dopo aver scisso le figure di danno patrimoniale e non patrimoniale, ha evidenziato *“l’evidente iniquità della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale alle ipotesi di reato”*, per poi puntualizzare che questo aspetto ha avuto l’effetto di indurre *“dottrina e giurisprudenza a costruire, in un primo tempo, ipotesi di danni risarcibili come danni patrimoniali anche in casi nei quali la lesione patrimoniale”* era assai poco evidente o comunque poteva mancare²¹².

Mentre la dottrina risultava divisa sui presupposti e fondamenti del danno esistenziale, diversamente la giurisprudenza propendeva per una sua riparazione in caso di lesione, individuando tale danno negli sconvolgimenti delle abitudini di vita e relazioni interpersonali provocate da un fatto illecito; cambiamenti negativi e peggiorativi ma non definitivi.

Recentemente, è tornata sul punto la Corte di Cassazione, la quale ha precisato come non può sussistere un “tetto” per il risarcimento del danno da errore giudiziario.

Con la sentenza 16114/2023²¹³, la Cassazione ha accolto il ricorso, adducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ragione dell’errata quantificazione economica riconosciuta a titolo di riparazione, presentato da un uomo che a seguito di condanna ingiusta per violenza sessuale e di successiva revisione che lo aveva assolto, si era gravemente ammalato, sviluppando una serie di patologie, oltre ad aver interrotto la propria attività lavorativa con impossibilità di impiegarsi con altre occupazioni, dovuto anche alla risonanza mediatica che il caso aveva cagionato.

La fissazione di un tetto massimo di riparazione può esistere solo in riferimento agli artt. 314-315 c.p.p., riparazione per ingiusta detenzione, ove sia agevole parametrare la somma sulla base del rapporto tra tempo di privazione della libertà personale e quantum dell’indennizzo; incompatibile, invece, con l’errore

²¹² MASCELLONI, S., *“La riparazione dell’errore giudiziario”*, Tesi di laurea in Procedura penale, Università degli studi di Camerino, p. 86, AA 2013/2014.

²¹³ Cass. pen., sez. IV, sent. n. 16114, 12.01.2023.

giudiziario ove la pluralità e la complessità di dati da valutare, tenendo conto delle conseguenze personali e familiari, lo rende impossibile.

Dunque, per la determinabilità della riparazione, nell'area della risarcibilità bisogna, prima di tutto, prendere in considerazione il danno patrimoniale, ricomprendendovi anche la perdita di chance. Dopodiché si valuta il danno non patrimoniale patito, in cui è incluso il danno biologico, morale ed esistenziale. Inoltre *“rientrano certamente nell'area della risarcibilità il danno biologico e il danno alla salute, che non devono necessariamente essere liquidati mediante applicazione dei criteri tabellari adottati dalla giurisprudenza civile, dovendosi ritenere che la natura non patrimoniale di questo tipo di danno consenta di ricorrere anche a criteri equitativi”*.

Analizzando l'evoluzione giurisprudenziale nell'ambito della riparazione giudiziaria, dal punto di vista meramente formale, una sentenza recente, n. 48559 del 6 dicembre 2023, si è pronunciata sulla legittimazione ai fini della domanda di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 315 c.p.p., e sulle formalità relative al rilascio della procura speciale per tale fine.

La sentenza predetta²¹⁴ ha rilevato come, la domanda di risarcimento è un atto personale riconosciuto in capo a chi abbia sofferto una limitazione della propria libertà.

Dunque, la sua “proposizione” può avvenire sia personalmente, sia mediante un procuratore speciale, essendo manifestazione di volontà della parte di esercitare tale diritto in giudizio. Diversamente la “presentazione” della domanda può essere depositata dal difensore presso la cancelleria del giudice competente ove sia stata sottoscritta dall'interessato, escluso quando sussista un mandato privo della espressione di volontà dell'avente diritto di trasferire la legittimazione all'esercizio dell'attività riparatoria.

Nella stessa sentenza del 2023, infine, la Cassazione ha confermato orientamento per cui non risulta causa di invalidità della procura speciale la presenza di mere imprecisioni formali, *“le irritualità che non pregiudichino la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato*

²¹⁴ Cass. pen., sez. IV, sent. n. 48559, 6.12.2023.

riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali”²¹⁵.

Dal punto di vista sostanziale, la riparazione per l’ingiusta detenzione è un rimedio specifico volto a compensare, in chiave solidaristica, il danno subito da chi sia stato privato anche solo temporaneamente della propria libertà personale. La domanda copre il pregiudizio a seguito di custodia cautelare, arresti domiciliari, misure di sicurezza illegittimamente disposte in via provvisoria. Diversamente, non è previsto per le misure coercitive non custodiali o misure interdittive. Nel 1996 la Corte costituzionale ha dichiarato parziale illegittimità costituzionale dell’art. 314 c.p.p. ove “*non prevede il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione*”²¹⁶, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e violazione dell’art. 5 della Convenzione EDU che prevede la riparazione in capo alla vittima di detenzione o arresto ingiusti indipendentemente da distinzioni.

L’individuazione dei presupposti in base ai quali è possibile disporre il diritto all’equa riparazione è stato opera di un percorso ermeneutico complesso della giurisprudenza che ha trovato approdo nel 2017, in cui la Corte di Cassazione ha statuito che “*in tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena, purché sussista un errore dell’autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato che sia stato concausa dell’errore o del ritardo nell’emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell’espiazione della pena*”²¹⁷.

Questa sentenza ha così precisato e delineato l’ambito applicativo della pronuncia del 1996, stabilendo l’applicabilità dell’art. 314 c.p.p. a qualunque vicenda concernenti le fasi di esecuzione della pena, da cui derivi una ingiustizia della detenzione patita.

²¹⁵ *Ibidem*.

²¹⁶ Corte costituzionale, sent. n. 310, 25.07.1996.

²¹⁷ Cass. pen., sez. IV, sent. n. 57203, 21.09.2017.

Anche la determinazione dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione ha attirato l'attenzione della giurisprudenza che, recentemente²¹⁸, ha statuito come il giudice di legittimità è chiamato a dover sindacare sulla correttezza del procedimento logico giuridico a cui è pervenuto il giudice per accertare o negare la riparazione alla vittima, mentre la valutazione circa l'esistenza e la gravità della colpa ovvero l'esistenza del dolo è discrezione del giudice di merito. Difatti, in tema di riparazione da ingiusta detenzione, *“rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte”*²¹⁹. Nel caso specifico, sotto il vaglio della Corte di Cassazione, si è riconosciuta l'ostatività alla riparazione da ingiusta detenzione per il ricorrente, il quale abbia intrattenuto rapporti di collaborazione con una associazione di stampo mafioso²²⁰. Difatti, come già anticipato, tra le cause ostative alla riparazione da ingiusta detenzione subita, compare l'aver dato causa per dolo o colpa grave, da parte dell'interessato, all'istaurazione ovvero mantenimento della custodia cautelare; vi sono state sentenze che si sono occupate della determinazione dei casi in cui il comportamento inibitivo sia doloso o affetto da colpa grave.

Nel primo caso con sentenza n. 43 del 1996²²¹, la Cassazione è arrivata a stabilire che dovrebbe essere considerata dolosa non solo la condotta volta alla realizzazione dell'evento voluto e rappresentato, *“ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento*

²¹⁸ Cass. pen., sez. IV, sent n. 36803, 17.05.2022.

²¹⁹ FAILLACI, G., *“I presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione”*, N Jus, Diritto processuale penale, 29 settembre 2022, www.njus.it.

²²⁰ MARANI, S., *“Esclusa la riparazione per ingiusta detenzione in caso di dolo o colpa grave”*, Altalex, 25 ottobre 2022, www.altalex.com: nel caso di specie i giudici rigettavano la richiesta di riparazione in merito alla detenzione in stato di custodia cautelare sofferta a seguito di estradizione in Francia, avendo dato contributo ad una associazione di stampo camorristico in territorio francese, dando protezione ed ospitalità ad alcuni adepti e avendo detenuto un'arma da fuoco.

²²¹ Cass. pen., sez. un., sent. n. 43, 09.02.1996.

dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo”.

Nel caso in cui la ragione ostativa della riparazione poggi su una colpa grave dell'interessato, come esaustivamente analizzato dalla Cassazione nel 2008, si tratta di una condotta che, seppur estranea a quei risultati, determini una necessaria, anche se non voluta, richiesta di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi in un provvedimento limitativo della libertà personale, avendo posto in essere un comportamento caratterizzato da *“macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari”*²²².

Ancora, le Sezioni Unite²²³, hanno precisato che, nell'accertare la sussistenza o meno delle condizioni per potere liquidare la riparazione, il giudice è chiamato a dover analizzare e verificare il comportamento tenuto dalla parte sia anteriormente sia successivamente la sottoposizione a misura limitativa della libertà.

D'altra parte, in merito alla giurisprudenza sviluppatasi attorno al tema del diritto alla riparazione per l'errore giudiziario subito, la sentenza più recente è stata depositata il 5 giugno dell'anno corrente; la domanda di riparazione da parte dell'imputato, per aver ingiustamente sofferto una condanna per reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, poi successivamente assolto, veniva respinta dalla Corte di appello di Perugia adducendo, sulla base di un intercettazione telefonica, il coinvolgimento dell'imputato per dolo o colpa grave nel reato addotto. La Cassazione, chiamata ad analizzare il ricorso avverso la Corte di appello competente, osserva che *“il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per l'errore giudiziario devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale”*²²⁴.

La Cassazione è arrivata, dunque, a dichiarare l'illegittimità per vizio di motivazione del rigetto presentato dalla Corte di appello, avendo violato i principi secondo cui il giudice non possa limitare la propria valutazione sulla base di dati congetturali, non

²²² Cass. pen., sez. IV, sent. n. 43302, 23.10.2008.

²²³ Cass. pen., sez. un., sent. n. 32383, 27.05.2010.

²²⁴ Cass. pen., sez. IV, sent. n. 22601, 05.06.2024.

adeguatamente o definitivamente provati. Inoltre, la manifesta erroneità si attesta sul fatto che il comportamento ostativo del ricorrente si presume sullo stesso elemento su cui si basa l'errore giudiziario, poi rivalutato²²⁵.

Dunque, il giudice deve pur sempre operare sulla base di dati certi, accertati, senza attribuire al richiedente comportamenti esclusi o non provati da parte del giudice della cognizione *“in quanto ciò significherebbe stravolgere il principio solidaristico che è alla base dell'istituto, consentendo di negare l'istanza sulla base di elementi disattesi dalla stessa sentenza di assoluzione in sede di revisione”*.

Tirando le somme di questi ragionamenti, la Cassazione ha annullato la pronuncia impugnata, rinviando, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Perugia.

3.3 Intelligenza artificiale: nuova frontiera nel sistema giudiziario

Negli ultimi anni il fenomeno dell'intelligenza artificiale (IA) ha conosciuto un inesorabile ed incessante sviluppo, passando dall'essere motore di ispirazione e realizzazione di film fantascientifici, come concetto prevalentemente teorico, ad essere una realtà pervasiva in molti aspetti della vita quotidiana.

Le prime applicazione di tale nuova frontiera si è manifestata con i c.d. “assistenti virtuali”, software in grado, tramite un linguaggio naturale, di dialogare con gli utenti, fornendogli informazioni e indicazioni utili sul servizio reso.

Originariamente, tali assistenti, come Siri di Apple, erano relativamente semplici, rispondendo a comandi predefiniti.

Ad oggi, esempi come Alexa di Amazon ovvero Google Assistant, utilizzano tecnologie avanzate di machine learning per comunicare con persone fisiche, rispondere a domande complesse, gestire dispositivi domestici intelligenti e offrire un'interazione più fluida e naturale.

Di certo, dunque, l'intelligenza artificiale rappresenta una delle più grandi trasformazioni tecnologiche del nostro tempo, con impatti profondi in diversi aspetti della vita umana.

²²⁵ POLITO, R., “Assoluzione in sede di revisione e riparazione dell'errore giudiziario”, diritto.it, 13 giugno 2024, www.diritto.it.

È una tecnologia potente che offre opportunità senza precedenti, ma che richiede anche una riflessione e attenta e una gestione responsabile per assicurarsi che i suoi benefici siano massimizzati e i rischi minimizzati.

L'applicazione dell'IA ha spaziato nelle diverse dimensioni del presente, partendo dall'impatto tecnologico che ha avuto; difatti, è vista come avanzamento tecnologico che consente alle macchine di eseguire compiti che richiederebbero l'intervento umano, come la capacità di apprendimento dati.

Il *machine learning* è un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale, il cui compito è quello di addestrare i computer ad imparare dai dati e a migliorare con l'esperienza, mediante un meccanismo di c.d. apprendimento automatico.

Anche dal punto di vista economico, l'IA è considerata motore di innovazione e produttività.

Difatti, i vantaggi che derivano dall'utilizzo di tale tecnologia, non si manifestano solamente nel settore privato, ma anche e soprattutto nell'applicazione commerciale della stessa.

Allo stesso tempo, l'IA solleva numerose questioni etiche. L'uso che ne viene fatto non può affatto essere indiscriminato, potendo condurre, così, a risultati del tutto antitetici a quelli prefissati. C'è il rischio di bias di dati di addestramento che può condurre a trattamenti differenziali; rischi legati all'abuso del diritto alla privacy e della sorveglianza; uso dell'intelligenza artificiale nel sistema giudiziario, e così via.

È proprio in quest'ultimo ambito di interesse che si incentra l'attenzione del progetto di tesi.

L'uso della IA nel sistema e nel settore giudiziario offre molte opportunità per migliorare l'efficienza, ridurre i costi e, potenzialmente, rendere la giustizia più equa e accessibile. Tuttavia, l'integrazione di questi strumenti richiede attenzione ai possibili bias, alla trasparenza e alla responsabilità, per evitare che l'IA amplifichi le disuguaglianze esistenti o comprometta i diritti fondamentali.

L'adozione di questa tecnologia nei sistemi giudiziari deve essere accompagnata da un rigoroso controllo etico e normativo.

Il sistema giudiziario italiano e internazionale, negli ultimi anni, ha risentito dell'avvento e sviluppo dell'Intelligenza Artificiale (IA). Questa è andata ad

incanalarsi in diversi ambiti settoriali, e il sistema giudiziario non ha fatto eccezione con l'emergere della c.d. "giustizia predittiva".

Con il termine giustizia predittiva si intende l'utilizzo di strumenti che si avvalgono delle nuove tecnologie, capaci di sostenere e affiancare la funzione giurisdizionale e legale, riuscendo ad analizzare in brevissimo tempo una grande quantità di dati e informazioni, al fine di prevedere e prevenire esiti pregiudizievoli.

Posto, dunque, che l'intelligenza artificiale, basandosi anche su precedenti giurisprudenziali, possa essere utilizzata per prevedere l'esito di un giudizio in ambito civile, tributario o amministrativo, specie negli ultimi anni, si è sviluppato tale approccio anche nel settore della giustizia penale.

Il tema della giustizia predittiva ci riconduce a quello della legalità e della certezza del diritto, un principio fondamentale secondo il quale, in un sistema democratico e legale, ogni individuo deve essere messo nelle condizioni di valutare anticipatamente le conseguenze giuridiche delle proprie azioni.

Questo valore è essenziale affinché lo Stato possa garantire la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e delle entità sociali davanti alla legge.

Nell'ordinamento giuridico, tale principio è affidato al legislatore, che deve emanare norme chiare e univoche e, se necessario, fornire interpretazioni autentiche; alla Corte costituzionale, che chiarisce il significato delle norme per valutarne la costituzionalità; e alle corti giurisdizionali superiori (Sezioni Unite della Cassazione, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, Sezioni Riunite della Corte dei Conti).

Si può quindi affermare, con le dovute precauzioni, che una tecnologia progettata per prevedere l'esito di una controversia, sia reale che potenziale, non necessariamente con certezza assoluta ma con un'elevata probabilità, contribuisce a garantire la certezza nelle relazioni umane, che è l'obiettivo ultimo del diritto.

L'efficacia e la parabola ascendente della giustizia predittiva trova le sue radici nel passaggio dalla consultazione cartacea alla consultazione delle banche dati.

Difatti, ponendo l'informatica al servizio del diritto, si è riusciti a facilitare il reperimento di norme e di precedenti giurisprudenziali *"che lo si voglia o no, l'uso delle banche dati ha radicalmente cambiato il modo di essere del giurista: la facilità e rapidità di accesso ad una documentazione sterminata ha fatto sì che lo*

studio delle questioni, prima imperniato sulla corretta ricostruzione del fatto e della ratio legis, si sia progressivamente spostato sul reperimento del precedente (più) conforme, quando non si sia addirittura trasformato nello sforzo di piegare la fattispecie concreta al contenuto del precedente reperimento”²²⁶.

Dunque, l’evoluzione della scienza ha, ad oggi, garantito lo sviluppo di numerosi programmi in grado di elaborare e analizzare contemporaneamente migliaia e migliaia di dati, così da progettare modelli statistici finalizzati al raggiungimento di diversi obiettivi, tra cui prevedere l’esito di un giudizio.

L’esito di tale giudizio, però, dipenderebbe dalla quantità e qualità di dati e informazioni che vengono immessi: più il fatto e la normativa sono certi, più i precedenti disponibili sono univoci e più la previsione cresce.

L’intelligenza artificiale si basa su un approccio induttivo-probabilistico o empirico-statistico, che consente di individuare il risultato più probabile attraverso l’analisi statistica e retrospettiva delle soluzioni precedentemente adottate per problemi specifici.

Tuttavia, ciò non garantisce che il risultato ottenuto sia una decisione "giuridicamente corretta", la quale richiede un ragionamento deduttivo-causale.

Quest’ultimo è frutto della libera valutazione del giudice, che applica il diritto a un caso concreto tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti, sia preesistenti che sopravvenute, spesso in modo evolutivo.

I nuovi e potenti modelli di intelligenza artificiale sono ora in grado di formulare concetti coerenti, basandosi sull’analisi delle parole e selezionando con precisione quelle che statisticamente seguono altre. In questo modo, la tecnologia non solo fornisce previsioni, ma anche risposte a domande complesse, costruendo ragionamenti attraverso la riproduzione di schemi passati.

La preoccupazione principale di questo sviluppo apparentemente inarrestabile è che l’esito finale di una controversia potrebbe non essere più determinato dall’uomo,

²²⁶ DURANTE, N., Pres. Sez. TAR di Salerno, “*Brevi considerazioni in tema di amministrazione algoritmica e di giustizia predittiva*” Relazione svolta al convegno di studi sul tema “*Algoritmi, identità digitale e personalità umana: decisione, giustizia ed etica nell’intelligenza artificiale*”, organizzato a Sarno (SA) dalla Società italiana avvocati amministrativisti, Sezione di Salerno ed Avellino (S.A.S.A.), 12 gennaio 2024.

anche con l'ausilio della tecnologia, ma direttamente dalla macchina. In particolare, per quanto riguarda le controversie relative a diritti disponibili, si potrebbe giungere alla possibilità di risolvere le dispute tramite accordi privati che prevedano la rinuncia preventiva all'azione giudiziaria, optando per la giustizia predittiva come metodo di risoluzione.

Ma questa rimane una pura eventualità, stante il rischio di un uso distorto e discriminatorio della sola tecnologia.

Rimane invece più corretto in questa sede valutare, per quanto possibile, l'uso ancillare dell'intelligenza artificiale di cui il giudice potrà avvalersi in sede di giudizio.

Tuttavia, come ogni innovazione tecnologica, l'uso dell'IA nel campo giuridico ha sollevato benefici e rischi. Tra i primi, la giustizia predittiva ha promosso la celerità ed efficienza del processo, potendo le macchine analizzare grandi quantità di dati in tempo ridotto, ovviando al rischio di irragionevole durata del procedimento con conseguente riparazione del danno cagionato alle parti.

Altro importante beneficio è ravvisabile nella riduzione dell'errore umano, essendo gli algoritmi, basati sull'intelligenza artificiale, oggettivi, imparziali, evitano i pregiudizi umani che guidano le decisioni.

Dunque, l'uso della IA nella giustizia è in grado di limitare o addirittura neutralizzare le disparità e le discriminazioni che possono verificarsi nei processi.

Analizzando, invece, i rischi che la giustizia predittiva porta con sé, non può non menzionarsi la discriminazione algoritmica, ove si potrebbe perpetuare un pregiudizio presente nei precedenti giurisprudenziali, utilizzati per addestrare gli algoritmi; questo potrebbe determinare continue discriminazioni e distorsioni verso categorie di persone, come minoranze etniche o sociali.

Inoltre, spesso gli algoritmi sono difficili da comprendere e ciò potrebbe essere sinonimo di mancata trasparenza, mettendo così a rischio la fiducia del pubblico verso il sistema giudiziario.

Si richiede l'impiego di algoritmi intellegibili e neutrali, ove il tasso di errore deve essere reso noto, potendo comprendere, sia il destinatario della decisione sia l'utilizzatore, l'intero iter seguito per arrivare al giudizio finale.

Infine, probabilmente il pregiudizio più complesso da sradicare, riguarda la riduzione del ruolo umano nel processo decisionale; non vi è dubbio che si dovrebbe favorire un utilizzo dei *software* che non affievolisca il ruolo del giudice il quale *«deve restare indiscusso dominus della fase decisoria, considerato che il processo penale non può fare a meno di essere “un giudizio dell’uomo sull’uomo”»*²²⁷.

Accanto alle considerazioni di natura generale che possono perpetuarsi in tema di giustizia predittiva, la valutazione sull’uso dell’intelligenza artificiale nel contesto giuridico ha trovato un attento autore in Gabriele Carlotti, Presidente Sez. Cga, il quale ha, esaustivamente, individuato per punti i maggiori vantaggi e svantaggi dell’uso di programmi di giustizia predittiva.

In merito ai primi ha statuito che: a) un sistema di intelligenza artificiale, come quello sopra menzionato, riuscirebbe ad accrescere la calcolabilità e, ancor di più, la certezza del diritto; b) verrebbe a limitarsi il c.d. soggettivismo giudiziario, facendo sì che le pronunce siano maggiormente oggettive e neutrali, evitando di incorrere nei rischi di pregiudizio o di emotività del singolo componente della giuria; c) le decisioni assumerebbero coerenza e maggiore qualità; d) si neutralizzerebbe il rischio di contrasti inconsapevoli a livello giurisprudenziale; e) ne risulterebbe giovato anche il principio di ragionevole durata del procedimento, potendo eliminare il rischio di arretrato e del suo smaltimento; f) si avrebbe un minore ricorso al contenzioso, posto che la consapevolezza anticipata del probabile esito del giudizio indurrebbe, verosimilmente, a sconsigliare le azioni *ex ante* sorrette da minime speranze di accoglimento; verrebbe anche incentivato il ricorso a modalità differenti di risoluzione della controversia; g) scomparirebbero le liti temerarie ed altri fenomeni patologici; h) ne gioverebbe il sistema della giustizia, con un abbattimento consistente dei costi per lo Stato e per i singoli²²⁸.

In sintesi, un programma di giustizia predittiva sarebbe in grado di svolgere in modo impeccabile e con estrema rapidità qualsiasi compito che oggi potrebbe essere affidato a un abile assistente del giudice.

²²⁷ DELLERBA, A.C., *“La giustizia predittiva come possibile antidoto all’inadeguatezza della giurisdizione”*, Sistema Penale, 28 marzo 2024, p.5, in LUPARIA, L., *“Notazioni controintuitive su intelligenza artificiale e libero convincimento”*, p.115.

²²⁸ CARLOTTI, G., Pres. Sez. Cga, *“La giustizia predittiva e le fragole con la panna”*, 23 maggio 2023, p.6-7.

In pratica, rappresenterebbe un eccellente "ufficio per il processo", particolarmente utile per l'analisi dei fatti e la ricerca delle norme e della giurisprudenza.

Accanto ai benefici che l'uso dell'intelligenza artificiale garantisce, è possibile, sempre seguendo l'analisi effettuata da Carlotti, individuare gli svantaggi connessi, accanto alla perdita di personale forense.

Tra i principali problemi emerge: a) rischio dell' "effetto-gregge" cioè di un conformismo giudiziario che limiterebbe l'evoluzione del diritto, avendo i programmi di giustizia predittiva basati sulle proprie previsioni su analisi retrospettive; b) rischio di profilazione dei giudici, oltre all'elaborazione di precedenti giuridici; c) rischio di incappare in esiti discriminatori, incorporando l'algoritmo dei bias cognitivi; d) rischio di avere una motivazione insufficiente delle soluzioni proposte (motivazione oracolare), dovuta all'intellegibilità del funzionamento dell'algoritmo (che diventa maggiore con l'aumento dell'accuratezza delle previsioni), ovvero dell'eventuale esistenza di diritti di privativa sul codice sorgente; e) tra le problematiche più gravi che si possano verificare, emerge il caso in cui viene del tutto deresponsabilizzata la figura dell'avvocato e, ancor di più, del giudice.

Questi possono limitarsi a adeguarsi, più o meno acriticamente, ai risultati della macchina; f) Il rischio che l'algoritmo, a causa di un difetto di programmazione (che in casi estremi potrebbe essere anche intenzionale) o per la scarsa qualità o quantità del dataset utilizzato, individui correlazioni false in misura maggiore rispetto alla norma, generando i bias cognitivi già menzionati; g) rischio di perdita totale dell'aspetto emotivo e umano del giudizio²²⁹.

Dunque, messi a raffronto vantaggi e svantaggi si può concludere che i primi sono declinati in termini di maggiore efficienza del sistema, i secondi si concentrano maggiormente su questioni di natura etica e afferenti alla tutela dei diritti umani.

Nonostante le idee antitetiche, tali pericoli sono stati brillantemente analizzati da una dottrina autorevole²³⁰, che ha concluso che tali timori siano stati

²²⁹ CARLOTTI, G., Pres. Sez. Cga, *"La giustizia predittiva e le fragole con la panna"*, 23 maggio 2023, p.7-8.

²³⁰ RUFFOLO, *Giustizia predittiva e machina sapiens quale "ausiliario" del giudice umano*, in www.astrid-online.it, 3 maggio 2021; *Id.*, *Giustizia predittiva, decisione algoritmica e ruolo ancillare della macchina come ausiliare necessario del giudice umano*, in PAJNO, DONATI, PERRUCCI

eccessivamente amplificati e che derivino da una valutazione basata sull'attuale stato, ancora non sufficientemente avanzato, della tecnologia.

Giudizio che ormai ha trovato largo sostegno stabilisce come i programmi di giustizia artificiale, inclusi quelli “predittivi”, una volta perfezionati, diventeranno un supporto indispensabile per il lavoro del giudice umano, almeno nella fase di acquisizione ed elaborazione delle informazioni e dei dati, e nel trattare questioni giuridiche semplici, seriali o standardizzate, basate interamente su documentazione e di limitato valore economico (i cosiddetti small claims).

In questo contesto, la decisione finale resterebbe sempre nelle mani del giudice umano, ove, invece, l'algoritmo sia chiamato a svolgere un ruolo puramente di supporto.

Un punto su cui tutti concordano - come sostenuto anche dall'ex Ministra della giustizia Cartabia - è che, almeno negli ordinamenti occidentali, la decisione di una controversia non può e non deve mai essere interamente affidata a un algoritmo.

Il fenomeno della transizione digitale del processo è stata, per l'appunto, un'intuizione della riforma Cartabia, intervenuta per dare un diverso e più efficiente assetto alla struttura processuale italiana, seppur non è riuscita del tutto a compiere la svolta epocale che si era prefissata.

Probabilmente la difficoltà di penetrazione dell'intelligenza artificiale e del connesso strumento di giustizia predittiva nel sistema giudiziario italiano è da ricercarsi nella forte dicrasia tra sistemi di *common law*, come il sistema statunitense, impregnati sul valore del precedente giurisprudenziale, sulla cui base la macchina decide, e sistemi di *civil law*, come il sistema italiano, eccessivamente ancorato al principio di stretta legalità e al diritto scritto.

La possibilità di disporre decisioni automatizzabili nel nostro Paese, nel processo penale, si lega a doppio filo con l'errore giudiziario. L'esigenza è quella di approntare in maniera quanto più oggettiva e veritiera possibile l'uso di algoritmi in grado di direzionare l'attività decisoria, ovviando, per quanto possibile, ad ingiuste detenzioni e ingiuste limitazione della libertà personale.

(a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione? II*, Bologna, Il Mulino, 2022, pp. 453 ss.

Nello specifico, l'uso di tali strumenti interviene in tre aree del diritto processuale penale; primo tra tutti nell'ambito della giustizia preventiva, ambito di studio che mira a prevenire o ridurre il rischio di atti illeciti, mediante l'adozione di misure che possono limitare le libertà fondamentali degli individui.

L'intelligenza artificiale, attraverso la generazione di un punteggio probabilistico, è in grado di valutare la propensione di una persona a commettere reati futuri, fornendo così al giudice un orientamento per l'adozione di misure preventive o di sicurezza, sia prima che dopo la commissione di un reato.

Questi strumenti potrebbero essere particolarmente utili in un contesto legale già incerto e complesso, poiché nella giustizia preventiva *ex ante facto* i comportamenti pericolosi o criminali futuri sono spesso previsti in modo poco definito.

Infatti, il Codice penale fa riferimento, ex art 202, comma 1²³¹, a "persone socialmente pericolose", cioè a coloro che hanno una probabilità di commettere nuovi reati previsti dalla legge (art. 203, comma 1, c.p.)²³².

In questo contesto, la pericolosità sociale, che dovrebbe essere valutata secondo le circostanze descritte nell'art. 133 c.p.²³³, sembra essere l'area naturale in cui i sistemi algoritmici potrebbero operare, trasferendo l'analisi probabilistica dalla semplice valutazione umana a un metodo più strutturato.

²³¹ Articolo 202 Codice penale: "1. Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. [...]".

²³² Articolo 203 Codice penale: "1. Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. [...]".

²³³ Articolo 133 Codice penale: "Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente [...], il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole [...], desunta:

1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Il secondo ambito in cui l'IA potrebbe restituire risultati sorprendenti si rinviene nel procedimento cautelare, valutante il rischio per lo svolgimento del futuro procedimento penale.

In ambito giudiziario, il giudice deve accertare l'esistenza delle condizioni generali previste dalla legge per emettere un'ordinanza che imponga una misura cautelare, sia essa personale o reale, atta a soddisfare almeno una delle esigenze cautelari.

Tra i pericoli che queste misure cercano di evitare, oltre al rischio di inquinamento delle prove e al pericolo di fuga, vi è la possibilità di reiterazione del reato.

È proprio in questo ambito che l'intelligenza artificiale potrebbe trovare un'applicazione significativa.

Se da un lato è chiaro che non si potrebbe mai consentire a un algoritmo di decidere autonomamente sulla possibile limitazione del diritto alla libertà personale di un individuo – un principio intrasgredibile e protetto dall'art 13 della Costituzione che sancisce “*la libertà personale è inviolabile [...]*” – dall'altro, l'IA potrebbe supportare il giudice nella decisione, fornendo previsioni basate su dati statistici.

In questo modo, si eviterebbe di basare le decisioni su impressioni personali o, peggio, su valutazioni arbitrarie, riducendo così il rischio di gravi errori che le convinzioni dei giudici potrebbero causare.

Il terzo e ultimo ambito di interesse riguarda il momento decisorio di merito, in cui la macchina assisterebbe il giudice persona fisica nell'affermazione o meno della responsabilità penale dell'imputato e nella determinazione della pena.

Risultando il primo punto di maggiore incertezza, è stato il secondo aspetto a destare interesse, così da ridurre «*l'alea del giudizio e per garantire maggiore prevedibilità delle decisioni*»²³⁴.

Dunque, l'obiettivo è quello di garantire un prodotto della giustizia efficace ed efficiente, favorendo una ragionevole durata del procedimento, rimodulando la struttura processuale, pur sempre favorendo le necessarie garanzie per i soggetti coinvolti.

²³⁴ DELLERBA, A.C., “*La giustizia predittiva come possibile antidoto all'inadeguatezza della giurisdizione*”, Sistema Penale, 28 marzo 2024, p.4.

Nel 2021 è intervenuto un progetto europeo, *AI Act*²³⁵, che il 12 luglio anno corrente è stato approvato e pubblicato, volto ad armonizzare le regole per l'immissione sul mercato e l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione europea.

Si tratta di una serie di disposizioni volte a «*migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile, garantendo al contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, al fine di combattere gli effetti nocivi determinati dai sistemi di IA nell'Unione, e promuovere l'innovazione*»²³⁶.

L'approccio che il Regolamento intende seguire è basato sul rischio, portando il quadro normativo a definire ben quattro diversi livelli di rischio per i sistemi di IA: il più innocuo è il *minimal risk*, in cui vi rientrano la maggioranza dei sistemi di intelligenza artificiale attualmente utilizzati nell'Unione europea. La legge dell'IA consente un uso gratuito e libero per i sistemi a rischio minimo.

Salendo di livello, si individuano i sistemi di *limited risk*, ove il rischio limitato si riferisce alla mancata trasparenza e chiarezza nell'uso dell'intelligenza artificiale. Per tale motivo è necessario seguire degli obblighi di trasparenza affinché gli utenti siano sufficientemente informati, promuovendo la fiducia.

Gli ultimi due livelli, *high risk* e *unacceptable risk*, rientrano nella categoria del rischio elevato, consentendo l'uso di tali sistemi esclusivamente a seguito di autorizzazione da parte di un organo giudiziario o di un altro organo indipendente e con limiti adeguati.

Ad ogni modo, i sistemi di IA ad alto rischio sono soggetti ad obblighi rigorosi prima di essere immessi sul mercato come la necessità di dotarsi di adeguati sistemi di valutazione e mitigazione dei rischi, fornire informazioni chiare ed adeguate per l'operatore, favorire il tracciamento dell'attività tramite registrazione della stessa e così via.

²³⁵ Vedi “*Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Leggi sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione*”, 21 aprile 2021, art. 3, n.1.

²³⁶ Regolamento UE n. 1689 del 12 luglio 2024.

Pertanto, guardando al futuro e a seguito della recentissima approvazione del Regolamento europeo, si auspica un intervento ampio e coraggioso da parte del legislatore nazionale.

Questo intervento dovrebbe mirare a implementare nuovi sistemi algoritmici che possano assistere i giudici nel processo decisionale e, allo stesso tempo, correggere le carenze del nostro sistema giudiziario. È proprio questa la difficile sfida che l'intelligenza artificiale si propone di affrontare.

Si potrebbe, dunque, identificare una connessione tra legge e tecnologia, più nello specifico, quanto trattato nei capitoli precedenti, potrebbe trovare un palliativo nei prossimi anni grazie ad un uso intelligente e cosciente delle macchine.

Il piano italiano per la transizione digitale e le riforme del sistema giudiziario mirano a preservare l'indipendenza della magistratura dall'influenza degli algoritmi, mantenendo il controllo umano nelle decisioni giudiziarie.

La Ministra Cartabia ha ripetutamente affermato che l'intelligenza artificiale può essere un utile strumento di supporto per i giudici, ma non deve mai sostituirli. Questo approccio riflette la consapevolezza del valore aggiunto che l'intelligenza artificiale possa offrire, grazie alla sua capacità di raccogliere ed elaborare dati in modo che l'uomo non potrebbe gestire autonomamente.

Tuttavia, la decisione finale deve sempre essere nelle mani del giudice, in grado di cogliere le sfumature e le particolarità di ciascun caso, fondamentali per prendere decisioni giuste ed eque.

Di conseguenza, si potrebbe tirare un respiro di sollievo sapendo che l'intelligenza artificiale sarà integrata nel sistema giudiziario italiano come strumento di supporto, senza assumere il ruolo di un giudice automatizzato.

3.4 Caso Zuncheddu: uno dei più importanti casi di errore giudiziario in Italia

Il caso di Beniamino Zuncheddu è, senza dubbio, tra le pagine di cronaca nera più cupe e tristi che il nostro Paese ha scritto; per quanto clamorosa questa vicenda, non si richiama la notizia esclusivamente per gridare allo scandalo del più grave caso di errore giudiziario in Italia, ma anche per rassegnarci alla fallibilità della giustizia presieduta e amministrata da uomini.

Quindi, prendendo atto della limitatezza umana nella conoscenza assoluta della verità, *“quello che possiamo, e che quindi dobbiamo fare, è predisporre l’itinerario cognitivo ritenuto più affidabile, nelle condizioni e conoscenze date, per approssimarci alla verità e pretendere che un soggetto terzo, il giudice, si attenga ad esso per rendere giustizia”*²³⁷.

La storia di Zuncheddu risale al lontano gennaio 1991 quando, a meno di dieci chilometri da Cagliari, in un piccolo paesino chiamato Sinnai, si consumava una strage, in cui persero la vita tre uomini e riuscì a sopravvivere una quarta persona, rimasta, per tutta la durata del processo, la prova regina di cui l’accusa si avvalse per condannare Beniamino all’ergastolo.

Quei monti del Sinnai avevano fatto da cornice, anni addietro, alla storia dell’Anonima sequestri sarda²³⁸ e, più precisamente, il triplice omicidio si consumò nel cosiddetto “ovile dei Cocco”, o meglio conosciuto dai pastori che lavoravano nella zona come Cuili ‘e Is Coccus.

Quella notte dell’8 gennaio 1991, alle diciotto e trenta circa, nell’ovile stavano lavorando quattro uomini, Gesuino Fadda e suo figlio Giuseppe, il servo pastore Ignazio Pusceddu e il genero di Gesuino, Luigi Pinna, unico sopravvissuto all’attacco. All’improvviso, dal buio²³⁹, uscì una persona che, da circa due metri di distanza, sparò un colpo di fucile semiautomatico calibro 12 che trafisse immediatamente il collo di Gesuino che morì sul colpo.

Stessa sorte toccò anche a Giuseppe Fadda e il servo Pusceddu, mentre unico testimone oculare e uscito vivo dalla strage fu Luigi, ritrovato il mattino seguente da una macchina di conoscenti che erano andati a cercarli a seguito della richiesta di aiuto della moglie Daniela.

²³⁷ GIOSTRA, G., *“Il caso Zuncheddu e le modalità di acquisizione e di documentazione delle prove dichiarative durante le indagini”*, Sistema penale, 31 gennaio 2024, www.sistemapenale.it.

²³⁸ “Anonima sequestri sarda” è stata una espressione usata in prevalenza dagli anni ‘60 agli anni ‘90, in cui ci si riferiva a gruppi criminali originari della Sardegna, dediti ad attività di sequestro di persona, rapina a mano armata e così via. Il tema dei sequestri torna, nel caso Zuncheddu, grazie alla Procuratrice Nanni.

²³⁹ Considerando l’orario in cui gli omicidi vennero consumati e la stagione invernale, si presuppone che la luce fosse scarsa se non del tutto assente. Questo, difatti, fu un elemento su cui l’avvocato Trogu e il proprio consulente di difesa, Simone Montaldo, cercarono di dimostrare, in parte sovvertendo le convinzioni dell’accusa.

Le indagini, immediatamente, furono affidate e condotte dal maresciallo Calabrese, il quale, una volta pervenuto sulla scena del crimine, dispose una “relazione di servizio”, riassumendo a grandi linee le attività svolte e acquisendo le prime dichiarazioni dell’unico sopravvissuto, il quale descriveva il cecchino come *“una persona robusta con un giaccone bianco e una calza da donna al capo, armato di fucile a canna corta”*: identikit di per sé privo di rilevanza, se non fosse che il mattino seguente la descrizione apparse magicamente estremamente dettagliata, potendo fornire indicazioni di tratti visivi altrimenti impossibili con una calza di nylon in testa.

Altra stranezza che l’avvocato di Zuncheddu anni dopo valutò riguardava l’assenza assoluta di atti relativi alle indagini svolte nell’immediatezza del fatto dalla polizia di Stato. Neppure un atto. Eppure, quel giorno erano dappertutto: all’ovile, alla casa del Fadda, in ospedale da Luigi.

Il giorno dopo venne anche ascoltato Paolo Melis, servo pastore dei Fadda fino a tre mesi prima, il quale raccontò di diversi diverbi che i propri superiori avevano avuto con altri pastori della zona, ma il 9 gennaio nessuno parlò di Beniamino Zuncheddu e nessuno lo cercò.

Fu proprio in questa fase della storia che intervenne una figura che rimarrà determinante per tutta l’intera durata del processo: Mario Uda, assessore comunale e assistente capo della Criminalpol, che in maniera del tutto informale, senza tener traccia di alcun interrogatorio, nei giorni seguenti accolse nel suo studio sia il Melis, sia il Fadda, fornendogli domande e, probabilmente, da come è risultato dalle ultime intercettazioni, modulando o suggestionando i ricordi dei testimoni.

La pressione a cui furono sottoposti fu tanto massiccia da ritrattare quasi del tutto le proprie dichiarazioni, statuendo di aver agito inizialmente per timore e di essersi lasciati travolgere dalla confusione mentale.

E, come era accaduto a Melis, anche Pinna cambiò la sua versione rispetto a quella resa originariamente a Calabrese. Difatti, lo stesso avvocato di Zuncheddu, Mauro Trogu affermerà che *“quando un testimone, dopo lunghe pressioni da parte degli inquirenti, cambia versione, consegnandone una più corrispondente alle*

aspettative dell'esaminatore, le prime versioni vengono declassate a bugie dette per paura"²⁴⁰.

Ma quando e perché il nome di Beniamino Zuncheddu all'improvviso verrà fuori e determinerà l'inizio di quel lungo calvario emotivo e fisico che il condannato patirà fino all'assoluzione? Il 22 febbraio dello stesso anno, innanzi al pubblico ministero, le testimonianze rese cambieranno del tutto rotta; specialmente Luigi Pinna che, antecedentemente, aveva dichiarato di essere impossibilitato nel riconoscere il killer che portava una calza da donna in volto, all'improvviso cambierà versione dei fatti, riconoscendo in Zuncheddu il responsabile della strage del mese precedente *"l'omicida, che io non conosco nemmeno di vista, entrò nella casupola a viso scoperto e [...] ritengo attualmente di essere in condizioni di riconoscerlo anche perché [...] ho avuto modo di vederlo in viso per tutti quegli istanti intercorsi tra lo sfondamento della porta e l'uccisione del Pusceddu e il mio tentato omicidio. Trattasi di una persona di corporatura robusta, certo non magra, con un inizio di pancetta. Ricordo che non aveva né barba, né baffi, però se non sbaglio aveva la parte inferiore del viso piuttosto scura, come di persona che non avesse fatto di recente la barba"*.

Sorprendente come una persona che fino a poco tempo prima non ricordava alcun "segno particolare" del proprio aggressore, improvvisamente dia una descrizione tanto accurata e particolareggiata, che, considerando le condizioni di luminosità a cui erano soggetti e lo stato di terrore vissuto, risulti dubbia.

Ma non solo: la descrizione fatta dal Pinna corrispondeva esattamente alla foto di Zuncheddu mostrata in aula ed estratta dall'anagrafe del Comune di Burcei, ove Mario Uda aveva tenuto i suoi "interrogatori".

Quindi la domanda sorge spontanea: Luigi Pinna stava descrivendo un volto o una foto?

Il 28 febbraio gli agenti della squadra mobile della Questura di Cagliari arrestano Beniamino, che viene immediatamente portato in caserma in stato di fermo e tenuto per tutta la notte in condizioni inumane *"hanno preso un paio di manette e messa una al polso destro e l'altra l'hanno attaccata al tubo del termosifone, in alto. Così*

²⁴⁰ ZUNCHEDDU, B., E TROGU, M., *"Io sono innocente: storia di un uomo incarcerato ingiustamente per 33 anni e dell'avvocato che ha lottato per la sua libertà"*, DeAgostini, maggio 2024, p. 35.

*il braccio rimaneva alto sulla testa, come se stessi salutando. E infatti, stavo salutando la libertà per trentadue anni*²⁴¹.

Una volta individuato in Zuncheddu il soggetto indagato per il plurimo omicidio dello scorso 8 gennaio, il pubblico ministero, ufficialmente nella preoccupazione che i due “supertestimoni” potessero essere minacciati, chiese che le testimonianze venissero da subito inserite nel tessuto probatorio di cui il giudice del dibattimento si sarebbe potuto avvalere per il giudizio.

Ma solo due anni prima, nel 1989, il nuovo codice di procedura penale aveva statuito che le prove di cui possa avvalersi tale giudice per le decisioni devono essere assunte davanti a lui oralmente.

Tutti gli atti di indagini compiuti in segreto dagli inquirenti non possono essere utilizzati, a meno che i testimoni non si presentino in udienza pubblica e rendano dichiarazioni innanzi all'accusa e alla difesa. Sono previsti anche casi eccezionali, però, in cui è possibile accedere allo strumento dell'incidente probatorio, ove si percepisca il rischio che nel tempo una prova possa essere alterata; questo è ciò che avvenne nel caso in esame, ove il giudice per le indagini preliminari, Francesco Sette, dispose tale accertamento con la ricognizione effettuata da Luigi Pinna nel carcere di Buoncammino.

Anni dopo, il sospetto di una manipolazione della testimonianza di Pinna e di Melis derivò dalla dichiarazione originariamente resa da quest'ultimo che, raccontando di un diverbio avvenuto tra Giuseppe Fadda e un'altra persona, sentenziava “*quello che stai facendo alle mie vacche un giorno succederà a te*”. Durante l'incidente probatorio, invece Melis, ritrattando, elimina l'aggettivo possessivo “mie”, quindi improvvisamente, chi rivolse la minaccia al Fadda non era più proprietario delle vacche²⁴².

Per quanto riguarda gli alibi che gli avvocati della difesa potevano far valere, testimoniarono nel processo di primo grado due dei fratelli di Beniamino che confermarono il rientro del fratello quando già era calato il buio, il quale poi si

²⁴¹ *Ibidem*, p. 40.

²⁴² Questo dettaglio potrebbe apparire insignificante ma c'è una grande differenza tra essere pastore, proprietario di un proprio gregge, ed essere servo pastore, soggetto alle sue decisioni, come un vero e proprio servo. Beniamino Zuncheddu era un servo pastore, quindi la rivendicazione sul possesso di proprie vacche non poteva di certo essergli mosso.

diresse a casa di un ragazzo tetraplegico in cui trascorse la sua serata per poi rincasare verso le ventidue e trenta. Anche la madre e la sorella del ragazzo testimoniarono, confermando l'alibi di Beniamino ma non furono prese in grande considerazione dai giudici.

Tornando al processo di primo grado, dopo l'interrogatorio di Beniamino, i suoi avvocati chiesero al giudice delle indagini preliminari di disporre un altro incidente probatorio, alla pari di quanto avvenuto per l'accusa, al fine di inserire nel tessuto probatorio anche le testimonianze di chi aveva confermato l'alibi dell'indagato, poiché *“come il pericolo di inquinamento probatorio poteva esistere ai danni dei testimoni d'accusa, così poteva ipotizzarsi ai danni dei testimoni a difesa”*²⁴³.

Così non avvenne, adducendo laconicamente che non sussistessero i presupposti per tale incidente probatorio. Ma quando non viene ascoltata la difesa, ovvero le sue richieste vengono respinte senza valutazione, è l'immagine della giustizia a risentirne gravemente.

Ad ogni modo, il processo di primo grado venne definito “processo lampo” per la sua estrema celerità con cui si chiuse, durando dal 9 ottobre all'11 novembre 1991; ciò che si percepisce, leggendo i verbali del processo, è l'estrema titubanza e talvolta timore nel rendere dichiarazioni da parte di Paolo Melis, sensazione poi accertata anche dal giudice di primo grado che lo definì esitante, timoroso e confuso.

Nonostante ciò, l'esito del giudizio fu chiaro: condanna all'ergastolo.

Di certo il processo a Zuncheddu risentì delle insoddisfazioni e del ripudio degli italiani per la novità più evidente che il codice di procedura penale apportò solo due anni prima: passaggio da un modello inquisitorio, basato sul potere dell'accusatore pubblico che raccoglie le prove e agisce in segreto, ad un modello accusatorio in cui viene esaltato il diritto di difesa e di assumere le prove innanzi ad un giudice terzo ed imparziale.

Questo, difatti, non beneficiò a Zuncheddu, non potendo il giudice del dibattimento raccogliere le dichiarazioni rese da Pinna e Melis prima della ritrattazione.

Così, anche in appello, i giudici Corradini e Contu confermarono la sentenza di primo grado.

²⁴³ *Ibidem*, p. 47.

Nel dicembre del 1992, la Cassazione, chiamata a verificare se le sentenze che condannavano Beniamino all'ergastolo fossero valide ovvero viziate da difetto di legge o da motivazione, dispose dichiarazione di inammissibilità, facendogli acquisire lo status di condannato e dando esecuzione alla pena.

Ma quale sarebbe stato il movente che avrebbe spinto Zuncheddu alla commissione della strage? La risposta che è stata fornita in appello è risultata illogica e immotivata, trovando il proprio baricentro nei conflitti tra pastori, specialmente tra i Fadda e i pastori confinanti provenienti da Burcei.

Ma i dubbi sono tanti, prima di tutto il fatto che l'azione non era alla portata di tutti, sapendo il responsabile esattamente quanti fossero nell'ovile, conoscendo i luoghi, modalità incompatibili con quelle a disposizione di Beniamino; tanto che, nella richiesta di revisione, si parla di "assalto paramilitare", adducendo ad estremo tecnicismo e freddezza nel compimento dell'attività letale.

Secondo quanto emerso solo negli anni a venire, il movente dell'omicidio, secondo quanto sostenuto dalla procuratrice Francesca Nanni, non risiede in screzi tra pastori ma nel depistaggio del sequestro Murgia, in cui erano implicati alcuni personaggi vicini al giudice Lombardini, dediti allo svolgimento di indagini parallele in materia di sequestri di persona²⁴⁴.

La sentenza d'appello riuscì anche a denigrare la difesa che, strenuamente, portò all'attenzione dei giudici due possibili ipotesi ricostruttive.

La prima, chiamata "tesi del travaso di informazioni", secondo cui Luigi Pinna si fece suggestionare dalle dichiarazioni di Mario Uda, convincendolo ad individuare in Beniamino Zuncheddu il vero responsabile della strage.

La seconda, era che omicidi tanto efferati, dovevano trovare la propria origine in fatti ben più gravi come i sequestri di persona.

Nelle motivazioni della sentenza, i giudici d'appello non solo si allontanavano dalle tesi avanzate coraggiosamente dalla difesa, ma si prendevano gioco della stessa *"la tesi del travaso (come quella dell'estorsione) si commenta e si squalifica da sola. È il prodotto necessitato di una difesa che non ha altri argomenti da portare e che poi, per seguire una tesi disperata, dovrebbe finire per coinvolgere nell'adombrata*

²⁴⁴ Articolo in Progetto Innocenti *"Un altro errore giudiziario: Beniamino Zuncheddu"*, 26 novembre 2023, www.progettoinnocenti.it.

operazione tutti quelli che hanno messo mano al processo, arrivando all'assurdo di dover ipotizzare connivenze persino da parte del pubblico ministero o del GIP"²⁴⁵.

3.4.1 La revisione nel caso Zuncheddu

A cambiare il destino di Zuncheddu furono due episodi di particolare interesse.

Il primo, quando, nel 2016, l'avvocato Mauro Trogu prese in carico il caso dell'ex pastore sardo, battendosi strenuamente per affermare la sua innocenza, innocenza che non da subito parse chiara, ma, da come vedremo nel prossimo paragrafo, si instillò con ferma decisione alla lettura degli atti.

Grazie alle indagini difensive svolte, nel 2019, l'avvocato convinse l'allora procuratrice Nanni a riaprire il caso per esaminare le nuove prove emerse a favore di Zuncheddu con un processo di revisione.

Il secondo evento cruciale è molto recente, risalente all'estate 2023 quando Beniamino, ormai provato dai tanti anni di detenzione e privazione di libertà personale si lasciò andare ad un decadimento fisico e psicologico notevole.

Così Trogu chiese l'aiuto di Irene Testa, garante dei detenuti in Sardegna, la quale nell'immediato si attivò e dichiarò *"andai subito a trovare Beniamino in carcere [...]. Il processo di revisione era fermo da tre anni in corte d'appello e questa situazione stava spingendo Beniamino a lasciarsi andare. Stava perdendo tutte le speranze [...]"*²⁴⁶.

Andando per ordine, il primo punto ha seguito un iter davvero molto lungo, protraendosi dal 2020 fino al 2024, anno in cui si è conclusa la vicenda Zuncheddu con una sentenza di assoluzione, anche se solamente parziale.

²⁴⁵ ZUNCHEDDU, B., E TROGU, M., *"Io sono innocente: storia di un uomo incarcerato ingiustamente per 33 anni e dell'avvocato che ha lottato per la sua libertà"*, DeAgostini, maggio 2024, p. 60-61.

²⁴⁶ ANTONUCCI, E., *"Quando la giustizia ti ruba la vita: tutta la storia di Beniamino Zuncheddu"*, Il Foglio, 30 gennaio 2024, www.ilfoglio.it.

In questo quadriennio, Beniamino ha affrontato parallelamente due battaglie giudiziarie che lo hanno gravemente indebolito: il processo di revisione e il procedimento per l'ottenimento della liberazione condizionale.

Come avuto già modo di verificare all'inizio di questo capitolo²⁴⁷, la revisione è qualificata come strumento di impugnazione straordinario, operando, esclusivamente, sulla base di un giudizio su cui già si sia formato il giudicato, per il quale non sia più possibile attivare gli ordinari mezzi di impugnazione.

Il giudice competente a decidere sulla revisione non può appartenere al medesimo distretto di Corte d'appello in cui fu pronunciata sentenza di condanna, onde evitare possibile elusione dell'imparzialità richiesta.

Difatti, tale caso finì nelle mani della Corte d'appello di Roma per il giudizio di revisione, la cui richiesta fu depositata il 19 novembre 2020, dopo aver acquisito interessanti intercettazioni dalla Procura della Repubblica, che sembravano somigliare molto ad una ammissione di colpa del signor Pinna.

Contemporaneamente, l'avvocato Trogu seguiva il procedimento per la liberazione condizionale, strumento, anzi unico strumento, in mano all'ergastolano per poter riottenere la libertà in presenza di tre condizioni: deve aver trascorso in carcere almeno 26 anni di pena detentiva, deve dimostrarsi il sicuro ravvedimento del condannato e deve esser stato pagato il risarcimento del danno e le spese processuali.

Competente alla concessione di tale strumento è il Tribunale di sorveglianza del luogo in cui il condannato sta scontando la pena; nel caso di specie, competente era il Tribunale di sorveglianza di Cagliari.

Seppur questi due procedimenti siano nettamente distinti tra di loro, nel caso in esame si sono intrecciate a livello cronologico, elemento che senza dubbio ha contribuito allo sconforto e alla demoralizzazione del condannato per il susseguirsi di insuccessi.

L'11 febbraio 2021 si sarebbe celebrata l'udienza per l'ammissibilità o meno della richiesta di revisione, fase che in gergo viene chiamata rescissoria. Diversamente, la fase rescindente è successiva e si svolge innanzi al giudice di primo grado, acquisendo la nuova decisione sulla scia dei nuovi elementi acquisiti.

²⁴⁷ Vedi *infra* par. 3.1.2, p.4.

Tale ripartizione è stato un neo nel processo Zuncheddu, trovandosi e rimanendo sempre al punto di partenza per molto tempo, con costanti rinvii e ritardi dei periti. Difatti, fin dall'inizio, le prime perizie svolte, mostrarono l'incompetenza dei consulenti, o meglio l'assenza delle necessarie qualifiche che ci si dovrebbe aspettare da tecnici incaricati dalla Corte d'appello.

Nel caso di specie, il processo di revisione trovò una vera e propria battuta d'arresto per la valutazione e la traduzione dal sardo all'italiano dell'intercettazione, disposta tempo prima, di una conversazione avvenuta in macchina tra Luigi Pinna e sua moglie Daniela Fadda.

A fine febbraio 2020, Pinna riceveva una notificazione con ordine a presentarsi dalla procuratrice il giorno seguente. Installando una microspia all'interno dell'abitacolo usato dall'uomo, al suo rientro in auto con la moglie, si registrò una vera e propria confessione, uno sfogo in cui confermava di esser stato spinto da Uda quella mattina del 1991 a fare il nome di Beniamino Zuncheddu.

Questa fu la svolta nelle indagini, quella prova regina che porterà l'ex pastore sardo, solo dopo molto tempo, ad essere assolto e tornare in libertà.

Contemporaneamente, il procedimento per far ottenere la liberazione condizionale appariva tortuoso a sua volta, costantemente rigettato per la mancanza di una ammissione di responsabilità da parte di Beniamino. Inoltre, il tribunale di sorveglianza non vedeva nell'ottimo percorso penitenziario seguito, alcun indice di sicuro ravvedimento del detenuto.

Come se non bastasse, la volontà del pastore di incontrare privatamente i familiari delle vittime era qualificato come gesto privo di reale valore prima di tutto poiché frutto dell'avvocato Trogu e non manifestazione spontanea del suo assistito; in secondo luogo, poiché *“Beniamino aveva riferito che, se avesse incontrato la vittima Luigi Pinna, gli avrebbe chiesto innanzitutto perché lo aveva accusato falsamente, e questo dimostrava che fosse più concentrato sul suo dolore che su quello delle vittime”*²⁴⁸.

²⁴⁸ ZUNCHEDDU, B., E TROGU, M., *“Io sono innocente: storia di un uomo incarcerato ingiustamente per 33 anni e dell'avvocato che ha lottato per la sua libertà”*, DeAgostini, maggio 2024, p. 176.

Con l'incalzare e il dilagare della pandemia da Covid-19, era stata concessa una licenza a Beniamino fino al 31 dicembre 2022 al fine di continuare a svolgere attività lavorativa e rincasare la notte.

Nonostante la sua innocenza fosse alle porte per essere dichiarata e manifestata con una sentenza, il 30 dicembre 2022 una notifica della Corte d'appello pervenne e fu lapidaria: la revisione era ancora in fase rescindente e questo significava solo una cosa, che Beniamino sarebbe dovuto tornare in carcere.

Questo fu l'inizio della sua fine.

Nonostante passi avanti erano stati compiuti con l'ammissibilità del giudizio di revisione, le continue negazioni alle richieste di scarcerazione fecero sprofondare il pastore in una profonda depressione.

Fu qui che il secondo evento cruciale del caso Zuncheddu si manifestò, con l'entrata in scena di Irene Testa, nuovo garante dei detenuti della regione Sardegna, che, in pochi mesi dal suo insediamento, aveva dato prova di interesse e azione. Portò la vicenda all'attenzione nazionale, mediante il canale comunicativo della radio, più nello specifico si occupava di una rubrica chiamata "Lo stato di diritto" su Radio Radicale, cominciando, così, ad attirare l'attenzione dei mass media nazionali; *"grazie all'attenzione mediatica, il processo di revisione riprende slancio, soprattutto per volontà del presidente della quarta Sezione penale corte d'appello di Roma, Flavio Monteleone"*²⁴⁹.

Svolta importante con l'udienza del 14 novembre 2023, in cui era prevista l'audizione di Luigi Pinna, Daniela Fadda e Mario Uda: il primo ad essere sentito, il sopravvissuto, confermò quanto era stato intuito con le intercettazioni accolte: Mario Uda aveva indotto l'uomo a fare il nome di Beniamino Zuncheddu, adducendolo in maniera sicura come il colpevole della vicenda, indirizzando così le indagini; *"non c'erano più dubbi, le sentenze di condanna crollavano come castelli di sabbia sotto il lavoro incessante delle onde del mare"*²⁵⁰.

²⁴⁹ ANTONUCCI, E., *"Quando la giustizia ti ruba la vita: tutta la storia di Beniamino Zuncheddu"*, Il Foglio, 30 gennaio 2024, www.ilfoglio.it.

²⁵⁰ ZUNCHEDDU, B., E TROGU, M., *"Io sono innocente: storia di un uomo incarcerato ingiustamente per 33 anni e dell'avvocato che ha lottato per la sua libertà"*, DeAgostini, maggio 2024, p. 217. Ciò che Simone Montaldo, consulente tecnico della difesa, aveva addotto a inizio indagini nel 2016 veniva in questa fase confermato: Luigi Pinna, in questi trentadue anni e mezzo dalle prime

Seguì l'audizione di Daniela Fadda, molto più lucida e disinvolta rispetto al marito, la quale riuscì, talvolta, ad eludere le domande che le venivano poste, tanto da mettere in dubbio l'effettivo avvenimento della “famosa” conversazione con Pinna. La sua testimonianza fu tanto incredibile da spingere il procuratore generale a chiedere la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per valutare la sussistenza di falsa testimonianza.

Stessa sorte, oltre a Melis, infine, toccò a Mario Uda, il quale, nell'udienza, smentì categoricamente di aver indotto il sopravvissuto a fare il nome del pastore, estraniandosi, così, da qualunque forma di responsabilità.

Il 26 gennaio 2024 era stata fissata l'ultima udienza, ove la speranza che tutto finisse era più concreta che mai; una volta analizzati gli elementi su cui l'assoluzione avesse dovuto basarsi, l'avvocato Trogu, al fine di inquadrare il contesto storico in cui la tragedia si era consumata, riportò le valutazioni effettuate dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno dei sequestri di persona; a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, queste indagini erano monopolio del giudice Lombardini, che, nonostante a inizi duemila divenne pubblico ministero, non smise mai del tutto di interessarsi alla materia, occupandosi, seppur a latere, del sequestro Murgia.

Si riteneva che attorno a sé avesse creato una “zona grigia”, fatta di magistrati, agenti di polizia giudiziaria, insomma di fedeli collaboratori, tra cui spiccava Mario Uda. Da qui la domanda sorse spontanea: Beniamino fu vittima di depistaggio legato alle indagini sul sequestro Murgia? Forse non si saprà mai per certo.

Ad ogni modo, quella udienza fece da cassa di risonanza di parole che Zuncheddu e il proprio avvocato bramavano da anni *“intorno a me qualcuno ha iniziato a mormorare «Assolve, ha detto assolve!».* *Quella parola l'avevo aspettata per trentatré anni. Finalmente, per tutti era vero quello che avevo ripetuto fin dall'inizio: sono innocente. Sentirlo dire dal giudice è stata un'emozione che non so dire*²⁵¹.

La vicenda Zuncheddu lascia molto in eredità al sistema giudiziario italiano, specie tre suggestioni: innanzitutto, è necessario sottolineare un antico luogo comune, che

dichiarazioni, si era creato delle convinzioni nella sua mente, dei falsi ricordi, tanto da non riuscire più a discernere tra il vero e il falso. Il continuo rievocare i ricordi aveva finito per modificarli.

²⁵¹ *Ibidem*, p. 241.

però così comune non sembra essere stato; la libertà di un uomo non ha prezzo. Questo principio appare ben più evidente nel caso di specie, ove si stagliano i due volti del pastore, il Beniamino condannato ventiseienne e il Beniamino assolto cinquantanovenne.

In secondo luogo, non esiste ragion di Stato che possa giustificare il mantenimento in carcere di un soggetto ovvero della sua condanna in caso di dubbio.

Infine, forse l'aspetto più triste, per cui nessuno pagherà per gli errori che erano evitabili. I magistrati dovrebbero essere maggiormente responsabilizzati per le loro scelte, e specialmente in questo caso, è necessario muovere un rimprovero al lavoro svolto dai tecnici negli anni.

Sarebbe più giusto e corretto, in uno stato di diritto, la presenza di una regola che anziché deresponsabilizzare i giudici, faccia sentire la responsabilità delle proprie scelte e delle proprie decisioni.

Solo dopo qualche mese è arrivata la motivazione della sentenza²⁵², che lascia l'amaro in bocca, seppur l'assoluzione è diventata realtà. Difatti, non si parla di assoluzione con formula piena ma, secondo l'art. 530, comma 2, c.p.p., dovuta ad insufficienza di prove per confermare la colpevolezza e il coinvolgimento ai delitti, pur rimanendo delle perplessità sulla sua effettiva estraneità all'eccidio: *“oggi la residua scorta indiziaria non può ritenersi sufficiente per pervenire alla conferma della condanna di Zuncheddu, oltre ogni ragionevole dubbio. Non v'è però prova piena della sua innocenza e ciò perché egli fornì un alibi fallito che poi fu sostenuto da due testimoni pacificamente falsi”*²⁵³.

Non solo. I giudici nelle motivazioni parlano di “narrazioni preconfezionate” da parte della difesa, così suggestionando l'iter del processo di revisione.

Non è mancata neppure la critica mossa nei confronti dell'attenzione mediatica, rinvigorita a seguito dell'intervento di Testa *“la già esile speranza di poter pervenire ad una ricostruzione veritiera ed attendibile dello svolgimento dei fatti dopo trent'anni è stata gravemente pregiudicata dalla forte attenzione mediatica riservata a questa vicenda, tale per cui sono state divulgate disinvolute ricostruzioni*

²⁵² Corte d'appello di Roma, sez. pen. IV, sent. n. 42/2020 del Registro Generale delle istanze di revisione, 26.01.2024.

²⁵³ Progetto Innocenti, *“Non c'è pace per Zuncheddu, assolto dopo 33 anni di carcere ma per i giudici...”*, 20 aprile 2024, www.progettoinnocenti.it.

dei fatti arricchite da discutibili commenti, giudizi personali, congetture, valutazioni unilaterali prive del dovuto contraddittorio che hanno inciso sulla genuinità dei testi, che invece avrebbero forse potuto offrire qualche spiraglio di verità se fosse stato lasciato libero il campo alla memoria di ciascuno di essi, non influenzata da narrazioni preconfezionate”²⁵⁴.

Infine, sempre a marzo è stato disposto dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari, che lo Stato debba fornire un risarcimento pari a trenta mila euro per aver trascorso diversi anni in celle piccole e sovraffollate.

A questo risarcimento, come anticipato dall’avvocato Trogu, seguirà sicuramente una richiesta di riparazione per errore giudiziario patito, che, seppur non potrà far tornare indietro gli anni trascorsi in carcere, riuscirà sicuramente a garantire un proseguimento di vita a Beniamino quanto più sereno possibile.

²⁵⁴ *Ibidem.*

CONCLUSIONI

L'analisi dell'errore giudiziario e dell'ingiusta detenzione, condotta nelle pagine precedenti, ha restituito una visione di un Paese fortemente dilaniato e caratterizzato da un sistema giudiziario estremamente debole e fallibile. Gli errori giudiziari rappresentano una macchia sull'immagine della Giustizia, nonché un costo, avendo lo Stato versato, negli anni, milioni e milioni di euro sotto forma di risarcimento alle vittime di ingiusta detenzione.

Comprendere l'impatto che l'errore giudiziario e l'ingiusta detenzione apportano non è una questione semplice, considerando le conseguenze che queste arrecano alle persone ingiustamente condannate e alle loro famiglie, così come al sistema giustizia.

L'errore giudiziario, come sviscerato nei capitoli precedenti, si verifica qualora un tribunale, rendendosi responsabile dell'inesattezza della soluzione in un procedimento legale, cagioni un'ingiusta condanna ovvero una condanna di persona innocente.

Questo può derivare da vari fattori, come una rappresentanza legale inadeguata, una gestione impropria delle prove, testimonianze false o cattiva condotta da parte del giudice.

L'impatto che tale errore può segnare si dipana in tre linee direttrici, partendo dall'effetto umano dell'errore giudiziario, considerato per la sua gravosità incalcolabile. Le condanne ingiuste non solo privano le persone della loro libertà, ma causano anche conseguenze emotive, psicologiche e finanziarie che possono durare a lungo. Le persone innocenti possono trascorrere anni o decenni in carcere prima di essere finalmente esonerate.

Il trauma emotivo causato da una condanna ingiusta può avere effetti permanenti sulla loro salute mentale e sul loro benessere generale.

Non di minore importanza è l'impatto economico di un errore giudiziario sull'intero sistema Paese. Come analizzato precedentemente il costo sostenuto dall'Italia, che tra il 1992 e il 2022 ha visto coinvolte più di 30.000 persone in casi di errori

giudiziari, è di poco inferiore a 930 milioni di euro, dati del Ministero della Giustizia.

Numero, però, che rappresenta esclusivamente l'apice di un iceberg, essendo solo il 24% delle domande di riparazione accolte²⁵⁵.

Naturalmente, non solo nel nostro Paese l'effetto economico delle ingiuste detenzioni ha segnato una crepa considerevole²⁵⁶. Tali costi comprendono, però, anche le spese legali, i risarcimenti per gli innocenti e le spese di carcerazione, così come costi indiretti, vale a dire la perdita di produttività e di entrate fiscali.

L'impatto sociale di un errore giudiziario è forse il più grave. Le condanne ingiuste minano la fiducia del pubblico nel sistema di giustizia penale, fondamentale per mantenere l'ordine e il rispetto della legge.

Quando la fiducia nel sistema diminuisce, è meno probabile che il pubblico collabori con le forze dell'ordine, il che può complicare le indagini e aumentare il numero dei crimini non risolti.

La domanda che allora ci si dovrebbe porre sarebbe: *“esiste un metodo scientifico per evitare gli errori giudiziari?”*; sforzarsi nel rinvenire degli antidoti o perlomeno degli impedimenti alla realizzazione di tali ingiustizie potrebbe restituire una visione di vero Stato di diritto, tutelante le libertà e i diritti fondamentali dei cittadini, ovviando certamente anche all'oneroso esborso economico.

Ad ogni modo tale interrogativo è stato alla base, nel recentissimo passato, del convegno *“Gli errori giudiziari e la loro riduzione, le linee guida psicoforensi”*, tenutosi presso la sede del Consiglio Nazionale Forense, con la partecipazione di psicologi forensi, avvocati e magistrati.

Tale congresso, riunitosi il 6 novembre 2019 e organizzato dalla Fondazione Guglielmo Gulotta, ha avuto come obiettivo quello di fornire strumenti nelle mani di giudici, avvocati ovvero periti per analizzare e neutralizzare le maggiori problematiche che possono condurli in errore, valutando quelli che sono i principali inganni cognitivi sia da un punto di vista giuridico e legislativo, sia da un punto di vista psicologico.

²⁵⁵ RAD, R., *“E se i magistrati pagassero di tasca loro per le ingiuste detenzioni?”*, Il dubbio, 19 marzo 2024, www.ildubbio.news.it

²⁵⁶ Secondo un rapporto del National Registry of Exonerations, tra il 1989 e il 2019, negli Stati Uniti sono stati spesi oltre 2,2 miliardi di dollari per risarcire individui ingiustamente condannati.

Dunque, si è occupato, nella prospettiva scientifico, di analizzare la natura dell'errore giudiziario, fornendone, ove possibile, soluzioni volte a ridurlo.

Nella discussione, sono state presentate le linee guida psicoforensi, aventi lo scopo di fornire indicazioni utili per prevenire o affrontare una serie di *bias cognitivi* che potrebbero causare errori nei giudizi.

Esempio di uno di questi è la c.d. “visione a tunnel”, che, scientificamente, indica un fenomeno in cui si mantiene costantemente una visione centrale, restringendo il proprio campo visivo, perdendo completamente la visione periferica; nell'ambito giudiziario, questa si verifica quando, una volta formulata un'ipotesi, la mente umana tende ad avvalorare solo indizi ed elementi che confermano l'ipotesi, abbandonando del tutto l'importanza di elementi che la confutano²⁵⁷.

Altro *bias* importante, che viene riproposto nel caso Zuncheddu, come accennato dal consulente della difesa Montaldo, riguarda l'effetto di domande che possono spingere un testimone a rendere alcune dichiarazioni, inibendo del tutto una possibile revisione dei propri ricordi.

Per tornare alla domanda iniziale, rinvenire un metodo scientifico, volto a rintracciare e prevenire errori giudiziari, non è così agevole.

Guglielmo Gulotta, professore, psichiatra e anche avvocato, nel presentare le linee guida nel convegno, ha anche sottolineato una delle più gravose lacune nell'ordinamento nazionale, che si discosta da quello dei paesi anglosassoni.

In Italia, infatti, manca un sistema formato da database creati a partire dalle sentenze di revisione e che consentano di riconoscere ed analizzare gli errori più comuni. Così, risulterebbe più semplice individuare i punti deboli del sistema e prendere celermente contromisure.

Uno di questi punti critici attiene alla fase investigativa, in cui «*l'investigatore rischia di orientarsi in una determinata direzione perdendo di vista tutti gli elementi non in linea con questa*»²⁵⁸, perlomeno nei processi penali.

²⁵⁷ Vedi *infra* cap. III, par. 3.4, p.35. Tale visione a tunnel viene riproposta nel caso Zuncheddu, ove i giudici hanno del tutto evitato la valutazione di elementi a discarico del pastore, concentrandosi solo su elementi a carico.

²⁵⁸ FORZA, A., convegno “*Gli errori giudiziari e la loro riduzione, le linee guida psicoforensi*”.

Ad ogni modo, ciò che si è ricavato da questo congresso statuisce che studi e ricerche affidabili²⁵⁹ forniscono informazioni preziose per ridurre l'influenza dei bias cognitivi nel processo decisionale.

Tuttavia, dato che gli errori giudiziari sono principalmente errori umani, è cruciale che chi è coinvolto nei procedimenti giudiziari sia consapevole dei propri limiti cognitivi.

Le linee guida psicoforensi offrono, quindi, indicazioni pratiche per avvocati, giudici e altri operatori del settore, aiutandoli a gestire i processi mentali più rischiosi.

Nonostante i molteplici tentativi fatti negli ultimi anni per individuare e correggere la causa di tali errori, resta un punto fermo incontestabile.

La fallibilità è una caratteristica intrinseca dell'esperienza umana e si manifesta in tutti gli ambiti della vita, compreso il sistema giudiziario. Comprendere le cause e le implicazioni degli errori umani è fondamentale per sviluppare strategie efficaci volte a minimizzarli e a mitigarne gli effetti negativi.

Essendo un elemento imprescindibile dell'attività umana è, allo stesso tempo, una componente inevitabile e ineliminabile del sistema giudiziario,

Benchè i progressi che la scienza e la tecnologia hanno apportato a supporto dei giudici siano stati molteplici, l'errore rimane una possibilità concreta, dato che il sistema di giustizia penale è gestito da esseri umani, che sono soggetti a pregiudizi, stanchezza, stress e limiti cognitivi.

Di conseguenza, fornire delle risposte nette e certe alle molteplici domande sulla risoluzione ed eliminazione degli errori risulta utopistico.

Ogni sistema giudiziario, in ogni Paese del globo, pur adottando tecniche e valutazioni differenti, conduce, chi più chi meno, al medesimo grado di responsabilità per errore, nessuno escluso.

Inoltre, la responsabilità da errore giudiziario difficilmente potrà essere addossata esclusivamente al singolo magistrato, essendo legata ad una "falla del sistema" addebitabile soprattutto al non perfetto funzionamento della macchina giudiziaria.

²⁵⁹ È stato evidenziato che, oltre all'importante sapere giuridico, neuroscienze e tecnologie possono coesistere nella prevenzione degli errori giudiziari, fornendo, in caso di malattie psichiatriche, ad esempio, dati oggettivi, non manipolabili, sottratti alle valutazioni soggettive del paziente.

Allora, possono essere avanzati dei suggerimenti affinché il numero di ingiuste detenzioni possa, perlomeno, trovare affievolimento, seppur il fine ideale di assoluta neutralizzazione sia irrealizzabile.

Accanto all'uso cosciente e ancillare della tecnologia, come supporto e sostegno all'attività dei singoli giudici, la riduzione dei tempi intercorrenti tra i vari gradi di giudizio potrebbe restituire l'immagine di una giustizia più celere o, perlomeno, maggiormente pronta alla rivalutazione dei casi in tempi ridotti.

Ovviamente si dovrebbe assicurare a tutti gli imputati, anche quelli non abbienti o economicamente svantaggiati, una adeguata difesa tecnica d'ufficio e una rappresentanza competente, prevedendo anche l'aumento dei finanziamenti pubblici destinati agli avvocati addetti al pubblico patrocinio e la formazione continua per gli stessi sulla gestione dei casi complessi.

Si potrebbero rafforzare i metodi di verifica dell'affidabilità delle testimonianze oculari, spesso causa di errori giudiziari, ovvero istituire commissioni indipendenti di revisione dei casi, che riesaminino le prove e valutino i possibili errori celermente.

Inoltre, si dovrebbe abbandonare la cultura della comoda deresponsabilizzazione in favore di un più diretto e penetrante controllo sull'operato di ogni singolo magistrato che, nell'ambito penale, applica misure incidenti sui più importanti diritti costituzionali delle persone.

Per concludere, dunque, si potrebbe affermare che il tentativo di fornire una risposta risolutiva sulla questione originariamente posta appare irrealizzabile, dovendo altrimenti demolire e ricostruire un intero sistema giudiziario.

Risulta più corretto, invece, affermare che in ogni complesso giuridico vi sono delle falle e delle lacune che possono condurre a ingiuste detenzioni ovvero a condanne di innocenti. Ciò che è possibile, ragionevolmente, raggiungere è l'implementazione di algoritmi predittivi (anche mediante l'IA) e il miglioramento di singoli aspetti del sistema che, se correttamente adottati, potrebbero significativamente ridurre il numero di errori giudiziari e contribuire ad un apparato di giustizia penale più equo e affidabile.

APPENDICE

Intervista all'avvocato Mauro Trogu

Lo scorso 8 marzo, contattando l'avvocato Mauro Trogu, legale di Beniamino Zuncheddu dal 2016, ho avuto il piacere di porgli delle domande, sviscerando alcune questioni risultatemi oscure dalle fonti apprese.

Ovviando a questioni prettamente di sviluppo cronologico dei fatti e del contesto storico di riferimento, mi sono concentrata nella seconda parte dell'intervista ad un raffronto tra il caso Tortora e il caso Zuncheddu, analizzando, poi, la responsabilità che i magistrati hanno avuto in questo caso di errore giudiziario.

Quando e da cosa ha capito che si trattasse di un errore giudiziario?

“Il momento in cui ho iniziato a sospettarlo è stato quello in cui ho letto le sentenze di condanna perché erano molto illogiche nei passaggi argomentativi che dovevano guidare il giudice nella decisione di considerare o meno attendibile il testimone; cioè quando il giudice di primo grado e di appello hanno dovuto verificare e accertare se il testimone oculare, che aveva ritrattato, fosse attendibile o meno, hanno seguito dei percorsi argomentativi, secondo me, molto molto deboli dal punto di vista logico. Invece, la certezza l'ho avuta in occasione del primo sopralluogo nell'ovile che ho fatto con il consulente tecnico, Simone Montaldo, quando abbiamo ricostruito per la prima volta la scena del delitto e io, personalmente, mi sono posto nelle condizioni in cui si doveva trovare il testimone oculare, capendo, così, che aveva raccontato cose che non poteva aver assolutamente avvertito. Successivamente, tale certezza da me acquisita in tale primo momento, siamo riusciti a documentarla negli altri due sopralluoghi che abbiamo fatto con un fotografo professionista e con un colonnello dei Carabinieri esperto di ricostruzione di scene del crimine e lì l'abbiamo anche dimostrata quella certezza che io mi ero costruito nel primo sopralluogo”. – L'avvocato Trogu ha assunto la difesa di Beniamino Zuncheddu solo dal dicembre del 2016, dopo che la

famiglia si era affidata a diversi professionisti, senza mai arrivare all'agognata assoluzione e dimostrazione di innocenza, pervenuta solo nel 2024. Lo scopo della famiglia, specialmente della sorella, era quella di ottenere una misura alternativa alla detenzione dopo l'ennesimo rifiuto.

Come è uscito il nome di Zuncheddu? C'era una relazione anteriore tra le parti?

“La prima volta il nome di Beniamino Zuncheddu esce in una annotazione di servizio del 9 Febbraio 1991 nella quale il poliziotto Mario Uda dice che fonti confidenziali, rimaste anonime, avevano indicato in Beniamino Zuncheddu uno dei possibili autori della strage; quindi il nome di Beniamino, stando a quanto scrive Mario Uda, ammesso e non concesso che sia vero, è stato fatto da un informatore anonimo, un confidente; dopodiché, magicamente, il nome di Beniamino viene fuori, prima, da un riconoscimento fotografico fatto da Paolo Melis, un altro testimone, il quale dichiara, chiamato ad effettuare questo riconoscimento fotografico, di riconoscere in Beniamino una persona che avrebbe minacciato qualche tempo prima Giuseppe Fadda (ma anche questa è una testimonianza ritrattata successivamente). Quindi, il primo a ufficializzare il nome di Beniamino è Paolo Melis che indica il pastore in questa foto, affermando di averlo visto rivolgere minacce a Giuseppe Fadda e due giorni dopo, anzi cinque giorni dopo, lo stesso riconoscimento fotografico lo farà Luigi Pinna, indicando Beniamino come colui che avrebbe esploso i colpi di fucile all'interno dell'ovile.

Quindi il nome vero e proprio viene fuori da una fonte anonima, rimasta anonima, (difatti neanche nel processo di revisione Mario Uda ha voluto svelare la fonte). Successivamente tale fonte anonima è stata confermata da questi riconoscimenti fotografici”. – Dunque, il nome di Zuncheddu deriverebbe da una fonte fiduciaria rimasta anonima. Mario Uda, come visto precedentemente, è accusato ad oggi di falsa testimonianza anche nel giudizio di revisione, così come la moglie di Luigi Pinna e Paolo Melis, colui che fece lo stesso riconoscimento fotografico.

Dopo l'eccidio, giunse una lettera ai carabinieri di Sinnai in cui veniva accusata della strage la famiglia Mulas di Burcei. Come mai non si è seguita anche questa pista?

“Guardi questo è un mistero, non è stato capito il ruolo dei Mulas in tutta la vicenda, il cui coinvolgimento è molto ambiguo; molto ambiguo perché le sorelle Fadda, in particolare Maria Fadda, indicano in uno dei Mulas, in particolare Battistino Mulas, uno dei principali informatori di Mario Uda. Quest'ultimo, invece, nega che i Mulas fossero delle persone che avessero fornito indicazioni utili; in particolare Maria Fadda dichiara che il nome di Beniamino a Mario Uda gliel'avrebbe confessato Battistino Mulas (tesi questa del tutto negata dall'agente della Criminalpol). Negli atti d'indagine c'erano, fin dal principio, degli elementi indiziari a carico dei Mulas, o perlomeno risultavano essere tra i principali antagonisti dei Fadda dal punto di vista dei pascoli; tant'è vero che la stessa Maria Fadda, quando viene sentita dai Carabinieri il giorno dopo i fatti, afferma che il padre litigava molto spesso con Battistino Mulas e ci sono tracce di queste liti anche in altri atti di indagine. Successivamente, inspiegabilmente, gli alibi forniti dai Mulas non vengono verificati, venendo totalmente tralasciata questa pista”. –

Il nome della famiglia Mulas deriva da una lettera anonima giunta ai Carabinieri, per la quale furono interrogati Fabrizio e Vinicio Fadda, senza darne però una reale spiegazione o giustificazione. Ad ogni modo, un componente della famiglia Mulas divenne importante per dimostrare l'alibi di Zuncheddu; Francesco Mulas, era un pastore burcerese, e riferì che Beniamino quell'8 gennaio 1991, alle diciotto e trenta, si trovava in paese con la sua Vespa.

Quindi anche nel processo di revisione non è stata approfondita la questione dei Mulas?

“Nel processo di revisione noi, come difesa, non l'abbiamo esplorata più di tanto perché non ci interessava trovare il vero colpevole. Di quella lettera ne abbiamo parlato nel giudizio di revisione, abbiamo cercato di capire chi potesse averla scritta, chi potesse essere la fonte per farla uscire dall'anonimato ma non si sono acquisiti elementi certi al riguardo; quindi, anonima era e anonima rimane ecco”.

Come mai la testimonianza della madre e della sorella del ragazzo tetraplegico non sono state prese in considerazione?

“Le hanno tenute apparentemente in considerazione, ma hanno interpretato i loro riferimenti orari, cioè le indicazioni che hanno dato sull'orario di arrivo di Beniamino a casa loro, in maniera molto elastica; i giudici hanno cercato di argomentare, affermando che Beniamino sarebbe arrivato in quella casa non prima delle 19:30 e quindi, così facendo, si sarebbe lasciato scoperto il tempo necessario a commettere gli omicidi, secondo loro. In realtà, poi, i tempi li hanno guardati dal punto di vista finale, ma valutandoli anche dal punto di vista iniziale erano molto risicati per consentire a Beniamino di poter commettere la strage. Nelle sentenze si ipotizza che l'ex pastore sia arrivato sul posto con la propria Vespa, sia sceso con il fucile in mano e abbia commesso la strage d'impeto, senza un minimo di osservazione preliminare (perché altrimenti, aggiungendo il tempo per l'osservazione dei luoghi e delle persone, il tempo non sarebbe bastato), e poi sarebbe tornato immediatamente a Burcei con lo stesso mezzo, una Piaggio Vespa. Dalla ricostruzione fatta dalla difesa vien fuori che, sicuramente, chi ha commesso la strage conosceva benissimo quante persone c'erano nell'ovile, come erano dislocate, aveva studiato bene come attaccarle in sequenza senza subire un contrattacco pericoloso; quindi, viene molto difficile pensare che anche l'orario di inizio dell'azione criminale possa coincidere con l'orario dei primi spari. L'azione criminale deve essere iniziata sicuramente prima, probabilmente quando ancora c'era luce.

Però il motivo per il quale le testimonianze non sono state ritenute dirimenti è questo; sono state valutate con dei criteri che consentivano di rendere molto elastico l'individuazione del momento in cui Beniamino fosse arrivato a casa loro”.

– Tra coloro che si fecero avanti per dimostrare l'innocenza di Zuncheddu si mossero due donne, Barbara Monni e Gabriella Cinus, madre e sorella di un ragazzo tetraplegico a cui Beniamino faceva visita quasi quotidianamente; la madre, difatti dichiarò che il pastore giunse a casa loro subito dopo cena, mentre la sorella

ricordava di essere rinchiusa intorno alle 19:30 e di essersi adirata perché il fratello stava fumando con Beniamino.

Quanto ha inciso l'intervento del Garante dei detenuti in Sardegna, Irene Testa, nella ripresa di slancio del processo di revisione e nell'attenzione mediatica?

“È stato determinante e decisivo perché Irene Testa ha organizzato i sit-in del Partito Radicale davanti alla Corte d'appello di Roma a partire dall'udienza del 16 settembre 2023, e quei sit-in hanno attratto e attirato l'attenzione dei media nazionali; fino ad allora la vicenda di Beniamino Zuncheddu era seguita soltanto da un giornale locale “L'Unione Sarda” e da una rete televisiva dello stesso gruppo editoriale. Solo con l'organizzazione di tali sit-in da parte del Partito Radicale, che ha chiamato a sé la stampa nazionale, che il caso ha avuto un'eco più ampia e, soprattutto, ha creato una certa pressione sui giudici che hanno accelerato decisamente la decisione finale”. – Con la movimentazione della tesoriera del Partito Radicale, il caso Zuncheddu assunse un'attenzione mediatica mai, fino ad allora, ricevuta (tanto che le aule di tribunale erano sempre deserte). Una volta venuta a conoscenza della storia del pastore, immediatamente si mobilitò, scrivendo al direttore del carcere in cui era detenuto per chiedere la massima attenzione sanitaria su Beniamino. Il primo sit-in davanti la Corte d'appello di Roma fu memorabile: oltre alla direzione del Partito Radicale, parteciparono moltissimi compaesani, Gaia Tortora (vicedirettrice di La7 e figlia di Enzo Tortora), delegati dell'associazione dei sardi emigrati a Roma, associazioni no profit a tutela dei detenuti, oltre alle principali agenzie di stampa e la televisione.

Inizialmente vi fu resistenza da parte di militanti delle forze dell'ordine per l'entrata nella cittadella giudiziaria e per la partecipazione dei manifestati all'udienza; la realtà, invece, ha visto l'aula gremita, in cui la stessa Radio Radicale ottenne l'autorizzazione alla registrazione dell'udienza.

Probabilmente il risultato più importante apportato da Irene Testa e dall'attenzione mediatica fu quello di garantire la celebrazione delle udienze a cadenza settimanale

o bisettimanale, ovviando alle lungaggini giudiziarie a cui tendenzialmente si va incontro, fissando udienze straordinarie apposite per Beniamino.

Come si è spiegato il cambio di rotta del signor Pinna? Come si spiega, cioè, dopo tanti anni dal momento in cui Beniamino è entrato in carcere questo cambio di rotta?

“Luigi Pinna in dibattimento ha confessato, durante lo svolgimento del processo di revisione, di ammettere solo ora come sono andate le cose soltanto a seguito delle intercettazioni disposte dal Procuratore; quindi non c'è mai stato un ripensamento interiore; si è visto scoperto, non poteva giustificare in alcun modo il contenuto di quei dialoghi intercettati, che era certamente implicito, e quindi ha ammesso quello che già aveva detto nelle intercettazioni; ha anche aggiunto che se non fosse stato intercettato e messo alle strette non avrebbe cambiato versione ad oggi”. – Luigi Pinna, come unico sopravvissuto alla “strage di Sinnai”, originariamente aveva dichiarato di non riuscire a riconoscere il killer perché coperto da un collant di nylon in volto; i giorni seguenti la sua testimonianza cambierà del tutto rotta, a seguito dell'incontro sospetto con Mario Uda, e dichiarerà di riconoscere in Beniamino Zuncheddu, senza minimo dubbio, il responsabile del plurimo omicidio. Il punto di svolta si raggiunse quando l'allora procuratrice della Corte d'appello di Cagliari, Francesca Nanni, dispose delle intercettazioni a tappeto e, in una di queste, ci fu una vera e propria ammissione di manipolazione subita anni addietro da Uda. Grazie alla ricostruzione operata dai Ris e da Walter Marcialis, consulente tecnico di parte, si è potuto richiedere la revisione del processo. Difatti, il punto focale della conversazione tra Pinna e la moglie in macchina riporta testualmente *«Volevano che io dicessi per forza che Marieddu mi ha mostrato una foto prima ... non capisci: volevano che io dicessi per forza quello. Quello è accaduto! E loro lo hanno ben capito che è così, la verità»*.

Quali possibili reati potrebbero essere ascrivibili a Mario Uda alla luce dei nuovi sviluppi?

“Guardi i fatti del ‘91 sono tutti prescritti tranne gli omicidi; quindi, le uniche persone che potranno essere perseguite per ciò che hanno fatto nel 1991 sono gli autori degli omicidi; parlo al plurale perché ormai è un dato abbastanza condiviso che un'azione di questo tipo sia stata opera soltanto di più persone in concorso tra di loro poiché un singolo killer, da solo, non si sarebbe mai avventurato in un'azione tanto complicata. Quindi solo contro gli assassini si potrà procedere. È vero anche che, invece, per quanto dichiarato nel corso del processo di revisione da Mario Uda, la Corte d'appello ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Roma perché verifichi se abbia commesso falsa testimonianza ora, nel processo di revisione che si è concluso”. – Il 14 novembre 2023, dopo l'udienza che aveva disposto la sostituzione del perito, vennero sentiti in udienza del processo di revisione tre importanti testimoni, tra cui Daniela Fadda e Mario Uda (oltre al supertestimone Pinna), per i quali spetterà la medesima sorte. Difatti, a seguito delle dichiarazioni rese, il procuratore generale, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per la valutazione della falsa testimonianza.

Lo scetticismo di Trogu è evidente, non solo perché non risulterà semplice dimostrare gli estremi di questa fattispecie di reato, ma soprattutto poiché, non avendo nessuno degli accusati precedenti penali, la possibilità di finire in cella è assai bassa, se non del tutto nulla. Anche laddove si dovesse riconoscere la gravità del reato per l'evidente clamore che il caso giudiziario ha raggiunto, la pena potrebbe arrivare fino a 3, massimo 4 anni.

Non si tratta neanche di intralcio alle indagini, non sarà neanche incriminato per questo?

“No, perché i reati ipotizzabili, in astratto, erano la falsa testimonianza (poiché anche Mario Uda si è reso poi responsabile di falsa testimonianza di fronte alla Corte d'assise di Cagliari) e, eventualmente, la calunnia se si fosse accertato che il nome di Beniamino Zuncheddu fosse stato fatto, pur essendo ben a conoscenza della sua innocenza. Quindi di sicuro la falsa testimonianza, perché ha negato di aver mostrato la foto a Luigi Pinna, e, forse, la calunnia; io non vedo altri reati perché, all'epoca, non era ancora codificato il reato di depistaggio, non esisteva

ancora nel Codice penale; quindi, non ci sarebbe neanche potuto far valere una incriminazione del genere". – Solo il 5 luglio 2016 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge riguardo l'introduzione nel Codice penale del reato di frode processuale e depistaggio che sanziona, nell'art. 375 c.p., da tre a otto anni di reclusione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia azioni volte a impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale.

L'opinione pubblica quanto ha inciso, secondo lei, in questo caso?

"Guardi sui giudici penso poco; la mia impressione è che i giudici non si siano fatti assolutamente condizionare dall'opinione pubblica. Hanno sicuramente sentito l'attenzione dell'opinione pubblica sul caso ma non per questo si sono sentiti di dover condividere ciò che pensava l'opinione pubblica; per Beniamino, invece, è stata vitale, perché vedersi circondato dai compaesani che, unanimemente, lo ritenevano innocente, che lo hanno sempre ritenuto innocente, vedere a livello nazionale la stampa, stranamente, univocamente orientata verso la sua innocenza (non c'era una sola testata giornalistica che si azzardasse a sostenere il contrario); quando tutti hanno iniziato a parlare di errore giudiziario, quando hanno capito come si era svolto il processo del '91, questo lo ha aiutato molto dal punto di vista morale, dal punto di vista psicologico nella Corte, sostenendolo in tutti i gradi del processo che sono stati molto pesanti". – Nonostante, secondo l'avvocato Trogu, i giudici abbiano mantenuto una rettitudine nella valutazione della vicenda, non è mancata una sferzante critica nella sentenza finale di assoluzione di Beniamino ove si legge che, la ricostruzione dello svolgimento dei fatti, è stata gravemente pregiudicata dalla forte attenzione mediatica attratta, che ha inciso sulla genuinità dei testi. È come se anziché assumersi i magistrati la responsabilità dell'errore di cui si siano resi protagonisti, abbiano preferito giustificare le loro azioni sulla base di congetture, giudizi personali, commenti che derivavano dall'esterno.

Quali sono i tratti in comune e quelli discordanti tra il caso Tortora e il caso Zuncheddu? Questo caso quanto inciderà sulla giurisprudenza di legittimità maturata all'indomani del caso Tortora?

“Il principale tratto in comune, a mio avviso, è la superficialità della valutazione della prova testimoniale da parte dei magistrati; però noi qua dobbiamo partire da un dato oggettivo che non possiamo mettere in discussione, ossia che la testimonianza di Luigi Pinna, del suo riconoscimento fotografico fosse viziata dalla condotta di Mario Uda, lo sapevano soltanto Luigi Pinna, Mario Uda e, forse, la moglie di Pinna, Daniela Fadda (come ben evidente dalle intercettazioni in cui la donna più volte sollecita il marito al silenzio) e le sorelle di questa. Al di fuori di queste tre persone noi non abbiamo la possibilità di dire che anche altri soggetti fossero al corrente e, in particolare, non possiamo dire che fosse al corrente di questo il pubblico ministero che procedeva all'epoca; però è sicuramente vero che il pubblico ministero che si trova di fronte ad una registrazione così plateale e così giustificata, secondo me, sarebbe dovuto andare con i piedi di piombo e verificare in maniera scrupolosa la sua tenuta, in particolare andando a cercare anche elementi a favore di Beniamino come prescrive il Codice e, soprattutto, trattando le prove d'alibi con maggior delicatezza di quanto sia stato fatto; difatti, dopo che Beniamino sia stato arrestato e ha reso l'interrogatorio, indicando i testimoni d'alibi, questi sono stati subito chiamati dal pubblico ministero (perché il gip aveva respinto la richiesta di incidente probatorio avanzata dalla difesa). Quindi, dopo che Beniamino fa i nomi di coloro che potevano confermare il suo alibi, gli avvocati di difesa richiedono al gip che vengano sentiti davanti a lui ma respinge la richiesta; il pubblico ministero a quel punto li chiama nel suo ufficio e si capisce che l'esame era volto non a verificare oggettivamente la tenuta dell'alibi, ma a metterlo in discussione e screditarlo.

Quindi, in comune col caso Tortora è questo, magistrati che hanno avuto in mano fin da subito le fonti informative non le hanno valutate con la perizia richiesta. Il tratto, invece, discordante è che Tortora ha trovato dei giudici, nel corso del dibattimento, che hanno battuto i percorsi in ottica critica rispetto all'accusa; quindi, hanno avuto la volontà di mettere in discussione, come giusto che sia, secondo il metodo di falsificazione, hanno voluto capire se questa accusa fosse o

non fosse realmente fondata, mentre Beniamino non ha incontrato giudici di questo tipo. Nel caso Zuncheddu, leggendo le sentenze, le si valuta come un voler giustificare a tutti i costi la responsabilità di Beniamino; tutte le prove a carico vengono lette in senso unico, in maniera acritica, mentre le prove a discarico vengono tutte criticate e screditate al fine di togliere al risultato ogni alibi. Quindi la differenza io l'ho trovata nel dibattito, nel diverso modo di gestione del dibattito da parte dei giudici.

Per quanto riguarda l'incidenza che avrà sulla giurisprudenza futura sono abbastanza pessimista sul fatto che questo caso possa avere un riflesso educativo; sono curioso e non vedo l'ora che vengano depositate le motivazioni perché le voglio leggere. Vorrei tanto che nelle motivazioni della Corte d'appello ci fossero delle prese di posizione nette rispetto al modo in cui è stato gestito il processo del '91, ma rimarrà un sogno perché dubito fortemente che troverò frasi che mettano in discussione l'operato passato, anzi sono portato a ritenere che si cercherà di giustificare l'errore come un qualcosa di ineludibile, quindi non ci sarà probabilmente un'ammissione di colpa, secondo me". – L'intervista è stata condotta l'8 marzo, mentre la motivazione della sentenza di assoluzione è stata pubblicata il 10 aprile 2024. Le perplessità e i timori dell'avvocato, purtroppo, si sono avverati, come visto precedentemente. La motivazione, infatti, suona come una sentenza di condanna, se non fosse per l'assoluzione; non viene in alcun modo criticata la modalità con cui furono condotte le indagini nel '91, arrivando a porre a carico di Zuncheddu elementi che dovrebbero suonare come scriminanti. La critica all'attenzione mediatica che questo caso ha suscitato, omette di considerare che tale campagna è sorta dopo tre anni di udienze deserte, tra continui rinvii e nel silenzio totale; è stata una campagna mediatica che ha suscitato naturale sdegno della gente comune, che si è immedesimata nella storia di Beniamino.

Sul piano normativo, questo caso, potrà indurre il legislatore a rimettere mano alla legge n. 117/1988, inerente alla responsabilità dei magistrati?

"Temo di no perché ho visto che nel dopo-sentenza, noi qualche tentativo di sollecitare anche su questo tema e su questo fronte lo abbiamo fatto, non tanto per

puntare il dito contro qualcuno ma per mettere sul tavolo un argomento di discussione, però devo dire che ho trovato molta chiusura da parte dei giornalisti sul tema della responsabilità dei magistrati; è un tema di cui nessuno vuole parlare, apparentemente, a livello giornalistico. In Parlamento le voci che hanno incarico di portare avanti questa riforma sono isolate e poco considerate. Quindi, non credo che il caso di Beniamino Zuncheddu possa spostare il pendolo sul piatto della bilancia, purtroppo; mi piacerebbe che accadesse ma non credo". – La legge n. 117 del 1988 tratta della responsabilità civile dei magistrati, prevedendo l'applicazione delle norme ordinarie nel caso in cui il danno sia conseguenza di un fatto commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, costituente reato. Questa disposizione normativa, seppur considerata come una mortificazione all'indipendenza dei giudici, nella realtà è un potente incentivo a veicolare meglio il loro operato. Nel caso Zuncheddu, ciò che fa più rabbia, probabilmente, è che nessuno chiede scusa per il trascorso in carcere pluriennale, dovuto all'insipienza, incompetenza e inadeguatezza di chi ha gestito e deciso il processo. Non ha chiesto scusa nemmeno l'Associazione nazionale magistrati (ANM), organismo corporativo e rappresentativo dei magistrati italiani, la cui voce è viva e presente quando viene negato o limitato potere assoluto alla magistratura, ma non in casi di palese errore giudiziario come questo.

Dalle sue dichiarazioni, Beniamino ha vissuto un decadimento psico fisico evidente negli ultimi anni, legati all'ansia della scarcerazione. Intende presentare una cospicua richiesta di riparazione da errore giudiziario?

"La richiesta da riparazione ancora non è stata effettuata perché stiamo aspettando il deposito delle motivazioni; non è ancora cominciata la vera e propria valutazione del danno che dovrà essere fatta partendo dai documenti; però, io penso che sia importante chiederla e, non tanto perché a Beniamino cambierà la vita, ma qualcuno si deve far carico del suo mantenimento perché lui è totalmente a carico della sorella e non è giusto che questo accada; quindi che lo Stato si faccia carico del suo mantenimento e sostentamento è assolutamente necessario, ma io

vorrei che la somma di risarcimento avesse anche un certo contenuto di esemplarità poiché quello potrebbe davvero diventare un monito verso chi sbaglia (come a dire guardate il danno che avete creato. Se non riuscite a vedere il danno umano che avete cagionato vedete almeno il danno economico per la collettività che avete prodotto con la vostra condotta)”. – La motivazione è giunta il 10 aprile, ma l’avvocato Trogu avrà tempo due anni dal deposito della stessa per poter presentare una cospicua richiesta di riparazione da errore giudiziario, sperando che venga concessa una somma perlomeno sufficiente a far fronte alle spese mediche e alle esigenze di un uomo che per trentatré anni ha vissuto in un istituto di pena.

Quello che emerge dal caso Zuncheddu è una perdita di progettualità futura connaturata nella vittima. Secondo lei, nell’indennizzo, il danno non patrimoniale viene realmente garantito? O meglio, il danno legato alla “mancata vita” per colpa dell’errore in che termini potrà essere risarcito?

“Questa è una domanda a cui non saprei totalmente risponderle perché ho verificato un po’ di casistica precedente e mi sono reso conto che non c’è un criterio di calcolo uniforme; cioè mi sarei aspettato, forse, di trovare nei diversi casi in cui la riparazione per errore giudiziario è stata riconosciuta, una proporzione tra durata della detenzione e quantificazione economica del ristoro e invece ho visto che ci sono stati dei riconoscimenti molto sproporzionati su uno rispetto all’altro cioè non c’era la possibilità di dire che nei vari casi di sofferenza da ingiusta detenzione la vittima fosse stata monetizzata secondo un valore corrispondente a quello di altri casi. In ogni vicenda, quindi, sono state compiute delle valutazioni differenti e, purtroppo, non ho trovato le motivazioni di queste decisioni quindi non sono stato ancora in grado di farmi un’idea di quale potrebbe essere il criterio di valutazione, di quantificazione del danno da parte del giudice di merito perché le riviste giuridiche, fondamentalmente, nelle banche dati, pubblicano più che altro la giurisprudenza di legittimità, ma quello che incide è la giurisprudenza di merito; non ho trovato al momento nella mia ricerca sentenze di merito che chiarissero i

passaggi compiuti per arrivare alla determinazione della somma da corrispondere”.

La determinazione del risarcimento in questo caso, probabilmente, è ancora più complicata stante il fatto che in Italia un caso di più di trent'anni di ingiusta detenzione, mai avvenuto fino ad ora, richiede una riparazione importante da danno non patrimoniale subito.

“Si esatto, anche perché sono trent'anni che si inseriscono in un momento della vita in cui si costruisce il proprio futuro. Se tu ti fai trent'anni di galera partendo da quando hai compiuto il cinquantesimo anno di età, dai cinquant'anni, settant'anni trascorri comunque ingiustamente i tuoi anni in galera ma fino al cinquantesimo anno hai avuto la possibilità di costruire la tua vita, di trovare un lavoro stabile, di farti una famiglia, fare dei figli, istaurare delle relazioni; a cinquant'anni, un uomo già ha raggiunto o può aver raggiunto un suo punto di realizzazione e quindi è anche facilmente o più facilmente possibile compiere un giudizio su ciò che ti ho tolto dal cinquantesimo anno perché vedo che cosa ti eri costruito e penso a cosa ti ho tolto. Invece, il caso di Beniamino, che è in carcere da quando ha 26 anni, quando ancora non si era sposato, non aveva ancora la fidanzata, non aveva una stabilità economica propria, perché continuava a fare il dipendente neanche contrattualizzato con questo o quel pastore (cambiando pastore di volta in volta, facendo il servo pastore a livello stagionale fondamentalmente); quindi noi possiamo immaginare quali possibilità in astratto gli abbiamo tolto ma in concreto no, non sappiamo che cosa avrebbe potuto costruire o che cosa gli avrebbe potuto riservare la vita. Ci possiamo chiedere cosa fosse successo se si fosse innamorata di lui una ricchissima ereditiera e allora Beniamino avrebbe avuto davanti a sé una vita agiata e in quel caso il calcolo della riparazione si poggierebbe su un certo criterio. Se avesse trovato davanti a sé una compagna di vita poco abbiente che lo avesse obbligato a lavorare duramente per tutta la sua vita, pur di mantenere la famiglia, che cosa gli avremmo tolto? Quindi ciò che manca in tal caso sono dei dati oggettivi, per sapere che cosa gli abbiamo tolto perché il momento della

carcerazione coincide con il momento più importante per il passaggio alla vita adulta di un giovane.

In questo caso il lavoro più duro lo dovranno fare i consulenti, si tratta di persone altamente specializzate, sono loro a dover fornire criteri vagamente oggettivi ai giudici; non si può di certo rimettere tutto al concetto di equità, è troppo vago per soddisfare un caso del genere. Si dovrà vedere cosa i giudici decideranno di seguire, se le strategie dei consulenti e così nomineranno dei periti e se questi utilizzeranno dei criteri ulteriori o diversi. È tutto avvolto da grande incertezza il procedimento da riparazione da errore giudiziario; francamente non so cosa aspettarmi ancora ad oggi”.

Analizzando il caso, apparentemente la responsabilità di questa ingiustizia verrebbe addebitata in capo a Uda e Pinna. Ma c'è una parte, rimasta perlopiù oscura all'opinione pubblica che ha visto negli anni '90 portare avanti l'accusa da Ferdinando Bova, già conosciuto per aver accusato due importanti avvocati dell'epoca basandosi solo su dichiarazioni di presunti pentiti²⁶⁰. Inoltre, giudici, come Carlo Piana e Maria Grazia Corradini, fecero carriera dopo il caso nel 1991. Lei che opinione si è fatto dell'apporto dato da questi magistrati, e quanto ha inciso la loro fretteolosità ovvero la mancata analisi del dubbio in modo più pacato?

“Allora qui abbiamo due piani: il piano delle indagini ove, come ho già detto prima, il pubblico ministero ha gestito l'attività molto male perché si è trovato tra le mani un testimone che ritratta in maniera inaspettata e non ha compiuto nessuna accertamento che si possa definire a 360 °, quindi non è andato ad identificare con serietà la fondatezza di quelle accuse; idem hanno fatto i giudici del dibattimento,

²⁶⁰ Ferdinando Bova, nel 1981, come giudice istruttore sul caso della scomparsa dell'avvocato Gianfranco Manuella, accusò il celebre avvocato Aldo Marongiu e due colleghi che finirono in carcere, in via preventiva, per due anni, prima di venir assolti da tutte le accuse. Inoltre, lo stesso Bova era stato punito dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura per aver tenuto in carcere un testimone per quattro mesi, laddove il reato di falsa testimonianza non era più punibile essendo intervenuta l'amnistia.

che hanno fatto uno sforzo argomentativo per dimostrare che al testimone Pinna si dovesse necessariamente credere, che è uno sforzo argomentativo esagerato (se tu ti trovi a doverti inventare così tanti argomenti per dire che il testimone è credibile, vuol dire che alla fine tu stesso ti rendi conto che il testimone così credibile non è o che comunque ci sono forti dubbi sulla credibilità. Se il testimone è attendibile non hai bisogno di dimostrarlo in 40 pagine di sentenza come ha dovuto fare il giudice d'appello).

Tra l'altro ci sono degli elementi che non sono per niente riscontrati, per niente probati; quindi, io credo che i magistrati in questo caso abbiano delle grosse responsabilità sia nella fase delle indagini sia della fase del giudizio, proprio perché hanno rifiutato ogni confronto pacato e lucido con il dubbio”.

SENTENZE

Decisione Corte d'appello di Aix-en-Provence, n. 2020/38

Decisione Corte d'appello di Aix-en-Provence, n. 2020/44.

Decisione Corte d'appello di Aix-en-Provence, n. 2020/58.

Ordinanza del Tribunale di Cagliari, n. 192 del 21 giugno 2004.

Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui giudici, n. 12 del 17 novembre 2010, in occasione della 1098^a riunione dei Delegati dei Ministri.

Risoluzione 2009/C 295/01, Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali.

Sentenza Van Gend & Loos c. Nederlandse Administratie der Belastingen, Corte di Giustizia dell'Unione europea, n. 26 del 16 agosto 1962.

Sentenza Costa c. Enel, Corte di Giustizia dell'Unione europea, n. 6 del 15 luglio 1964.

Sentenza Stauder, Corte di Giustizia dell'Unione europea, n. 29 del 12 novembre 1969.

Sentenza Sirros v. Moore, Corte d'Inghilterra e Galles, n. 118 del 30 luglio 1974.

Sentenza Huber c. Austria, Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 5 luglio 1976.

Sentenza Hauer, Corte di Giustizia dell'Unione europea, n. 44 del 13 dicembre 1979.

Sentenza di assoluzione della Corte di appello di Napoli n. 10/372, emessa il 15 settembre 1986, caso Tortora.

Sentenza della Corte di Cassazione, sez. I penale, n. 1683 del 13 giugno 1987, Camorra e caso Tortora, conferma la sentenza delle Corte d'appello e rigetta il ricorso della Procura Generale di Napoli.

Sentenza Brogan e altri c. Regno Unito, Corte europea dei diritti dell'uomo, del 29 novembre 1988, a seguito delle decisioni n. 11209/84, n. 11234/84, n. 11266/84 e n. 11386/85.

Sentenza Ciulla c. Italia, Corte europea dei diritti dell'uomo, n. 11152 del 22 febbraio 1989.

Sentenza Miglietta, Corte di Cassazione, del 19 aprile 1991.

Sentenza Francovich, Corte di Giustizia dell'Unione europea, cause riunite n. 6/90 e n. 9/90 del 19 novembre 1991.

Sentenza Giovannini, Corte di Cassazione, del 6 marzo 1992.

Sentenza Masson e Van Zon c. Olanda, Corte europea dei diritti dell'uomo, n. 49 del 28 settembre 1995, serie A n. 327-A.

Sentenza Corte di Cassazione penale, sez. unite, n. 43 del 9 febbraio 1996.

Sentenza Brasserie du pecheur, Corte di Giustizia dell'Unione europea, cause riunite n. 46/93 e n. 48/93 del 5 marzo 1996.

Sentenza Corte costituzionale, n. 310 del 25 luglio 1996, giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p.

Sentenza Dillenkofer, Corte di Giustizia dell'Unione europea, cause riunite n. 178/94, n. 188/94 e n. 190/94 dell'8 ottobre 1996.

Sentenza Corte costituzionale n. 446 del 23 dicembre 1997, giudizio di legittimità costituzionale art. 315, comma 1, c.p.p.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. V, n. 1478 del 16 marzo 2000.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. I civile, n. 7713 del 7 giugno 2000.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. un., n. 24287 del 9 maggio 2001, Min. Tesoro e Caridi.

Sentenza N.C. c. Italia, Corte europea dei diritti dell'uomo, ricorso n. 24952/94 del 18 dicembre 2002.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. III civile, n. 8827 del 31 maggio 2003.

Sentenza Kobler, Corte di Giustizia dell'Unione europea, n. 224 del 30 settembre 2003.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 2050, RV 227672 del 25 novembre 2003.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 2050 del 22 gennaio 2004.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 22924 del 30 marzo 2004.

Sentenza Corte di cassazione, sez. I penale, n. 25678 dell'8 giugno 2004.

Sentenza Picaro c. Italia, Corte europea dei diritti dell'uomo, ricorso n. 42644/02 del 9 giugno 2005.

Sentenza Zeciri c. Italia, Corte europea dei diritti dell'uomo, ricorso n. 55764/00 del 4 agosto 2005.

Sentenza Pilla c. Italia, Corte europea dei diritti dell'uomo, n. 64088/00 del 2 marzo 2006.

Sentenza Traghetti del Mediterraneo, Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sez. Un., n. 173 del 13 giugno 2006.

Sentenza Harkmann c. Estonia, Corte europea dei diritti dell'uomo, n. 2192 dell'11 luglio 2006.

Sentenza Dorigo, Corte di Cassazione, sez. I penale, n. 2800 del 1 dicembre 2006.

Sentenza Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato c. Lucchini SpA, Corte di Giustizia dell'Unione europea, n. 119 del 18 luglio 2007.

Sentenza Corte di cassazione, sez. III penale, n. 11251 del 13 marzo 2008, su ricorso proposto avverso ordinanza resa il 26 gennaio 2007 della Corte d'appello di Firenze.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. III civile, n. 7272 del 18 marzo 2008.

Sentenza Corte costituzionale n. 219 del 20 giugno 2008.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 43302 del 23 ottobre 2008.

Sentenza Nolan e K c. Russia, Corte europea dei diritti dell'uomo, n. 2512 del 12 febbraio 2009.

Sentenza Kaboulov c. Ucraina, Corte europea dei diritti dell'uomo, n. 41015 del 19 novembre 2009.

Sentenza Kurum c. Turchia, Corte europea dei diritti dell'uomo, del 26 gennaio 2010.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. III penale, n. 22061 del 5 maggio 2010.

Sentenza Corte di Cassazione penale, sez. un., n. 32383 del 27 maggio 2010.

Sentenza Corte costituzionale, n. 113 del 7 aprile 2011, giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sentenza Commissione europea c. Repubblica italiana, Corte di Giustizia dell'Unione europea, n. 379 del 24 novembre 2011.

Sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, sez. penale, n. 10137 del 13 febbraio 2012, appello alla sentenza della Corte di Assise di appello di Catania del 29 novembre 1989.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 10878 del 20 marzo 2012.

Sentenza Lorenzetti c. Italia, Corte Europea dei diritti dell'uomo, sez. II, del 10 aprile 2012 (ricorso n. 32075/2009).

Sentenza Corte di Cassazione penale, sez. unite, n. 25457 del 28 giugno 2012.

Sentenza Torreggiani e altri c. Italia, Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II, n. 279 dell'8 gennaio 2013, a seguito dei ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 11150 del 16 marzo 2015.

Sentenza Richmond Yaw e altri c. Italia, Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, ricorsi nn. 3342/11, 3391/11, 3408/11 e 3447/11 del 6 ottobre 2016.

Sentenza Khlaifia e altri c. Italia, Corte europea dei diritti dell'uomo, ricorso n. 16483/2012 del 15 dicembre 2016.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 57203 del 21 settembre 2017.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 3895 del 16 gennaio 2018.

Sentenza Mehmet Hasan Altan c. Turchia, Corte europea dei diritti dell'uomo, n. 13237 del 20 marzo 2018.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 35886, RV 273403 del 4 aprile 2018.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 36803 del 17 maggio 2022.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 16114 del 12 gennaio 2023.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 48559 del 6 dicembre 2023.

Sentenza Corte d'appello di Roma, sez. IV penale, n. 42/2020 del Registro Generale delle istanze di revisione del 26 gennaio 2024.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 22601 del 5 giugno 2024.

DISPOSIZIONI NORMATIVE

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, n. 364 del 18 dicembre 2000, documento 2000/C 364/01.

Codice civile italiano, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 aggiornato alla L. 4 luglio 2024, n. 104, articolo n. 2909.

Codice di procedura civile italiano, Regio Decreto n. 1443 del 28 ottobre 1940, aggiornato con le ultime modifiche legislative introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, e dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 151 "Riforma Cartabia", art. 113.

Codice di procedura civile italiano, Regio Decreto n. 1443 del 28 ottobre 1940 [...], art. 114.

Codice di procedura civile italiano, Regio Decreto n. 1443 del 28 ottobre 1940 [...], art. 116.

Codice di procedura penale italiano, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 aggiornato, da ultimo, alla L. n. 90/2024, art. 127.

Codice di procedura penale italiano, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 [...], art. 315, comma 2.

Codice di procedura penale italiano, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 [...], art. 530, comma 2.

Codice di procedura penale italiano, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 [...], art. 629.

Codice di procedura penale italiano, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 [...], art. 630.

Codice di procedura penale italiano, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 [...], art. 632.

Codice di procedura penale italiano, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 [...], art. 639.

Codice di procedura penale italiano, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 [...], art. 643.

Codice di procedura penale italiano, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 [...], art. 645.

Codice penale italiano, Regio Decreto n. 1398 del 19 ottobre 1930, aggiornato da ultimo dalla legge n. 90 del 28 giugno 2024, art. 133.

Codice penale italiano, Regio Decreto n. 1398 del 19 ottobre 1930 [...], art. 202.

Codice penale italiano, Regio Decreto n. 1398 del 19 ottobre 1930 [...], art. 203.

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 4 novembre 1950, Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994, entrato in vigore il 1° novembre 1998, art. 3.

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 4 novembre 1950 [...], art. 5.

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 4 novembre 1950 [...], art. 6.

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 4 novembre 1950 [...], art. 34.

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 4 novembre 1950, Protocollo n. 7 del 7 novembre 1988, ratificato in Italia con la legge n. 98 del 9 aprile 1990.

Decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, come modificata dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45, “Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia”.

Decreto-legge n. 211 del 22 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9 (in G.U. 20/02/2012, n. 42).

Deliberazione n. 15 del 16 settembre 2021, Corte dei Conti, Sezione centrale di controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, “Equa riparazione per ingiusta detenzione ed errori giudiziari”.

IA Act, “Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (Leggi sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione”, 21 aprile 2021, art. 3, n.1.

Legge fondamentale per la Repubblica Federale Germanica del 23 maggio 1949, art. 839.

Legge n. 848 del 4 agosto 1955, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952”.

Legge n. 504 del 23 maggio 1960, “Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale”.

Legge n. 354 del 26 luglio 1975, “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, art. 35 ter.

Legge n. 881 del 24 ottobre 1977 di convalida della ratifica dell'Italia al Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

Legge n. 117 del 13 aprile 1988, “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”.

Legge n. 479 del 16 dicembre 1999, “Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale”.

Legge n. 134 del 12 giugno 2003, “Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti”.

Legge n. 18 del 27 febbraio 2015, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno”.

Legge n. 47 del 16 aprile 2015, “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità”.

Legge Pinto, n. 89 del 24 marzo 2001, “Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile”.

Ley Organica del Poder Judicial n. 6 del 1 luglio 1985, art. 292-297.

Patto Internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2200A del 16 dicembre 1966, art. 9.

Patto Internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, [...], art. 14, comma 6.

Regolamento UE n. 1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2024, “Regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale)”.

Statuto della Corte Penale Internazionale del 17 luglio 1998, adottato dalla Conferenza dei plenipotenziari il 17 luglio 1998, art. 85.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aggiornato il 26 ottobre 2012, articolo n. 258.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aggiornato il 26 ottobre 2012,
articolo n. 259.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aggiornato il 26 ottobre 2012,
articolo n. 260.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aggiornato il 26 ottobre 2012,
articolo n. 267.

BIBLIOGRAFIA

ALTALEX, *“Riparazione dell’errore giudiziario”*, 11 novembre 2020 in AA.VV. *“Procedura penale 2022”*, Collana IPSOA In Pratica, Wolters Kluwer, maggio 2022.

AMBROSETTI, E. M., *“Le cause dell’errore giudiziario: condizionamenti di potere e pressioni mediatiche”*, Discrimen, 19 febbraio 2019 in *“Errore giudiziario e ingiusta detenzione”*, Padova, 15 febbraio 2019.

ARENA, P., *“La revisione dei giudicati”*, Torino, Utet, 1910.

CALLARI, F., *“la relazione dialettica tra l’irrefragabilità del giudicato penale e il giudizio di revisione”*, p.229, in NUVOLONE, P., *“L’indice penale”*, Cedam, gennaio-aprile 2006.

CAPPELLO, G., consigliere Corte Cass. sez. penale IV, *“La riparazione per ingiusta detenzione tra ingiustizia formale e sostanziale: le criticità dell’istituto anche alla luce dell’art. 5 CEDU”*, Scuola Superiore Magistratura.

CARLOTTI, G., Pres. Sez. Cga, *“La giustizia predittiva e le fragole con la panna”*, 23 maggio 2023, in convegno *“Intelligenza artificiale, diritti, giustizia e pubblica amministrazione”*, Roma, Palazzo Spada, 18 maggio 2023.

CENTORAME, F., *“Valutazione del fumus commissi delicti e ingiusta detenzione cautelare: prevenire è (sempre) meglio che curare?”* p. 3, in LUPARIA, L., MARAFIOTI, L. E. PAOLOZZI, G., *“Errori Giudiziari E Background Processuale”*, Giappichelli Editore, novembre 2017.

COLELLA, A., e **VIGANÒ, F.**, *“Incompatibile con il diritto UE la vigente disciplina italiana in materia di responsabilità da errore giudiziario”*, nota a Corte di giustizia UE, Commissione europea c. Repubblica italiana, sent. 24 novembre 2011, causa C-379/10, Diritto penale contemporaneo, 25 novembre 2011.

CURTOTTI NAPPI, D., e **SARAVO, L.**, *“L’errore tecnico-scientifico sulla scena del crimine. L’errore inevitabile e le colpe dello scienziato, del giurista, del legislatore”*, Archivio Penale, 2012.

DALIA, G., *“La responsabilità dei magistrati”*, p. 805, in LUPARIA DONATI, L., *“L’errore giudiziario”*, Giuffrè, 2021.

DELLERBA, A.C., *“La giustizia predittiva come possibile antidoto all’inadeguatezza della giurisdizione”*, Sistema Penale, 28 marzo 2024, p.5, in LUPARIA, L., *“Notazioni controintuitive su intelligenza artificiale e libero convincimento”*.

DI BITONTO, M.L.A., *“L’ingiustizia risarcita”*, p. 1006, in CAMON, A., *“Fondamenti di procedura penale”*, IV edizione, Cedam, Padova, ottobre 2023.

DURANTE, N., Pres. sez. TAR di Salerno, “*Brevi considerazioni in tema di amministrazione algoritmica e di giustizia predittiva*”, relazione al convegno di studi sul tema “*Algoritmi, identità digitale e personalità umana: decisione, giustizia ed etica nell’intelligenza artificiale*”, Sarno (SA), Società italiana avvocati amministrativisti, Sezione di Salerno ed Avellino (S.A.S.A.), 12 gennaio 2024.

FERRO, G.B., “*Danno non patrimoniale da ingiusta detenzione*”, p. 408, in DELLE MONACHE, S. E PATTI, S., “*Responsabilità civile-danno non patrimoniale*”, trattati brevi, Utet, gennaio 2010.

FODERÀ, G.S., “*Ingiusta Imputazione: Il Rimborso Delle Spese Di Lite Nel Processo Penale*”, Giurisprudenza Penale, 10 gennaio 2022.

FORZA, A., “*Il ruolo delle emozioni nelle decisioni*” in convegno “*Gli errori giudiziari e la loro riduzione. Le linee guida psicoforensi*”, Scuola Superiore dell’Avvocatura, Roma, sede del CFN, 6 novembre 2019.

FUSI, A., “*Manuale dell’esecuzione penale*”, III edizione, Milano, Giuffrè, 2021.

GAROFANO, L., e **PENSIERI, M.G.**, “*La falsa giustizia-genesi degli errori giudiziari e come prevenirli*”, Infinito Edizioni, giugno 2019.

IMPOSIMATO, F., “*L’errore Giudiziario. Aspetti giuridici e casi pratici*”, Giuffrè Editore, 2009.

LEFRANC, S., “*La justice de l’après-conflit politique: justice pour les victimes, justice sans tiers?*”, p. 101, in “*Ethics and climate negotiations/third parties, conflicts, negotiations*”, Negoziari 2015/2 (n.24).

LUPÁRIA DONATI, L., “*Cultura della prova ed errore giudiziario: il processo penale in discussione*”, premessa in LUPÁRIA, L., MARAFIOTI, L., PAOLOZZI, G., “*Errori giudiziari e background processuale*”, XI edizione, Giappichelli, Torino, novembre 2017.

LUPARIA DONATI, L., CAGOSSI, M. e MACRILLÒ, A., “*L’errore giudiziario*”, Giuffrè editore, 2021.

MASCELLONI, S., “*La riparazione dell’errore giudiziario*”, Tesi di laurea in Procedura penale, Università degli studi di Camerino, facoltà di giurisprudenza, aa 2013/2014.

MASTRO, D., “*Le cause degli errori giudiziari e i meccanismi di prevenzione e riparazione delle condanne e imputazioni ingiuste*”, *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, archivio vol. 8, n. 3, 29 ottobre 2022.

OLIVIERO, M., consigliere Corte dei Conti, sez. centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, “*Equa riparazione per ingiusta detenzione ed errori giudiziari*”, deliberazione n. 15/2021/G, Sistema Penale, 16 settembre 2021.

PESSINA, E., *“Elementi di diritto penale”*, volume III, Napoli, Riccardo Marghieri editore, 1882-1885.

RUVOLO, M. e SCIARRINO, V., *“Europa e responsabilità civile dei magistrati: il mito e la realtà. Prospettive interpretative e di riforma legislativa”*, Unicost-unità per la Costituzione, 22 maggio 2019.

SARTORI, G., *“Riconoscimento di persona ed errore giudiziario”*, La memoria del testimone-dati scientifici utili a magistrati ed avvocati, 12 novembre 2018.

SCALIA, C.M., *“La riparazione del danno per ingiusta detenzione”*, tesi di laurea in diritto civile 2, LUISS Guido Carli, aa. 2013-2014.

TROISI, P., *“L’errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale”*, p.3, CEDAM Padova, maggio 2011, in **PERUGIA, D.**, *“L’errore giudiziario tra riparazione e risarcimento: le ricadute sullo Stato”*, Sistema Penale, 12/2022.

TURCO, E., *“L’equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione”*, Studi di diritto processuale penale, Giuffrè Editore, Milano, 2007.

UCPI, Unione delle Camere Penali, *“La vita perduta di chi è vittima di errore giudiziario”*, in **FRAZZITTA, G. E GUIDA, G.**, *“Osservatorio sull’errore giudiziario”*, 25 febbraio 2023.

ZANARDELLI, G., Ministro di Grazia e Giustizia, *“Progetto del Codice penale per il Regno d’Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Zanardelli)”*, vol. I e II, *Relazione ministeriale*, Stamperia Reale D. Ripamonti, Roma, seduta del 22 novembre 1887.

ZUNCHEDDU, B., e **TROGU, M.**, *“Io sono innocente. Storia di un uomo incarcerato ingiustamente per 33 anni e dell’avvocato che ha lottato per la sua libertà”*, DeAgostini, 21 maggio 2024.

ZURLO, S., *“Il libro nero delle ingiuste detenzioni. Perché in Italia migliaia di innocenti finiscono in galera: le storie, le cause, le colpe”*, Baldini + Castoldi editore, 2021.

SITOGRAFIA

ALARCÒN, X.G., *“La riparazione per ingiusta detenzione: disciplina e criticità negli ordinamenti italiano e spagnolo”*, in Fascicolo 2/2023, Processo penale e giustizia, p. 459, Giappichelli, www.processopenaleegiustizia.it.

ANTONUCCI, E., *“Quando la giustizia ti ruba la vita: tutta la storia di Beniamino Zuncheddu”*, Il Foglio, 30 gennaio 2024, www.ilfoglio.it.

ARCIDIACONO, E., *“Vivere tra i mafiosi mi ha salvato la vita”*, intervista a Roberto Giannoni, Famiglia Cristiana, 14 marzo 2017, www.famigliacristiana.it.

ARIENTI, M., *“Giurisprudenza Europea e prospettive nazionali in tema di udienza “a porte chiuse” nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione (e dell’errore giudiziario)”*, nota a Cassazione penale, Sezioni Unite, 25 ottobre 2012, ordinanza n. 41694, Giurisprudenza penale, luglio 2013, www.giurisprudenzapenale.com.

ASCIONE, A., *“Gigi Sabani, 16 anni senza il re degli imitatori: gli inizi, la vicenda giudiziaria che lo travolse, i due figli, 7 segreti”*, il Corriere della Sera, 4 settembre 2023, www.corriere.it.

BERSELLI, F., *“Berselli: “L’ingiusta detenzione va risarcita con almeno 2 milioni”*, Errori giudiziari, 8 aprile 2011, www.errorigiudiziari.com.

BETTAGLIO, R., *“Il caso Terzi”*, articolo 643, Associazione nazionale vittime errori giudiziari, 12 agosto 2006, www.art643.org.

CANTONE, C., *“Riparazione per ingiusta detenzione tra diritto interno e Convenzione europea dei diritti dell’uomo: a margine del caso Fernandes Pedroso c. Portogallo”*, Giurisprudenza penale, Corte europea dei diritti dell’uomo, Fernandes Pedroso c. Portogallo (ricorso n. 59133/11), 12 giugno 2018, www.giurisprudenzapenale.com.

CIARDO, V., *“Tutela dei diritti e prevedibilità delle decisioni: la giustizia predittiva”*, Diritto.it, 22 aprile 2021, www.diritto.it.

CIRRINCIONE, M., *“Giuseppe Gulotta, 22 anni in carcere da innocente: chiesto un risarcimento record all’arma del Carabinieri e alla Presidenza del Consiglio”*, articolo per *“L’Opinione della Sicilia”*, Progetto Innocenti, 27 gennaio 2019, www.progettoinnocenti.it.

COLELLA, A. e VIGANÒ, F., *“Incompatibile con il diritto Ue la vigente disciplina italiana in materia di responsabilità da errore giudiziario”*, nota a Corte di Giustizia Ue, Commissione europea c. Repubblica italiana, sent. 24 novembre 2011, causa C-379/10, Diritto penale contemporaneo, 25 novembre 2011, www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org.

COTTONE, N., “*Non solo Beniamino Zuncheddu: errori giudiziari e ingiuste detenzioni sono costati 930 milioni dal 1991 al 2022*”, Il Sole 24 ORE, 31 gennaio 2024, www.ilsole24ore.com.

CROMIER, S., “*Errori giudiziari? In Francia li affrontiamo così*”, Errori giudiziari, 25 maggio 2018, www.errorigiudiziari.com.

DAG, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, “*Errore giudiziario*”, 21 dicembre 2022, www.dag.mef.gov.it.

DAG, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, “*Ingiusta detenzione*”, 6 maggio 2024, www.dag.mef.gov.it.

FAILLACI, G., “*I presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo per ingiusta detenzione*”, N Jus, Diritto processuale penale, 29 settembre 2022, www.njus.it.

FONDAZIONE GIUSEPPE GULOTTA, La giustizia è verità in azione, “*La storia di Giuseppe Gulotta*”, www.fondazionegiusepegulotta.it.

FORESTIERO, G., “*Il caso Giannoni*”, intervista e racconto di Roberto Giannoni, articolo 643, Associazione nazionale vittime errori giudiziari, febbraio 2003, www.art643.org.

GIOSTRA, G., *“Il caso Zuncheddu e le modalità di acquisizione e di documentazione delle prove dichiarative durante le indagini”*, articolo pubblicato sul quotidiano Il Dubbio, Sistema penale, 31 gennaio 2024, www.sistemapenale.it.

HELSINGIN SANOMAT e YLE, *“Ingiusta detenzione, in Finlandia +400% negli ultimi 10 anni”*, Errori giudiziari, 14 maggio 2018, www.errorigiudiziari.com.

IL LEGNO STORTO GIOVEDÌ, *“Il caso Tortora”*, Tortora, una colonna infame, articolo 643, Associazione nazionale vittime errori giudiziari, 12 giugno 2003, www.art643.org.

IL SOLE 24 ORE, *“Responsabilità civile dei magistrati, come funziona nei Paesi Ue”*, Errori giudiziari, 20 marzo 2011, www.errorigiudiziari.com.

IMPERIALI, A., *“È lui il rapinatore, ma era all'estero. Si fa 12 anni di carcere per errore”*, intervista di Nikola Kastratovic a “il corriere del Veneto”, Il Giornale, 21 febbraio 2023, www.ilgiornale.it.

INNOCENCE PROJECT, *“Errori giudiziari, sui risarcimenti gli Usa fanno peggio di noi”*, Errori giudiziari, Innocence Project e AbcNews, 4 agosto 2019, www.errorigiudiziari.com.

INNOCENCE PROJECT, “*The case of Marvin Anderson*”,
www.innocenceproject.org.

LANZA, C., “*Il caso Sabani*”, intervista da Il Giornale, articolo 643, Associazione nazionale vittime errori giudiziari, 11 maggio 2001, www.art643.org.

LATTANZI, B., e **MAIMONE, V.**, “*Allo Stato gli indennizzi costano troppo, quindi li ostacola*”, Errorigiudiziari.com, 9 febbraio 2022, www.errorigiudiziari.com.

LATTANZI, B. e **MAIMONE, V.**, “*Il caso Zuncheddu, l’errore giudiziario più grave della storia italiana*”, Errori giudiziari, 26 novembre 2023, www.errorigiudiziari.com.

LATTANZI, B. e **MAIMONE, V.**, “*Errori giudiziari, tutti i numeri più aggiornati*”, Errori giudiziari, 21 maggio 2023 con aggiornamento del 16 aprile 2024, www.errorigiudiziari.com.

LIESHOUT, B., “*Troppi i casi di custodia cautelare ingiustificata in Olanda*”, Civil Liberties Unione for Europe, 23 giugno 2015, www.liberties.eu.

LOS ANGELES TIMES, “*Il più clamoroso errore giudiziario in California*”, Errori giudiziari, 18 febbraio 2018, www.errorigiudiziari.com.

MARANI, S., *“Esclusa la riparazione per ingiusta detenzione in caso di dolo o colpa grave”*, Altalex, 25 ottobre 2022, www.altalex.com

OCCHIPINTI, S., *“Errori giudiziari: quanto costano allo Stato?”*, podcast, Altalex, 31 maggio 2023, www.altalex.com.

PERUGIA, D., *“L’errore giudiziario tra riparazione e risarcimento: le ricadute sullo Stato”*, p. 157, in GATTA, G.L., *“Fascicolo 12/2022”*, Sistema penale, dicembre 2022, www.sistemapenale.it.

PIERGIOVANNI, S., *“I costi dell’amministrazione dell’“ingiustizia”: la relazione della Corte dei Conti in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione ed errori giudiziari”*, Sistema penale, 24 novembre 2021, www.sistemapenale.it

PITTIRUTI, M., *“Le cause e i rimedi dell’errore giudiziario tra Europa e Stati Uniti”*, Report sul convegno *“Rethinking Wrongful Conviction – A Comparative Overview Between Europe and America”* svoltosi presso l’Università degli Studi Roma Tre il 16 ottobre 2017, Diritto Penale Contemporaneo, 17 novembre 2017, www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org.

POLITO, R., *“Assoluzione in sede di revisione e riparazione dell’errore giudiziario”*, esplicazione sentenza Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 22601 del 5 giugno 2024, Diritto.it, 13 giugno 2024, www.diritto.it.

RADI, R., “*Errori giudiziari in Europa*” Filodiritto, il rovescio del diritto, 12 gennaio 2022, www.filodiritto.com.

RADI, R., “*Beniamino Zuncheddu: il più grande errore giudiziario della storia italiana*”, da 32 anni ingiustamente carcerato, ma la procura rinvia l’udienza da tre anni, Filodiritto, 20 settembre 2023, www.filodiritto.com.

RADI, R., “*E se i magistrati pagassero di tasca loro per le ingiuste detenzioni?*”, A fronte di circa 930 milioni di risarcimento pagati dallo Stato, un solo magistrato è stato condannato per danno erariale per euro 10.425,68 dalla Corte dei Conti, Il Dubbio, 19 marzo 2024, www.ildubbio.news.it.

REDAZIONE ALTALEX, “*Riparazione per ingiusta detenzione*”, Guida all’istituto: a chi spetta, quando è applicabile e quali sono le cause di esclusione, Altalex, 4 novembre 2020, www.altalex.com.

REDAZIONE ARTICOLO 643, “*Responsabilità civile magistrati*”, Rassegna della normativa italiana su errori giudiziari, ingiusta detenzione, non ragionevole durata dei processi, Articolo 643, Associazione nazionale delle vittime errori giudiziari, www.art643.org.

REDAZIONE ERRORI GIUDIZIARI, “*Errori giudiziari, in Gran Bretagna i parlamentari uniti per combatterli*”, Errori giudiziari, 21 dicembre 2018, www.errorigiudiziari.com.

REDAZIONE PROGETTO INNOCENTI, *“Un altro errore giudiziario: Beniamino Zuncheddu come Giuseppe Gulotta vittima della calunnia degli inquirenti”*, Progetto Innocenti, 26 novembre 2023, www.progettoinnocenti.it.

REDAZIONE PROGETTO INNOCENTI, *“Non c’è pace per Zuncheddu, assolto dopo 33 anni di carcere ma per i giudici...”*, *“La beffa per Beniamino Zuncheddu, il difficile equilibrio logico della sentenza di assoluzione: non colpevole ma nemmeno innocente”*, Progetto Innocenti, 20 aprile 2024, aggiornato a maggio 2024, www.progettoinnocenti.it.

RIZZI, A., *“L’errore giudiziario nel processo penale: rimedi e modalità di riparazione”*, Diritto.it, 7 giugno 2022, www.diritto.it

RUFFOLO, U., *“Giustizia predittiva e machina sapiens quale “ausiliario” del giudice umano”*, Astrid, 3 maggio 2021, www.astrid-online.it; Id., *“Giustizia predittiva, decisione algoritmica e ruolo ancillare della macchina come ausiliare necessario del giudice umano”*, in PAJNO, A., DONATI, F., E PERRUCCI, A., *“Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?”* Il volume, Il Mulino, Bologna, 2022.

SERVIZIO STUDI DEL DIPARTIMENTO GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, *“Francia, se il magistrato sbaglia è lo Stato a pagare”*, Errori giudiziari, 4 maggio 2018, www.errorigiudiziari.com.

U.R.P., Ufficio Relazione con il Pubblico, Uffici Giudiziari Di Genova,
“*Riparazione per ingiusta detenzione*”, 13 agosto 2019,
www.ufficijudiziarigenova.it.

ZIPPO, S., “*Errore giudiziario e rimedi esperibili. La riparazione per ingiusta detenzione, i presupposti applicativi e i casi di esclusione*” Altalex, 23 ottobre 2022,
www.altalex.com.